

N. 421

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione

*(Parere ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n),
della legge 23 settembre 2025, n. 132)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 luglio 2026)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XIX/D214/26

Roma, 3 luglio 2026

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dei pareri della Conferenza unificata, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché dell'Agenzia per l'Italia digitale, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti. Ciò in considerazione della necessità di consentire quanto prima l'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto che riguardano sia la formazione di base delle scuole, la pubblica amministrazione, la sanità, il lavoro e la giustizia, sia le attribuzioni dei poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale medesima nei citati ambiti.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è adottato ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e) f), g), i), l), m) e n) della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*» ed è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 ("Regolamento IA" o "AI Act"), attraverso, in particolare, la disciplina dei poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione.

L'AI Act si propone di favorire lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'utilizzo all'interno del mercato unico europeo di sistemi di intelligenza artificiale che garantiscono elevati standard di sicurezza, affidabilità e conformità ai valori dell'UE. Tale obiettivo è perseguito mediante l'introduzione di una disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale che viene graduata in base al livello di rischio che essi presentano, distinguendo tra sistemi di IA a rischio inaccettabile, sistemi di IA ad alto rischio, sistemi di IA a rischio limitato e sistemi di IA a rischio minimo o nullo.

La legge n. 132/2025 ha introdotto un primo quadro normativo nazionale in materia di intelligenza artificiale, delineando un sistema di principi di governance e misure specifiche che, in linea con la normativa europea, tengono altresì conto del contesto istituzionale, economico e sociale italiano. L'iniziativa legislativa è mossa anzitutto dall'intento di delineare un sistema regolatorio che, inscrivendosi nel solco tracciato dall'AI Act, da un lato, consenta di prevenire e mitigare in modo efficace i rischi connessi allo sviluppo e all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e, dall'altro, valorizzi pienamente le opportunità offerte da tali tecnologie in termini di innovazione, competitività ed efficienza amministrativa.

Il proposto decreto legislativo si compone di **51 articoli suddivisi in 5 Capi**.

Il Capo I è dedicato alle "Disposizioni generali", il Capo II ai "Poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale", il Capo III alla "Intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione", il Capo IV alle "Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali concernenti dati, algoritmi e metodi matematici", il Capo V alle "Disposizioni finanziarie".

Il **Capo I** reca disposizioni generali e si compone di un unico articolo, dedicato alle definizioni.

L'**articolo 1** ("*Definizioni*") reca le definizioni impiegate ai fini del presente decreto. Oltre a rinviare al quadro definitorio già previsto dall'articolo 3 dell'AI Act, dall'articolo 2 della legge 23 settembre 2025, n. 132, nonché dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e dell'articolo 1 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - tale disposizione introduce delle definizioni utili ad una più agile e sistematica lettura del decreto legislativo. Le definizioni tengono conto, inoltre, del quadro di governance già delineato dall'articolo 20 della legge n. 132/2025. Con riferimento alla definizione di "istituti finanziari" di cui alla lettera (g) del comma 2, la ricognizione effettuata mira a chiarire l'ambito di applicazione soggettivo delle nuove disposizioni rispetto al settore finanziario, tenuto conto della mancanza di una definizione esplicita di "istituto finanziario disciplinato dal diritto dell'Unione" richiamata dall'articolo 74,

paragrafo 6, del Regolamento IA. Si provvede altresì, alla lettera n), a introdurre la definizione di “Spazio di Sperimentazione italiano per l’IA” in quanto spazio di sperimentazione istituito in osservanza dell’articolo 57, paragrafo 1, del medesimo regolamento europeo (nonché in osservanza dell’art. 20, co. 1, lett. c), della legge n. 132/2025), e disciplinato dal Capo II, Sezione VI del presente decreto.

Il Capo II disciplina i poteri delle Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale (artt. 2-34).

In coerenza con i già richiamati criteri direttivi, il decreto legislativo, per la parte che riguarda i poteri delle Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale provvede ad attribuire all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), quali Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale designate ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 132/2025, tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dall’AI Act (art. 24, co. 2, lett. a), della legge n. 132), provvedendo altresì a definire dei meccanismi di coordinamento funzionali a garantire un raccordo informativo e operativo rispetto a casistiche potenzialmente rilevanti per più Autorità. In conformità con la legge, resta ferma l’attribuzione alla Banca d’Italia, alla CONSOB e all’IVASS) del ruolo di Autorità di vigilanza del mercato secondo quanto previsto dall’art. 74, par. 6, dell’AI Act (i.e. sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio individuati nell’Allegato III, punto 5, lett. b) e c), immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati dagli intermediari finanziari e direttamente collegati alla fornitura di servizi finanziari). Tra i poteri di vigilanza attribuiti alle Autorità competenti è, inoltre, previsto quello di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio (art. 24, co. 2, lett. m), della legge n. 132).

Lo schema di decreto è trasversale per tutte le Autorità di vigilanza sul mercato e non modifica le discipline settoriali, al fine di garantire l’organicità, l’unitarietà e l’immediata comprensione della complessiva normativa nazionale in materia di intelligenza artificiale, valorizzando le finalità specifiche dell’AI Act. Restano fermi i poteri esercitabili dalle Autorità di vigilanza del mercato ai sensi delle discipline settoriali applicabili a ciascuna e per le finalità da queste previste.

In attuazione del criterio direttivo relativo al ricorso alla disciplina secondaria (art. 24, co. 2, lett. c), della legge n. 132), il provvedimento valorizza, tra l’altro, il potere regolamentare delle autorità designate, prevedendo la possibilità di adottare disposizioni attuative, entro l’ambito e per le finalità espressamente contemplati dal regolamento europeo e dalla normativa unionale di attuazione (ad es., orientamenti della Commissione UE). Tale scelta garantisce adeguata flessibilità, tempestività e adeguatezza tecnica nell’implementazione delle regole, anche alla luce della rapida evoluzione tecnologica e dei mercati interessati.

Infine, lo schema di decreto legislativo attribuisce alle autorità competenti il potere di irrogare le sanzioni pecuniarie e non pecuniarie e applicare le altre misure amministrative previste dall’articolo 99 dell’AI Act, nel rispetto dei limiti edittali, dei criteri di proporzionalità e delle garanzie procedurali stabiliti dal medesimo regolamento e dalle disposizioni nazionali in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo (art. 24, co. 2, lett. d), della legge n. 132). A tal proposito, il decreto provvede altresì all’adeguamento del quadro sanzionatorio, anche attraverso la definizione del procedimento applicabile per l’irrogazione delle sanzioni, nonché mediante la definizione delle misure di esecuzione (art. 24, co. 2, lett. n), della legge n. 132).

In particolare, la sezione I è dedicata alle “*Disposizioni generali*” (artt. 2-3), la sezione II alle “*Autorità nazionali, punto di contatto unico e relativo coordinamento*” (artt. 4-12), la sezione III al

“Sistema di notifica” (art. 13), la sezione IV al “Sistema di vigilanza del mercato” (artt. 14-18), la sezione V alle “Disposizioni sanzionatorie” (artt. 19-25), la sezione VI agli “Spazi di sperimentazione normativa”, (artt. 26-31) la sezione VII alle “Modifiche della normativa di settore” (artt. 32-33), la sezione VIII alle “Ulteriori disposizioni” (art. 34).

L’**articolo 2** (“*Oggetto e ambito di applicazione*”) precisa l’oggetto del presente decreto, relativo alla definizione delle disposizioni necessarie all’adeguamento della normativa italiana all’AI Act e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. L’articolo definisce, inoltre, l’ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del decreto in esame, che coincide con i soggetti identificati dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’AI Act; si tratta, in particolare, dei fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell’Unione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti o ubicati nell’Unione o in un paese terzo; degli utilizzatori (*deployer*) dei sistemi di IA – ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un’autorità pubblica, un’agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità – che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati all’interno dell’Unione; dei fornitori e deployer di sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati in un Paese terzo, laddove l’output prodotto dal sistema di IA sia utilizzato nell’Unione; degli importatori e distributori di sistemi di IA; dei fabbricanti di prodotti che immettono sul mercato o mettono in servizio un sistema di IA insieme al loro prodotto e con il loro nome o marchio; dei rappresentanti autorizzati di fornitori, non stabiliti nell’Unione; persone interessate che si trovano nell’Unione.

L’**articolo 3** (“*Principi generali*”) indica i principi generali che ispirano il decreto legislativo che, richiamando quelli contenuti all’articolo 3 della legge IA, è improntato ad una prospettiva di garanzia antropocentrica, volta ad un uso corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di IA e ad una vigilanza sui rischi per i diritti e le libertà fondamentali.

L’**articolo 4** (“*Autorità nazionali di notifica*”) individua l’ AgID l’Autorità nazionale di notifica, in attuazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, che prevede la designazione, da parte degli Stati membri, di una o più autorità di notifica. La disposizione definisce, altresì, le principali funzioni attribuite a tale Autorità, consistenti nella predisposizione e nell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, nonché nel monitoraggio del mantenimento dei requisiti da parte dei medesimi organismi. La norma si prefigge di assicurare l’effettiva operatività del sistema di valutazione della conformità delineato dalla normativa europea, garantendo l’affidabilità degli organismi notificati e l’uniforme applicazione dei requisiti da essa previsti.

L’**articolo 5** (“*Autorità nazionali di vigilanza del mercato*”) descrive l’architettura di governance nazionale in materia di vigilanza del mercato, come delineata dalla lettura combinata del Regolamento IA e della legge n. 132/2025. A tal riguardo, ferme restando le competenze dell’ufficio europeo per l’IA ai sensi degli articoli 75, 88 e 89 dell’AI Act, si conferma l’individuazione dell’ACN quale Autorità generale per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA, ai sensi e secondo quanto previsto dall’articolo 70 del Regolamento IA. Il quadro di vigilanza è caratterizzato dalla presenza di due ambiti particolari di impiego dei sistemi di IA ad alto rischio, rispetto ai quali la valutazione di conformità al Regolamento IA è attribuita a delle Autorità munite di specifico know-how; all’ACN si affiancano, quindi, la Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS, quali autorità di vigilanza del mercato, rispettivamente, per il comparto bancario, finanziario e assicurativo, laddove gli intermediari sottoposti alla vigilanza settoriale delle tre autorità immettano sul mercato, mettano in servizio o utilizzino sistemi di IA ad alto rischio individuati nell’Allegato III, punto 5, lett. b) e c), dell’AI Act. In particolare, con riferimento alle Autorità di vigilanza del settore finanziario

richiamate, la lettera (b) del comma 1 contiene un criterio generale di ripartizione di competenze tra le stesse, basato sulla natura del servizio finanziario direttamente collegato ad un sistema di IA ad alto rischio utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa e di distribuzione di prodotti assicurativi disciplinati ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; resta fermo che, sulla base della tipologia dei sistemi di IA ad alto rischio elencati dalla versione vigente dell'Allegato III del Regolamento IA, la Banca d'Italia è competente per i sistemi di cui al punto 5, lettera b), dell'Allegato III del Regolamento IA e l'IVASS è competente per i sistemi di cui al punto 5, lettera c), dell'Allegato III del Regolamento IA. La descrizione del quadro di governance in materia di vigilanza del mercato si completa con il richiamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità competente limitatamente ai sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III, punto 1, dell'AI Act, nella misura in cui tali sistemi sono utilizzati a fini di attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia, nonché ai sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III del citato regolamento, punti 6, 7 e 8, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 74, paragrafo 8, dell'AI Act. La disposizione, dunque, conferma l'ACN, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del Regolamento IA, il Garante per la protezione dei dati personali quali autorità nazionali di vigilanza del mercato.

L'**articolo 6** ("*Punto di contatto unico*") individua i canali attraverso i quali può essere contattata l'ACN quale punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70 dell'AI Act, designata in tale ruolo dall'articolo 20, comma 2, della legge n. 132 del 2025. Le modalità di contatto sono rese pubbliche sul sito istituzionale dell'ACN e sono altresì rese disponibili al pubblico attraverso l'elenco dei punti di contatto unici nazionali elaborato dalla Commissione europea. Con tale previsione, si è dunque inteso dare attuazione alle previsioni del citato articolo 70, paragrafo 2, dell'AI Act, che richiede agli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulle modalità con cui le autorità competenti e i punti di contatto unici possono essere contattati, tramite mezzi di comunicazione elettronica, e di notificare alla Commissione l'identità del punto di contatto unico al fine di consentirle l'elaborazione del relativo elenco.

L'**articolo 7** ("*Accordi, protocolli d'intesa e cooperazione*") disciplina le modalità di cooperazione tra le autorità a vario titolo coinvolte nell'attuazione del Regolamento IA, L'**articolo 7, comma 1**, prevede che l'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato stipulino accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di realizzare la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'esercizio delle rispettive competenze; i medesimi accordi sono, altresì, finalizzati all'istituzione di meccanismi di cooperazione efficaci e di risposta rapida in caso di incidenti gravi.

Il **comma 2** attribuisce all'Autorità nazionale di notifica il compito di promuovere azioni di coordinamento con le autorità omologhe degli altri Stati membri, anche mediante la stipula di protocolli d'intesa, favorendo la circolazione di informazioni e prassi operative e contribuendo a garantire un funzionamento uniforme ed efficiente del sistema di notifica a livello europeo.

Inoltre, per promuovere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, al **comma 3** si riconosce la possibilità per l'Autorità nazionale di notifica e per le Autorità nazionali di vigilanza del mercato di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa finalizzati alla realizzazione di iniziative di ricerca, sperimentazione e formazione, anche in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e ITS Academy.

Il **comma 4** dispone che le Autorità nazionali di vigilanza del mercato individuino forme di coordinamento operativo e informativo con le autorità competenti per la tutela dei diritti

fondamentali, in modo da garantire e rafforzare l'efficacia delle attività di vigilanza in relazione al rispetto di tali diritti.

Il **comma 5** prevede forme di coordinamento tra le Autorità nazionali competenti in materia di intelligenza artificiale, le autorità del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali, anche nella sua qualità di autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1689, allo scopo di consentire, ove necessario, la tempestiva e completa condivisione delle informazioni funzionali all'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Ai sensi del **comma 6**, infine, si prevede che, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui al successivo articolo 15, l'ACN individui forme di coordinamento operativo e informativo con il Corpo della guardia di finanza funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

L'**articolo 8** (*“Coordinamento con le Autorità settoriali di vigilanza del mercato”*) del provvedimento disciplina, invece, le modalità di coordinamento dell'ACN, quale autorità orizzontale di vigilanza del mercato sui sistemi di IA, con le Amministrazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, designate quale Autorità responsabili dell'esecuzione (definite nel decreto *“Autorità settoriali di vigilanza del mercato”*) della normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata nell'allegato I del Regolamento IA, in attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 74, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento.

In particolare, all'ACN spetta il compito di garantire, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e ispettivi, il coordinamento e la collaborazione con le pertinenti Autorità settoriali di vigilanza del mercato, anche mediante la stipula di appositi accordi, ai sensi dell'articolo 15, della legge n. 241 del 1990 (**comma 5**). Le modalità operative di tale raccordo vengono esplicitate al **comma 2**, nel quale si prevede espressamente che, ove la vigilanza abbia a oggetto un prodotto disciplinato sia dal Regolamento IA sia dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, l'ACN e le Autorità settoriali di vigilanza del mercato, anche secondo la ripartizione di competenze stabilita dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, svolgano in forma congiunta le attività connesse all'esercizio dei poteri di vigilanza.

Il **comma 3** del citato articolo introduce altresì la possibilità per l'ACN di svolgere le sue funzioni attraverso il supporto delle Autorità settoriali di vigilanza del mercato, avvalendosi anche dei relativi uffici territoriali, nonché delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea – nello specifico l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 – e degli altri enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza, ferme restando le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di controllo del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici.

Il **comma 4**, nello spirito di assicurare un pronto esercizio dei poteri di vigilanza dell'ACN rispetto ai prodotti rientranti nell'ambito di sua competenza, istituisce un obbligo informativo a carico delle Autorità settoriali di vigilanza del mercato nei confronti della citata Agenzia qualora, nell'esercizio delle rispettive competenze, tali Autorità ritengano che la verifica di conformità abbia ad oggetto un prodotto contenente uno o più sistemi di IA.

Il **comma 6** dell'articolo 8 ha ad oggetto la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra l'ACN e le Autorità settoriali di vigilanza del mercato che dovessero sorgere nell'ambito dell'attività congiunta di cui al comma 2, rispetto ai quali è richiamato il meccanismo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 157 del 2022, secondo cui è affidato al MIMIT, in qualità di ufficio unico

di collegamento per l'Italia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, il compito di convocare un apposito tavolo tecnico di coordinamento tra le Amministrazioni interessate per favorire la risoluzione del conflitto su un singolo caso o in merito alla categoria di prodotti oggetto di vigilanza.

L'**articolo 9** (*“Collaborazione tra le Autorità nazionali di vigilanza del mercato”*) riguarda le modalità di collaborazione tra le Autorità nazionali di vigilanza del mercato nell'ambito dell'esercizio delle rispettive funzioni, e in particolare con riferimento ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei contesti speciali di impiego di cui all'articolo 74, paragrafi 6 e 8.

In particolare, tenuto conto che le Autorità del settore finanziario sono competenti esclusivamente per la vigilanza del mercato dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA, il **comma 1** dispone che l'ACN e le Autorità del settore finanziario collaborino, anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione ai sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari diversi da quelli sopra richiamati. Ferma restando, dunque, la competenza dell'ACN per la vigilanza sui citati sistemi di IA non ad alto rischio, la disposizione persegue la finalità di garantire la messa a fattor comune delle competenze delle autorità del settore finanziario rispetto ai sistemi di IA utilizzati dai soggetti da queste ultime vigilati.

Il **comma 2** apre alla possibilità che, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi, l'ACN possa avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza.

La stessa finalità di cui al comma 1 è perseguita dal **comma 3** con riferimento ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego individuati dall'articolo 74, paragrafo 8, dell'AI Act, prevedendo in tal caso che sia il Garante per la protezione dei dati personali a collaborare con l'ACN, anche attraverso la stipula degli accordi di cui sopra, per il corretto esercizio dei poteri di vigilanza.

Analogamente, il **comma 4** prevede che il Garante per la protezione dei dati personali e le autorità del settore finanziario collaborino con riferimento ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del Regolamento IA.

Infine, il **comma 5** chiarisce gli obblighi di collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato e quelle autorità del settore finanziario, europee e nazionali, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), competenti a vigilare sugli istituti finanziari ai sensi della normativa di settore, considerato che entrambe, nello svolgimento delle rispettive attività ai sensi e per le finalità dell'AI Act e delle norme settoriali, possono entrare in possesso di dati o informazioni rilevanti per l'efficace esercizio di tali attività. Questa previsione è in linea con l'esigenza di assicurare il perseguimento e il coordinamento di tutti gli obiettivi definiti dal complessivo quadro normativo e di vigilanza nazionale.

L'**articolo 10** (*“Coordinamento con il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157”*), al **comma 1**, prevede l'applicazione nei confronti dell'ACN delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 157 del 2022, con riserva di compatibilità rispetto a quanto previsto dall'AI Act, affinché quest'ultima possa disporre dei poteri di vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2019/1020. Viene fatta eccezione soltanto per gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 157 del 2022 in quanto tali disposizioni risultano incompatibili rispetto a quanto stabilito dal presente decreto.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 157 del 2022 il **comma 2** della norma in esame rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire i parametri utili al calcolo dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi.

L'**articolo 11** ("*Atti di indirizzo*") enuclea gli atti di indirizzo che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e le Autorità del settore finanziario possono adottare, secondo le rispettive competenze, individuandoli nelle linee guida, raccomandazioni e buone pratiche. La disposizione circoscrive le finalità rispetto alle quali è esercitabile il menzionato potere di indirizzo, ovvero per fornire orientamenti che in via generale riguardano l'attuazione del Regolamento IA (art. 70, paragrafo 8), nonché più specificamente per fornire orientamenti in relazione a specifiche categorie di sistemi di IA ad alto rischio che presentano un rischio grave in due o più Stati membri (art. 74, paragrafo 11) e agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA (art. 57, paragrafi 6 e 7).

L'**articolo 12** ("*Comitato di coordinamento*") concerne il ruolo del Comitato di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 23 settembre 2025, n. 132, nell'ambito del sistema nazionale di governance dell'intelligenza artificiale. La disposizione si inserisce nel quadro dei meccanismi di raccordo e cooperazione tra le Autorità nazionali competenti delineato dal presente decreto, con la finalità di assicurare uniformità di indirizzo, coerenza applicativa e coordinamento operativo nell'esercizio delle funzioni attribuite alle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, alle Autorità del settore finanziario e alle ulteriori amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689. In particolare, il **comma 1** prevede che al Comitato di coordinamento partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, le Autorità del settore finanziario, fermi restando le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali.

Il **comma 2** attribuisce al Comitato di coordinamento la facoltà di fornire indirizzi unitari ai fini della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa concernenti la cooperazione e il coordinamento operativo e informativo previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto, nonché ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 11.

Il successivo **comma 3** prevede che, al fine di garantire l'efficacia dei sopra citati atti di indirizzo, l'ACN e l'AgID informino il Comitato di coordinamento della stipula degli accordi e dei protocolli di intesa, nonché dell'avvio delle relative negoziazioni nei casi di cui all'articolo 7.

L'**articolo 13** ("*Poteri dell'Agenzia per l'Italia Digitale*") disciplina i poteri attribuiti all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) nell'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale di notifica e si inserisce nell'ambito delle disposizioni volte ad assicurare l'effettivo esercizio delle procedure di notifica, nonché il corretto svolgimento delle attività di vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità, secondo quanto stabilito dagli articoli 28, 30 e 36 del regolamento (UE) 2024/1689.

La disposizione delinea il complesso delle attribuzioni dell'Agenzia, i poteri e le funzioni di controllo e intervento sugli organismi notificati, prevedendo al comma 1 la possibilità per l'AgID, nell'ambito delle proprie competenze, di adottare disposizioni attuative del presente decreto e della normativa unionale.

Il **comma 2** riconosce, quindi, all'Agenzia il compito di definire e attuare le procedure relative alla valutazione, alla designazione e alla notifica degli organismi di valutazione della conformità, al fine di garantire la coerenza delle stesse, non solo con i requisiti stabiliti a livello europeo, ma anche con le esigenze operative dell'ordinamento nazionale.

Il **comma 3** configura un sistema di monitoraggio costante sugli organismi notificati, prevedendo lo svolgimento di controlli, mediante audit periodici e straordinari, finalizzati alla verifica del

mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento, sopra menzionato, e dell'adempimento dei relativi obblighi da parte degli operatori.

La norma specifica poi che, in caso di accertate carenze o inadempimenti, l'AgID proceda, previo contraddittorio con l'organismo notificato, all'avvio dei procedimenti di limitazione, sospensione o revoca della designazione, nel rispetto delle garanzie procedimentali e di quanto previsto dalla legge del 7 agosto n. 241 del 1990.

Il **comma 4** stabilisce, inoltre, che gli oneri derivanti dalle attività di controllo sul mantenimento dei requisiti da parte degli organismi notificati siano posti a carico dei medesimi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, così da non incidere sulla finanza pubblica.

Al **comma 5**, conformemente a quanto previsto dal richiamato articolo 28, si prevede che AgID possa in ogni caso avvalersi dell'organismo nazionale di accreditamento, per lo svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio, in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.

Infine, il **comma 6** promuove forme di collaborazione istituzionale con le autorità nazionali di vigilanza del mercato, con le altre autorità settoriali competenti, nonché con la Commissione europea e le autorità di notifica degli altri Stati membri, al fine di assicurare un efficace coordinamento nell'attuazione della normativa europea.

L'**articolo 14** (*“Registrazione a livello nazionale dei sistemi di IA ad alto rischio”*) provvede a dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 5, del Regolamento IA, attribuendo ad ACN la competenza per la registrazione, a livello nazionale, dei sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento delle infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale o fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità.

A tal riguardo, il **comma 2** rinvia ad un decreto del Direttore generale dell'ACN, di intesa con AgID, per stabilire le modalità di registrazione, tenuta e gestione delle informazioni previste dall'allegato VIII del regolamento IA.

Tenuto conto che la registrazione riguarda i sistemi di IA destinati a essere impiegati nell'ambito delle infrastrutture critiche, il **comma 3** garantisce che vengano assicurate delle forme e modalità di raccordo e coordinamento informativo tra l'ACN e il Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134.

L'**articolo 15** (*Poteri di vigilanza e ispettivi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*) disciplina i poteri di vigilanza e ispettivi dell'ACN ai sensi del Regolamento IA, degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, prevedendo che l'Agenzia disponga dei poteri di vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA conferiti dall'AI Act, nonché di quelli previsti dagli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020, in conformità con quanto previsto dalla disciplina nazionale di attuazione.

Come previsto dal **comma 2**, tali poteri di vigilanza e ispettivi sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali, nonché per svolgere controlli sulla conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del Regolamento IA.

Il **comma 3** rinvia ad un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN, per definire le modalità relative all'esercizio dei sopra citati poteri di vigilanza e ispettivi, nonché per l'adozione delle misure di vigilanza di cui al successivo articolo 16.

L'**articolo 16** (*Misure di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*), al **comma 1**, individua espressamente l'ACN quale autorità competente per i sistemi di IA in relazione alle misure di vigilanza di cui agli articoli 79, 80, 82 e 83 del Regolamento IA, nonché a quelle di cui agli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020.

Al **comma 2** si descrivono le fattispecie che determinano l'avvio del procedimento relativo all'adozione delle misure di vigilanza, identificate nella segnalazione di incidenti gravi ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento IA, nella presentazione di reclami, ove non manifestamente infondati, nella segnalazione da parte di altre autorità oppure nello svoglimento di attività di controllo d'ufficio da parte della stessa Agenzia.

L'**articolo 17** (*"Poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorità del settore finanziario"*) disciplina i poteri di vigilanza e ispettivi attribuiti alle Autorità del settore finanziario nell'ambito dell'attuazione del Regolamento IA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del medesimo regolamento. La disposizione si inserisce nel quadro di governance delineato dal regolamento europeo e dall'articolo 20 della legge 23 settembre 2025, n. 132, valorizzando le competenze tecniche acquisiti nell'ambito dell'esercizio dei poteri di supervisione già esercitati dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'IVASS nei rispettivi ambiti settoriali. In particolare, il **comma 1** attribuisce alle Autorità del settore finanziario – in qualità di autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA – tutti i poteri di vigilanza ed ispettivi previsti dal Regolamento IA, nonché quelli di cui agli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 e della relativa normativa nazionale di attuazione. Restano fermi i poteri previsti dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

In coerenza con quanto previsto per ACN dall'articolo 14, comma 2, il **comma 2** dell'articolo 17 estende alle medesime Autorità i poteri necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove in condizioni reali relative ai sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati dagli istituti finanziari. Infine, in linea con il criterio direttivo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge n. 132, il **comma 3** riconosce alle Autorità del settore finanziario la possibilità di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, disposizioni attuative del presente decreto, anche al fine di tenere conto degli orientamenti applicativi del Regolamento IA e di disciplinare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza. Le Autorità del settore finanziario esercitano i predetti poteri di vigilanza e ispettivi nei soli confronti degli istituti finanziari come definiti nell'art. 1 dello schema di decreto. Infine, il **comma 4** prevede che le Autorità del settore finanziario stipulino un apposito protocollo d'intesa con il Corpo della guardia di finanza per disciplinare lo scambio di informazioni per finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico finanziaria.

L'**articolo 18** (*Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie*) detta la disciplina per la ricezione e la trattazione dei reclami rivolti alle Autorità nazionali di vigilanza del mercato, secondo le rispettive competenze, da parte delle persone fisiche e giuridiche che abbiano motivo di ritenere che vi sia stata una violazione dell'AI Act, conformemente a quanto previsto dall'articolo 85 del medesimo regolamento.

Il **comma 2** richiama la procedura per la trattazione dei reclami presentati all'ACN, che sarà definita con decreto del Direttore generale della medesima Agenzia.

Il **comma 3** dell'articolo in commento disciplina la competenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie già operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo con riferimento ai ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento IA. In particolare, si prevede che i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituiti ai sensi dell'articolo 128-bis del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario), dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Arbitro Assicurativo) e dell'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Arbitro per le Controversie Finanziarie), siano competenti anche per i ricorsi concernenti violazioni del Regolamento IA relative ai sistemi di IA ad alto rischio rientranti nelle competenze delle Autorità del settore finanziario ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA, compiute dagli istituti finanziari che aderiscono a tali organismi nello svolgimento delle attività rientranti nelle competenze di questi ultimi, che li trattano secondo le procedure adottate da ciascuno di essi. Ne consegue che, sulla base della tipologia dei sistemi di IA ad alto rischio elencati dalla versione vigente dell'Allegato III del Regolamento IA, l'Arbitro Bancario Finanziario e l'Arbitro Assicurativo sono competenti sui ricorsi relativi alle violazioni delle norme del Regolamento IA applicabili, rispettivamente, ai sistemi di cui al punto 5, lettera b) e lettera c), dell'Allegato III del Regolamento IA. La disposizione persegue la finalità di valorizzare strumenti di tutela già consolidati e specializzati, assicurando continuità e coerenza rispetto agli assetti di protezione della clientela già operanti nel settore finanziario e favorendo forme rapide ed efficaci di composizione delle controversie relative all'utilizzo dei sistemi di IA ad alto rischio di competenza delle Autorità del settore finanziario.

L'**articolo 19** (*Principi generali*) individua i principi generali relativi alle disposizioni sanzionatorie. Si prevede anzitutto che l'AgID e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato adottino tutte le misure necessarie per garantire un'attuazione corretta ed efficace delle richiamate disposizioni, tenendo in considerazione, in particolare, il quadro sanzionatorio delineato dall'articolo 99 del Regolamento IA.

Inoltre, conformemente al medesimo articolo 99, paragrafo 1, dell'AI Act, al **comma 2** si specifica che i poteri sanzionatori in capo alle sopra citate autorità ricomprendono altresì gli avvertimenti e le misure sanzionatorie non pecuniarie disciplinate all'articolo 22 del presente decreto legislativo applicabili in caso di violazione dell'AI Act.

L'**articolo 20** (*"Poteri sanzionatori dell'Agenzia per l'Italia Digitale"*) disciplina i poteri sanzionatori attribuiti all'AgID, nell'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale di notifica ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689.

La disposizione prevede che l'AgID sia competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 99, paragrafo 4, lettera f), e paragrafo 5 del regolamento, sopramenzionato, con specifico riferimento alle violazioni connesse all'attività degli organismi notificati e all'esercizio delle funzioni di notifica.

In particolare, si tratta delle ipotesi di inosservanza degli obblighi gravanti sugli organismi di valutazione della conformità notificati, nonché sugli operatori, con riferimento, tra l'altro:

- al mancato rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e competenza richiesti dalla normativa europea;
- all'inadeguato svolgimento delle attività di valutazione della conformità, incluse le verifiche e le attività di certificazione dei sistemi di intelligenza artificiale;
- all'omesso o non corretto adempimento degli obblighi di informazione e cooperazione nei confronti dell'autorità di notifica e delle istituzioni europee.

La configurazione di tale potere sanzionatorio è finalizzata ad assicurare il rispetto degli obblighi posti a garanzia del sistema di valutazione della conformità, assicurando, al contempo, l'efficacia dell'azione amministrativa mediante l'adozione di apposite misure di contrasto alle violazioni.

L'**articolo 21** (*Poteri sanzionatori delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato*), nel disciplinare i poteri sanzionatori delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato, richiama l'ambito soggettivo di applicazione previsto dall'articolo 99, paragrafo 1, del Regolamento IA.

L'**articolo 22** (*Misure sanzionatorie non pecuniarie*) disciplina le misure sanzionatorie non pecuniarie adottabili dall'AgID e dalle Autorità nazionali di vigilanza del mercato per le violazioni del Regolamento IA caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità. Oltre a richiamare i criteri dosimetrici previsti dall'art. 99, paragrafo 7, del Regolamento IA, si specifica che tali misure si pongono in rapporto di alternatività rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare, le misure sanzionatorie non pecuniarie sono di due tipi: la lettera a) si introduce l'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, prevedendo altresì la possibilità per l'autorità competente di indicare le misure da attuare e il termine per adottarle; la lettera b) prevede la dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile qualora l'infrazione contestata sia cessata.

Il **comma 2** precisa che l'eventuale inottemperanza all'ordine di cui alla lettera a) entro il termine stabilito dall'autorità competente determina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23, il cui importo è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimi stabiliti dalla medesima disposizione.

Al **comma 3** si puntualizza che tale disciplina non pregiudica il potere di adottare misure sanzionatorie non pecuniarie facenti capo alle autorità del settore finanziario e al Garante per la protezione dei dati personali, come stabiliti dalle rispettive legislazioni di settore.

L'**articolo 23** (*Sanzioni amministrative pecuniarie*) disciplina il sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione degli obblighi previsti dal regolamento Regolamento IA, dando attuazione all'articolo 99 del medesimo regolamento e ai criteri direttivi stabiliti dalla legge n. 132 del 2025. La disposizione definisce il quadro sanzionatorio nazionale applicabile alle diverse fattispecie di violazione del Regolamento IA al fine di assicurare il coordinamento con il sistema delineato dalla disciplina unionale e perseguire l'obiettivo di garantire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità a quanto richiesto dal diritto dell'Unione europea, mantenendo altresì un bilanciamento adeguato tra le esigenze di innovazione tecnologica e la tutela degli interessi pubblici coinvolti.

In particolare, i **commi da 1 a 9** individuano le singole fattispecie sanzionatorie, graduando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla natura e alla gravità delle violazioni, in coerenza con la distinzione operata dal Regolamento IA tra pratiche vietate, inosservanza degli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio, violazione degli obblighi di trasparenza e mancata cooperazione con le autorità competenti.

Il **comma 10** introduce una disciplina differenziata per le violazioni commesse da persone fisiche soggette agli obblighi previsti dal Regolamento IA, prevedendo, nei loro confronti, una riduzione del cinquanta per cento della sanzione amministrativa pecuniaria rispetto alla cornice edittale applicabile alle persone giuridiche; resta fermo che, in linea con le previsioni del Regolamento IA, non sono previste sanzioni per le persone fisiche esponenti o partecipanti delle persone giuridiche autrici delle violazioni. La previsione è volta ad assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della diversa capacità economica dei soggetti destinatari della sanzione e della differente incidenza economica della misura sanzionatoria.

Il **comma 11** chiarisce i criteri per la determinazione del fatturato rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni parametricate al volume d'affari del soggetto responsabile della violazione, specificando

che si fa riferimento al fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, fatti salvi eventuali criteri differenti previsti dalla normativa settoriale applicabile.

Il **comma 12** individua i criteri cui le autorità competenti devono attenersi nella determinazione concreta dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, richiamando espressamente l'articolo 99, paragrafo 7, del Regolamento IA. Tra tali criteri rilevano, in particolare, la natura, la gravità e la durata della violazione, il carattere doloso o colposo della condotta, le misure adottate per attenuare il danno, il grado di cooperazione con l'autorità competente e l'eventuale reiterazione delle violazioni. La disposizione specifica inoltre che l'autorità competente tiene conto della natura sostanziale o formale dell'obbligo violato, al fine di garantire una modulazione della sanzione coerente con il principio di proporzionalità.

Tale principio trova altresì applicazione all'interno del **comma 13**, che disciplina il regime sanzionatorio applicabile alle piccole e medie imprese, incluse le microimprese, nonché alle start-up innovative, richiamando il criterio di cui all'articolo 99, paragrafo 6, del Regolamento IA riferito ai massimali del presente articolo.

L'**articolo 24** (*Procedimento sanzionatorio*) detta la disciplina del procedimento sanzionatorio, individuando la normativa secondaria applicabile per ciascuna Autorità competente.

Il **comma 2** demanda per la definizione delle modalità di adozione delle sanzioni previste da parte dell'AgID ad un apposito regolamento interno.

Al fine di assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto e l'assetto organizzativo e regolamentare già vigente presso l'ACN, in relazione alle modalità per l'adozione delle sanzioni da parte dell'ACN e ai relativi termini, il **comma 3** dell'articolo rinvia al regolamento della medesima Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

In via generale, come previsto dal **comma 4**, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet istituzionale dell'Autorità competente. Nel caso il provvedimento di applicazione della sanzione venga impugnato l'Autorità competente ne dà menzione sul proprio sito internet unitamente al relativo esito. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione, l'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

- a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
- b) possa comportare rischi per la cybersicurezza o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
- c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile.

Per le sanzioni irrogate dalle Autorità di vigilanza del settore finanziario, per ragioni di omogeneità ed efficienza, i **commi 5, 6, 7** chiariscono che le sanzioni sono applicate dalle stesse secondo le procedure sanzionatorie adottate secondo le rispettive normative di settore.

Il **comma 8** introduce degli obblighi informativi a carico di AgID, delle Autorità del settore finanziario e del Garante per la protezione dei dati personali nei confronti dell'ACN in merito alle sanzioni applicate da tali autorità affinché l'Agenzia, in qualità di punto di contatto unico ai sensi

dell'articolo 70, paragrafo 2, del Regolamento IA, possa assolvere all'obbligo di riferire annualmente alla Commissione europea riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte nel corso dell'anno e ad eventuali controversie o procedimenti giudiziari correlati, previsto dall'articolo 99, paragrafo 11, del Regolamento IA.

Da ultimo, il **comma 9** prevede come clausola di salvaguardia l'applicazione, in quanto compatibile, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16, riguardante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

L'articolo 25 (*Devoluzione dei proventi*) autorizza la riassegnazione alla spesa degli eventuali introiti delle predette procedure sanzionatorie. Pertanto, il **comma 1** stabilisce che detti proventi siano versati all'entrata bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati alla posta contabile relativa alle spese dell'ACN allocata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021. Si prevede, altresì, che le risorse così introitate siano destinate in via prioritaria all'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite alla medesima Agenzia dalla legge n. 132 del 2025 e dal presente decreto.

Il **comma 2** disciplina il regime di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), in attuazione delle disposizioni del presente decreto. Si prevede, invero, che tali proventi siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, per essere destinati, per l'intero ammontare, al bilancio dell'AgID.

La disposizione è finalizzata ad assicurare che le risorse, derivanti dall'esercizio del potere sanzionatorio, siano utilizzate per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agenzia connesse all'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto. L'assegnazione delle somme al bilancio dell'AgID si giustifica in ragione dell'ampliamento e della crescente complessità delle funzioni attribuite all'Agenzia in materia di intelligenza artificiale, a fronte di una struttura organizzativa caratterizzata da persistenti carenze di organico. Tale previsione consente, pertanto, di rafforzare la capacità operativa dell'Ente, assicurando un adeguato supporto allo svolgimento delle nuove attività, senza gravare sulla finanza pubblica. In tale ottica, è prevista la destinazione in via prioritaria di queste risorse allo svolgimento delle attività previste dal decreto, al fine di rafforzare l'efficacia complessiva del sistema di *governance* e vigilanza in materia di intelligenza artificiale.

Il **comma 3** rinvia, per quanto riguarda la destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate dalle Autorità di Vigilanza del settore finanziario, a quanto previsto dalle rispettive normative di settore.

Le disposizioni contenute nella **sezione VI (Spazi di sperimentazione normativa), articoli da 26 a 31**, introducono nell'ordinamento nazionale una disciplina organica degli spazi di sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale, in attuazione dell'articolo 57 del Regolamento IA. L'intervento normativo disciplina la sperimentazione e la validazione di sistemi di intelligenza artificiale in condizioni controllate, al fine di favorirne uno sviluppo nel rispetto del quadro regolatorio delineato e dei principi europei di promozione di una innovazione responsabile.

In particolare, l'**articolo 26** (*"Istituzione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA"*), al **comma 1**, istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l'intelligenza artificiale, posto sotto la vigilanza delle Autorità nazionali competenti, e ne individua le finalità. Lo Spazio di sperimentazione costituisce un ambiente regolamentato e controllato nel quale è possibile testare i sistemi di intelligenza artificiale sotto la supervisione delle autorità competenti.

La norma persegue, in primo luogo, l'obiettivo di sostenere la condivisione delle migliori pratiche attraverso la cooperazione con le autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, favorendo la diffusione di modelli organizzativi e tecnici conformi al quadro normativo europeo. Contestualmente, la disposizione mira a promuovere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, creando condizioni favorevoli allo sviluppo, alla sperimentazione e alla validazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. In tale prospettiva, lo Spazio di sperimentazione rappresenta uno strumento volto a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'IA, incentivando investimenti, ricerca applicata e trasferimento tecnologico.

Lo stesso comma attribuisce particolare rilievo alla funzione di apprendimento normativo, intesa quale processo di progressivo affinamento dell'approccio regolatorio sulla base delle evidenze e delle informazioni raccolte nel corso delle attività di sperimentazione.

Particolare attenzione è riservata alle piccole e medie imprese e le start-up, in considerazione del ruolo strategico da esse svolto nello sviluppo tecnologico e nella crescita del settore dell'intelligenza artificiale. In conformità a quanto previsto dall'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento IA, la disposizione riconosce una priorità a tali soggetti, rimettendo al decreto di cui al comma 2 la definizione dei criteri per assicurarne un trattamento preferenziale.

Il **comma 2** prevede la possibilità per i fornitori, anche potenziali, di sistemi di IA di accedere a un ambiente controllato finalizzato alla sperimentazione, allo sviluppo e alla verifica delle soluzioni innovative. La gestione di tale spazio è affidata congiuntamente all'AgID e all'ACN, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, come definite dal Regolamento IA e dal presente decreto. La disposizione, inoltre, demanda a un decreto congiunto dei Direttori generali delle due citate Agenzie la definizione delle modalità di accesso, gestione e funzionamento dello Spazio di sperimentazione, sotto il coordinamento del Comitato di coordinamento.

Il **comma 3** disciplina la partecipazione dei soggetti interessati alla spazio di sperimentazione sulla base di criteri di eleggibilità che, in coerenza con gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'art. 58 del regolamento IA, saranno definiti con uno o più decreti adottati congiuntamente dai Direttori generali di AgID e ACN ai sensi dell'articolo 28, comma 5, di tale decreto.

L'**articolo 27** (*"Gestione strategica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA"*) ai **comma 1** e **2**, attribuisce al Comitato di coordinamento il compito di definire la gestione strategica, gli indirizzi generali dello Spazio di sperimentazione, nonché l'ordine di selezione dei fornitori e dei potenziali fornitori, anche mediante forme di consultazione dei portatori di interesse, al fine di assicurarne un adeguato coinvolgimento da parte delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale. Ai sensi del **comma 3**, nello svolgimento di tali attività, il medesimo Comitato si avvale del supporto di un Gruppo operativo istituito dal successivo articolo 28 del presente decreto, al fine di disciplinare la gestione operativa dello Spazio di sperimentazione.

L'**articolo 28** (*"Gestione operativa e attuazione tecnica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA"*) al **comma 1** istituisce con decreto congiunto dell'AgID e dell'ACN un Gruppo operativo, pariteticamente composto, a cui sono attribuite le funzioni connesse all'attuazione tecnica dello spazio.

Al **comma 2**, la disposizione prevede che il Gruppo operativo possa coinvolgere i rappresentanti di altre amministrazioni competenti e coinvolga, per singole progettualità, anche università e centri di ricerca di cui al successivo articolo 45, comma 8, al fine di assicurare adeguati livelli di supporto tecnico-scientifico.

Il **comma 3** stabilisce che la partecipazione al Gruppo operativo avviene a titolo gratuito, escludendo espressamente il riconoscimento di compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese, comunque denominati.

Il **comma 4** definisce le funzioni del Gruppo operativo, attribuendogli tutti i compiti necessari al funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, in coerenza con il quadro attuativo previsto, a partire dall'istruttoria preliminare di ammissibilità delle domande, alla selezione dei progetti, sino al monitoraggio dell'esecuzione dei piani di sperimentazione.

Il **comma 5** demanda a uno o più decreti adottati in forma congiunta dai Direttori Generali di AgID e ACN la definizione degli aspetti organizzativi e operativi del Gruppo operativo, inclusi composizione, funzionamento e modalità di lavoro. Tali atti, disciplinano anche il coordinamento tecnico e l'attuazione dell'articolo 57 del regolamento IA, con particolare riferimento alla gestione dello Spazio di sperimentazione e all'individuazione dei servizi offerti, nonché ai criteri di ammissibilità dei progetti, in coerenza con gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'art. 58 del Regolamento IA.

Il **comma 6** ribadisce l'obbligo di riservatezza in capo alle Autorità nazionali per l'IA sulle informazioni e i dati acquisiti nell'ambito delle attività relative allo Spazio di sperimentazione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 78 del regolamento sopra menzionato.

Infine, il **comma 7**, riconosce il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca alla definizione dei requisiti tecnici, scientifici e metodologici dei progetti di sperimentazione di propria competenza.

L'**articolo 29** (*"Promozione dell'innovazione e cooperazione transfrontaliera"*), al **comma 1**, promuove forme di collaborazione con le Autorità nazionali al fine di favorire l'integrazione dello spazio di sperimentazione nell'ambito dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale, tramite il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel settore. In particolare, sono individuati i seguenti portatori di interessi: organismi notificati e organizzazioni di normazione, piccole e medie imprese, comprese start-up, imprese, innovatori, impianti di prova e sperimentazione, poli europei dell'innovazione digitale, centri di eccellenza e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1 (università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM).

Il **comma 2**, attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale funzioni di supervisione nei rapporti con gli organismi notificati e valorizza, infine, al **comma 3**, la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e a progetti pilota, anche ai fini del mutuo riconoscimento dei risultati delle sperimentazioni.

L'**articolo 30** (*"Istituzione, gestione e funzionamento di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA e coordinamento con altri spazi di sperimentazione"*), al **comma 1**, disciplina l'eventuale istituzione di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale in specifici ambiti settoriali, demandando la definizione delle relative modalità organizzative a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle Autorità nazionali competenti e previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate.

È inoltre prevista ai **commi 2 e 3** la possibilità di istituire spazi di sperimentazione a livello regionale o locale o in cooperazione con le Autorità competenti di altri Stati membri. L'istituzione, la gestione e il funzionamento in tali spazi sono definiti con i decreti di cui al comma 1, con il coinvolgimento della Conferenza Unificata ai fini del necessario coordinamento istituzionale.

Il **comma 4** ha lo scopo di chiarire, con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari, il rapporto tra lo Spazio di

sperimentazione italiano per l'IA di cui all'articolo 26 del decreto e la sperimentazione FinTech prevista dall'articolo 36, commi 2-*bis* e ss. del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34. In questo caso, il comma 4 chiarisce che la sperimentazione di tali sistemi di IA può avvenire, a seconda della natura e della finalità della stessa, sia all'interno dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA sia della sandbox finanziaria. In particolare, rispetto ad un sistema di IA innovativo destinato al settore finanziario, l'istituto finanziario potrà ricorrere anche allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA al fine di facilitare lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di tali sistemi rispetto ai requisiti del regolamento IA. In tali casi, alle riunioni del Gruppo operativo parteciperanno anche le Autorità del settore finanziario per i profili di competenza. In ogni caso, per garantire una risposta uniforme rispetto ai sistemi di IA innovativi destinati al settore finanziario, saranno definite opportune modalità di coordinamento e cooperazione tra le due forme di sperimentazione all'interno del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al **comma 5**; tale comma rinvia, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, d'intesa con le autorità del settore finanziario e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di collaborazione e di coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA e la sperimentazione FinTech.

L'**articolo 31** (*“Esiti della sperimentazione normativa per l'IA”*), disciplina gli adempimenti legati agli esiti della sperimentazione normativa per l'IA. Al riguardo, esso prevede che le autorità nazionali competenti presentino delle relazioni annuali all'ufficio per l'IA, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 16. Tali relazioni sono trasmesse dalle autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, per il tramite del Comitato di coordinamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche al fine di valutare opportuni interventi di revisione normativa a seguito degli esiti della sperimentazione.

L'**articolo 32** (*“Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82”*) introduce alcune modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, in un'ottica di armonizzazione della legge istitutiva dell'ACN con le nuove disposizione unionali in materia di IA e, in particolare, il **comma 1, lettera a)**, integra le funzioni dell'Agenzia inserendo anche quella di Autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del Regolamento IA e dell'articolo 20 della legge n. 132 del 2025.

Il medesimo articolo 32, al **comma 1, lettera b)** interviene, inoltre, sull'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 82 del 2021, ove le parole: *«ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative»* per sostituirle con le parole: *«nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi di legge»*. La modifica in esame conforma il novero delle fonti di finanziamento dell'Agenzia a tutte le funzioni, in particolare sanzionatorie, ad essa attualmente demandate *ex lege*. In particolare, la proposta di modifica riconduce tra le risorse a disposizione dell'ACN i proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate nell'esercizio di tutte le funzioni che essa svolge ai sensi di legge. La modifica si rende necessaria in quanto, sebbene i poteri sanzionatori dell'Agenzia si estendano attualmente oltre gli ambiti ivi indicati del decreto legislativo n. 138 del 2024 – decreto legislativo NIS, del decreto-legge n. 105 del 2019 – decreto-legge perimetro e del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 82 del 2021, riconduce ancora tra i proventi sanzionatori che costituiscono fonti di finanziamento dell'Agenzia le sole risorse derivanti dall'irrogazione di sanzioni di cui alle norme sopracitate. Con ciò, rappresentando un quadro delle fonti dei proventi parziale in quanto, successivamente all'adozione del decreto-legge n. 82 del 2021, nuove fonti normative hanno attribuito all'Agenzia specifici poteri di irrogazione delle sanzioni, tra cui anche il presente decreto legislativo. Alla luce di quanto sopra, si rende opportuno inserire un rinvio mobile

che consenta di adeguare automaticamente l'articolo 11, comma 2, lettera f), del d.l. n. 82 del 2021 al progressivo ampliamento, da parte del Legislatore, dei poteri sanzionatori dell'Agenzia.

L'**articolo 33** (*"Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34"*) prevede l'inclusione dell'ACN tra i membri permanenti del Comitato FinTech di cui all'articolo 36, comma 2-octies del citato decreto-legge. Tale modifica di coordinamento si rende necessaria atteso che il Comitato FinTech, la cui segreteria tecnica è istituita presso il Dipartimento del Tesoro, funge da cabina di regia e da spazio di coordinamento delle attività di sperimentazione svolte nell'ambito della sperimentazione FinTech.

L'**articolo 34** (*"Protezione dei dati e riservatezza"*) precisa, in linea con le previsioni vigenti, che le forme di coordinamento operativo e informativo, nonché gli scambi di informazione disciplinati con appositi accordi e protocolli d'intesa previsti dal presente decreto avvengono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Il **Capo III** disciplina l'intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione e si compone di 14 articoli (**da 35 a 48**).

L'**articolo 35** (*"Formazione degli studenti in materia di IA"*) dà attuazione all'articolo 24, comma 2, lettera g), della legge n. 132 del 2025. La sfida dell'intelligenza artificiale, se affrontata con responsabilità e lungimiranza, può costituire un'opportunità formativa di rilievo. Tale opportunità può essere pienamente valorizzata nella misura in cui la scuola continui a perseguire la propria missione educativa, orientata allo sviluppo della consapevolezza, del pensiero critico e della cittadinanza attiva.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 1** - in coerenza con le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica adottate con decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, e nel quadro della legge 20 agosto 2019, n. 92 - prevede che le istituzioni scolastiche possano promuovere attività formative in materia di intelligenza artificiale anche nell'ambito dell'educazione civica. La disposizione è volta a integrare la riflessione sull'intelligenza artificiale nell'insegnamento dell'educazione civica, in coerenza con gli obiettivi dell'educazione alla cittadinanza digitale che costituisce uno dei nuclei concettuali che caratterizzano l'insegnamento dell'educazione civica (Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale). In tale prospettiva, l'intervento mira a promuovere la consapevolezza delle implicazioni civiche dell'intelligenza artificiale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali, alla protezione dei dati personali, ai principi di equità e non discriminazione, nonché alla partecipazione informata e responsabile alla vita sociale e democratica.

La trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica e l'impatto dei processi di automazione e dell'intelligenza artificiale sul tessuto produttivo e sociale impongono un rafforzamento delle competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche e artistiche nei percorsi di istruzione. In tale contesto, il potenziamento delle discipline *STEAM* nei curricula scolastici costituisce leva strategica per la formazione di studentesse e studenti capaci di operare in ambienti complessi, interdisciplinari e ad alta intensità tecnologica, sviluppando pensiero critico, creatività e capacità di *problem solving*. Le proposte in esame, pertanto, sono finalizzate a promuovere un paradigma educativo innovativo, coerente con le esigenze di sviluppo, competitività e sostenibilità del Paese, idoneo a preparare le nuove generazioni alle sfide scientifiche e tecnologiche del futuro.

Il **comma 2** prevede che le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia e in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), possano promuovere nei curricoli moduli formativi volti al potenziamento delle competenze STEAM, anche attraverso i percorsi di formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784-*octies* della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale nella didattica è orientata a incentivare creatività, innovazione e capacità di risoluzione dei problemi, nonché a favorire l'acquisizione di competenze spendibili nei settori dell'innovazione digitale. La previsione valorizza l'interdisciplinarietà propria dell'approccio STEAM, promuovendo la connessione tra saperi scientifici e dimensione espressiva, creativa e progettuale.

Il **comma 3** dispone che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda all'aggiornamento delle Linee guida per le discipline STEM, adottate con decreto ministeriale n. 184 del 15 settembre 2023, al fine di assicurare coerenza metodologica e scientifica nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle discipline scientifiche. Tale aggiornamento risponde all'esigenza di adeguare i riferimenti didattici ai rapidi mutamenti dell'ecosistema digitale e tecnologico, garantendo al contempo continuità e qualità dell'azione educativa.

comma 4 La norma stabilisce che, nell'ambito delle iniziative previste dal presente articolo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contribuisca, per quanto di competenza, all'analisi dei fabbisogni professionali e delle competenze emergenti connesse alle discipline STEAM e all'intelligenza artificiale, anche ai fini dell'orientamento informato degli studenti e del raccordo con i percorsi di formazione tecnica superiore, professionale e continua.

L'obiettivo è rafforzare la capacità del sistema formativo di adeguarsi ai fabbisogni del mercato del lavoro e favorire l'orientamento consapevole degli studenti, senza introdurre nuovi strumenti finanziari o trasferimenti obbligatori.

Il **comma 5** rafforza il ruolo dell'orientamento scolastico quale strumento essenziale per accompagnare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado verso scelte consapevoli in materia di percorsi di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento agli ambiti STEAM, in considerazione della crescente rilevanza strategica di tali competenze nei contesti accademici e professionali contemporanei. In coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche sono chiamate ad adottare specifiche iniziative di orientamento - anche nell'ambito della progettazione dei moduli di orientamento formativo - volte a rafforzare competenze disciplinari e trasversali, valorizzare attitudini e talenti individuali e contrastare fenomeni di dispersione o disallineamento tra percorsi di studio e prospettive formative e professionali. La disposizione demanda inoltre al Ministero dell'istruzione e del merito l'aggiornamento delle Linee guida per l'orientamento, adottate con decreto ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022, al fine di assicurarne la coerenza con l'evoluzione dei contesti tecnologici e scientifici.

La disposizione di cui al **comma 6** definisce la cornice normativa per l'aggiornamento delle Indicazioni nazionali per i licei, prevedendo l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei curricoli scolastici, in coerenza con la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*".

Al riguardo, si precisa che le Indicazioni nazionali per i licei costituiscono il documento di riferimento per la progettazione curricolare delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, alle quali le medesime istituzioni sono tenute ad attenersi, in quanto espressione della competenza statale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativa alla definizione degli obiettivi generali del processo formativo e degli

obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento alle competenze degli studenti e alle discipline costituenti la quota nazionale dei curricula.

Le Indicazioni nazionali per i licei attualmente vigenti risalgono al 2010. Il tempo trascorso dalla loro emanazione, unitamente alle profonde trasformazioni intervenute nei contesti sociale, culturale, economico e tecnologico, rende necessaria una revisione organica dei relativi contenuti. In particolare, esse risultano antecedenti alla diffusione pervasiva delle tecnologie digitali avanzate e dell'intelligenza artificiale generativa, nonché non pienamente allineate ai più recenti quadri europei di riferimento in materia di competenze, quali *DigComp 2.2* e *GreenComp*.

La disposizione sottolinea, pertanto, l'importanza dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei curricula scolastici, sia quale oggetto di apprendimento sia quale risorsa metodologico-didattica a supporto dei processi educativi. In tale prospettiva, essa concorre allo sviluppo, da parte degli studenti, di competenze per un uso consapevole, critico, responsabile ed eticamente orientato degli strumenti di intelligenza artificiale generativa. L'integrazione dell'intelligenza artificiale è prevista secondo un approccio interdisciplinare e trasversale, in coerenza con l'impianto culturale unitario del curriculum liceale.

La disposizione richiama, altresì, lo strumento normativo mediante il quale sono adottate le Indicazioni nazionali per i licei, individuato nell'articolo 13, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Per le medesime finalità, l'aggiornamento delle Indicazioni nazionali relative al liceo scientifico a indirizzo sportivo e al liceo del Made in Italy è disposto ai sensi della medesima previsione, assicurando la ricomposizione delle Indicazioni nazionali in un testo unitario riferito a tutti gli indirizzi liceali.

L'**articolo 36** ("*Emergenza educativa relativa all'uso dei social e dell'intelligenza artificiale*") si inserisce nell'ambito delle politiche educative finalizzate alla tutela del benessere degli studenti nell'ambiente digitale, con particolare riferimento alla progressiva diffusione e pervasività dei social media e delle piattaforme di comunicazione e condivisione di contenuti multimediali.

Negli ultimi anni è emersa l'esigenza di affrontare una crescente emergenza educativa, connessa all'utilizzo sempre più precoce, intenso e spesso non consapevole dei social media da parte dei minori. In tale contesto, si rende necessario rafforzare il ruolo della scuola quale presidio fondamentale di prevenzione, promozione della consapevolezza e tutela dei minori nello spazio digitale. Il fenomeno è associato, secondo le più recenti evidenze pedagogiche e psicologiche, a rischi significativi, tra cui la riduzione della capacità di attenzione, l'alterazione delle dinamiche relazionali, l'esposizione a contenuti inappropriati, nonché l'insorgenza di forme di dipendenza comportamentale e di fragilità sul piano del benessere psicologico ed emotivo. A tali criticità si aggiunge la crescente interazione degli studenti con ambienti digitali e relazionali basati su sistemi di intelligenza artificiale, i quali, se non adeguatamente mediati sul piano educativo e formativo, possono incidere sui processi di sviluppo identitario e relazionale in età evolutiva.

In tale quadro, il **comma 1** prevede l'attivazione da parte del Ministero dell'Istruzione, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, di un piano di formazione rivolto al personale docente, quale leva strategica per rafforzare la capacità del sistema scolastico di prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti. La formazione dei docenti, finalizzata a sostenere, nell'ambito dell'innovazione metodologica nei processi di insegnamento e apprendimento, lo sviluppo di competenze per la trattazione dei temi relativi all'uso dei social media e delle piattaforme digitali, è individuata come strumento essenziale per la progettazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica e del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), di azioni educative rivolte agli studenti,

anche con il coinvolgimento delle famiglie, finalizzate a ridurre l'impatto negativo dell'uso dei social media sul benessere complessivo della persona in età evolutiva e a rafforzare le competenze di cittadinanza digitale. Il riferimento al PTOF consente di collocare tali interventi all'interno della progettualità complessiva delle istituzioni scolastiche. Detto piano, infatti, rappresenta il documento strategico che delinea l'identità progettuale delle scuole rendendo esplicite le scelte didattiche curriculari ed extracurricolari. All'interno dello stesso, le attività educative previste dalla disposizione in esame possono trovare attuazione negli ambiti deliberati dal collegio dei docenti, vale dire le attività curriculari, extracurricolari o di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa. Per l'attuazione della disposizione, **al comma 2** è previsto l'utilizzo delle risorse, nel limite di 100 milioni di euro, a valere sul Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021–2027", nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

L'**articolo 37** ("*Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza artificiale*"), in attuazione dell'articolo 24, comma 2, lettera e), della legge n. 132 del 2025, muove dall'esigenza di definire una cornice valoriale, metodologica e organizzativa idonea ad accompagnare l'introduzione strutturale dell'intelligenza artificiale nel sistema educativo e formativo. In tale prospettiva, la formazione assume carattere strategico e costituisce presupposto imprescindibile per un'integrazione consapevole e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione.

Nel dettaglio, il **comma 1** demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione della formazione, iniziale e in servizio, rivolta al personale docente delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti CPIA.

Il **comma 2** individua obiettivi puntuali, volti ad assicurare un aggiornamento qualificato dei livelli di padronanza dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo all'uso consapevole, responsabile ed etico dell'intelligenza artificiale generativa nella pratica professionale. La formazione è altresì orientata allo sviluppo, in una prospettiva antropocentrica, di competenze digitali avanzate coerenti con il quadro europeo delle competenze digitali, con specifica attenzione alla valutazione critica delle informazioni digitali, alla sicurezza, alla tutela della *privacy* e dell'identità digitale, all'interoperabilità dei dati e alla sostenibilità delle pratiche tecnologiche. Particolare rilievo assume, inoltre, la capacità di progettare attività didattiche innovative, nonché sistemi di valutazione e certificazione di competenze multiple e interconnesse nell'ambito dell'educazione digitale.

Il **comma 3** integra tale impianto, prevedendo che il medesimo decreto definisca anche criteri e interventi volti a promuovere l'alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di competenze trasversali connesse all'intelligenza artificiale negli studenti, inclusa la comprensione dei principi di funzionamento, delle potenzialità e dei limiti dei sistemi algoritmici. La disposizione intende rendere la conoscenza dei sistemi di intelligenza artificiale e la capacità di interagirvi in modo etico, trasparente e responsabile parte integrante della competenza digitale. Sono altresì previsti interventi diretti a ridurre il divario digitale e a garantire pari opportunità di accesso alle competenze emergenti, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio socioeconomico o con bisogni educativi speciali. Specifico rilievo è attribuito allo sviluppo, negli studenti, di capacità di analisi critica dei contenuti generati o elaborati mediante sistemi di intelligenza artificiale, al fine di contrastare fenomeni di disinformazione, manipolazione e dipendenza tecnologica.

Il **comma 4** stabilisce che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, continuano ad applicarsi le Linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con

decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025, assicurando così continuità regolativa e coerenza nell'attuazione delle misure.

Il **comma 5** completa il quadro delle disposizioni di attuazione della delega con riguardo alla formazione, con una previsione specifica riguardante il sistema regionale di istruzione e formazione professionale. In particolare, la disposizione invita le Regioni a favorire, nell'esercizio delle proprie competenze in materia e nell'organizzazione del servizio di istruzione e formazione professionale, l'ampliamento dell'offerta formativa, inserendo moduli finalizzati alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi. In particolare, si prevede che gli Uffici scolastici regionali possano promuovere l'istituzione di comitati tecnico-etici territoriali, operanti mediante reti di istituzioni scolastiche del medesimo ambito, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, supporto alla sperimentazione didattica e presidio dei profili connessi alla protezione dei dati e alla tutela dei diritti fondamentali. Tali organismi sono finalizzati a promuovere un monitoraggio dell'impiego dell'intelligenza artificiale nelle attività didattiche innovative, ad assicurare la formazione continua del personale docente, favorendone la partecipazione effettiva, nonché a promuovere l'adeguamento del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento d'istituto al fine di includervi regole condivise sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto scolastico. La previsione non introduce nuovi livelli burocratici, ma configura un luogo stabile di raccordo e accompagnamento, volto a sostenere in modo coordinato e responsabile l'attuazione dell'intelligenza artificiale nel sistema nazionale di istruzione.

Il **comma 6** statuisce che per la partecipazione ai comitati tecnico-etico territoriali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 7**. prevede che le Regioni, nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio, possano favorire l'ampliamento dell'offerta formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi. Si tratta di iniziative che alcune regioni hanno già intrapreso (cfr., ad esempio, Toscana, L.R. 9/12/2024, n. 57; Puglia, L.R. 14/04/2025, n. 4, art. 10; Friuli-Venezia Giulia, L.R. 14/11/2025, n. 14, art. 14; Calabria, L.R. 02/02/2026, n. 4, art. 3; Sardegna, L.R. 12/03/2026, n. 6, artt. 14 e 15) e che auspicabilmente saranno estese così da garantire anche a coloro che scelgono percorsi di formazione professionale competenze per un uso consapevole, critico, responsabile ed eticamente orientato degli strumenti di intelligenza artificiale.

L'**articolo 38** (*Alfabetizzazione degli adulti all' utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale*) dà attuazione all'articolo 24, comma 2, lettera e), della legge 23 settembre 2025, n. 132, promuovendo interventi strutturati di alfabetizzazione e formazione degli adulti in materia di sistemi di intelligenza artificiale.

In particolare, il **comma 1** attribuisce ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) il compito di attivare, nell'esercizio della propria autonomia, percorsi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze, sia teoriche sia operative, relative all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Tali percorsi prevedono la valorizzazione delle competenze comunque acquisite in contesti non formali e informali, attraverso specifiche modalità di accertamento in ingresso, nonché la definizione di criteri per il riconoscimento delle competenze

maturate al termine delle attività formative, in coerenza con l'ordinamento dell'istruzione degli adulti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. La previsione risponde altresì all'esigenza di sostenere i processi di aggiornamento e riqualificazione professionale, favorendo l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Il **comma 2** individua le finalità dei percorsi, orientati allo sviluppo di competenze in materia di intelligenza artificiale per un utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei relativi sistemi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente. Le iniziative formative sono realizzate mediante metodologie didattiche partecipative, attività laboratoriali e compiti di realtà, intesi quali attività didattiche strutturate che richiedono agli studenti adulti di applicare conoscenze, abilità e competenze a situazioni concrete e significative, riconducibili ai contesti di vita personale, sociale e lavorativa. Tali attività, caratterizzate da un elevato livello di integrazione tra dimensione teorica e operativa, sono volte a sviluppare capacità di *problem solving*, pensiero critico, autonomia decisionale e assunzione responsabile delle scelte nell'impiego delle tecnologie, in coerenza con le esigenze di cittadinanza attiva e di occupabilità. È altresì previsto l'impiego di piattaforme e strumenti digitali basati su sistemi di intelligenza artificiale, al fine di promuovere percorsi di apprendimento personalizzati, calibrati sui ritmi, sugli stili cognitivi e sui bisogni formativi dell'utenza adulta.

Il **comma 3** prevede la possibilità per i CPIA di stipulare accordi o convenzioni con enti locali, altri soggetti pubblici e privati e con strutture formative accreditate dalle Regioni, in coerenza con programmi e quadri di riferimento europei in materia di alfabetizzazione e competenze sull'intelligenza artificiale. Tale previsione intende rafforzare l'integrazione territoriale dell'offerta formativa e promuovere modelli didattici condivisi, nel rispetto del riparto di competenze tra i soggetti coinvolti. In questa prospettiva, la dimensione di rete assume carattere strategico, quale strumento di condivisione di risorse professionali e strumentali e di sviluppo di soluzioni organizzative innovative. I CPIA possono, inoltre, avvalersi dei Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo (CRRS&S), quali strutture di riferimento per l'innovazione metodologica dell'istruzione degli adulti, anche con riguardo alla progettazione didattica, alla formazione del personale e allo sviluppo di piattaforme per la formazione a distanza.

La norma di cui al **comma 4** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le Regioni, assicuri l'integrazione delle competenze acquisite nei CPIA nei sistemi informativi nazionali a supporto dell'orientamento, della certificazione delle competenze e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'interoperabilità con le piattaforme digitali nazionali dedicate alla formazione e alle competenze. L'obiettivo è rafforzare il raccordo tra i percorsi formativi dei CPIA e le politiche attive del lavoro.

All'articolo 39 (*Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano*) il **comma 1** attribuisce al Ministro per la PA il compito di indirizzare e coordinare le politiche di reclutamento, di formazione di base, di formazione continua, di riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti pubblici. Il **comma 2** disciplina, sempre nell'ambito dei compiti di cui al comma 1, l'avvalimento del Ministro per la PA della SNA, nonché, in regime convenzionale, di collaborazioni con università, enti di ricerca e con istituzioni di alta formazione, al fine di assicurare un efficiente trasferimento di conoscenze, la costruzione di competenze digitali avanzate e un supporto specialistico alle sperimentazioni e alle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale nelle PA.

L'articolo 40 (*Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale*) introduce specifiche garanzie a tutela dei lavoratori nell'ambito dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali che incidono sul rapporto di lavoro, in coerenza con il quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati personali e di regolamentazione dell'intelligenza artificiale.

Il **comma 1** stabilisce il principio secondo cui le decisioni concernenti la costituzione, la modificazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari, non possono essere adottate esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato effettuato mediante sistemi di intelligenza artificiale. La norma si pone in continuità con le garanzie previste dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e con la disciplina nazionale, in particolare con i principi stabiliti dall'articolo 11 della legge 132 del 2025.

A tal fine viene espressamente previsto che la decisione finale sia sempre riservata a una persona fisica dotata dei necessari poteri decisionali, che possa riesaminare i presupposti della valutazione algoritmica e discostarsi, ove necessario, dall'esito elaborato dal sistema, fornendo adeguata motivazione.

Il **comma 2** afferma che l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale deve avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore, nonché del principio di non discriminazione.

Il **comma 3** disciplina gli obblighi informativi e i diritti di trasparenza riconosciuti al lavoratore. In particolare, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere, prima dell'avvio del trattamento, agli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente. Viene, inoltre, riconosciuto al lavoratore il diritto di ottenere, su richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica che eserciti un potere effettivo e autonomo, una spiegazione intelligibile della decisione che lo riguarda. Tale spiegazione deve consentire di comprendere il ruolo eventualmente svolto dal sistema di intelligenza artificiale nel processo decisionale e i principali parametri utilizzati ai fini della valutazione.

La norma intende garantire un adeguato livello di trasparenza e comprensibilità delle decisioni assistite da sistemi algoritmici, evitando che il lavoratore si trovi di fronte a decisioni opache o prive di motivazione effettivamente conoscibile. Restano impregiudicati i diritti riconosciuti dal GDPR, tra cui il diritto di accesso ai dati personali e le ulteriori prerogative previste dagli articoli 13, 15 e 22 del medesimo regolamento.

Il **comma 4** stabilisce, infine, la nullità del licenziamento intimato in violazione del divieto di decisione esclusivamente automatizzata previsto dal comma 1.

Trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale e di principio, volta a definire garanzie procedurali e diritti di trasparenza nell'ambito di rapporti tra soggetti privati nonché modalità di

esercizio di poteri e obblighi già gravanti sui soggetti interessati nell'ambito del vigente quadro normativo, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli articoli 41, 42 e 43 riguardano l'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 2, lettere e) e f), vista anche la particolare contiguità tematica, si è ipotizzata la formulazione di disposizioni raccolte in un unico articolo, mentre per le lettere i) e l) si sono ipotizzate disposizioni distinte.

L'**articolo 41** (*Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM*) riguarda le attività di alfabetizzazione e formazione. Si identifica il sistema delle istituzioni dell'istruzione superiore e della ricerca quale interlocutore primario per la realizzazione dei percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nonché per l'alfabetizzazione e la formazione dei professionisti.

La proposta promuove il supporto di professori, ricercatori e tecnologi alle attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione scientifica diretta a favorire una comprensione diffusa e consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle tecnologie di intelligenza artificiale, nonché che questi ultimi possano collaborare alle attività di alfabetizzazione e formazione rivolte ai professionisti da ordini professionali, imprese e soggetti no profit, sulla base di accordi con l'istituzione di afferenza.

Si dispone, in fine, che le attività di cui al presente articolo svolte da professori, ricercatori e tecnologi costituiscono elemento di valutazione della carriera scientifica e didattica.

L'**articolo 42** (*Integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy*) disciplina le modalità di integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore. La disposizione è in continuità e coerenza con la Riforma 1.5 (Classi di laurea) della Missione 4, Componente 1, del PNRR, che assicura maggiori margini di flessibilità interdisciplinare all'autonomia didattica delle università. Si definiscono, in coerenza con l'autonomia delle istituzioni dell'istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca, i termini dell'obbligo, previsto dalla legge di delega di assicurare la presenza di contenuti specifici minimi e si introduce, altresì, un meccanismo di monitoraggio e verifica ex post.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che le istituzioni, nell'ambito della loro autonomia didattica, promuovano, in coerenza con i profili del corso e con gli sbocchi occupazionali, integrazioni interdisciplinari per garantire la comprensione tecnica, l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, e la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni.

Le attività formative, ai sensi del **comma 2**, dovranno prevedere, in coerenza con il profilo culturale e professionale, una comprensione integrata dei profili tecnici, giuridici ed etici relativi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. È, dunque, lasciata all'autonomia didattica l'integrazione che deve tenere conto delle caratteristiche del corso di studio al fine di assicurare, in via generale e al di fuori di corsi specialistici per figure professionali specifiche, l'integrazione nei corsi di contenuti minimi indicati dal **comma 3**.

I contenuti elencati nella disposizione sono individuati dal punto di vista funzionale, cioè in termini di risultati di apprendimento attesi dalle attività formative, e non come un elenco di nozioni da trasmettere in modo meramente descrittivo. La scelta rispecchia l'idea di lasciare all'autonomia

didattica la definizione dei contenuti da calibrare in relazione alle caratteristiche del corso e agli sbocchi professionali previsti. Lo stesso approccio è seguito con il **comma 4**, che individua, in maniera flessibile, diverse modalità, attraverso le quali la formazione potrebbe essere erogata. Tra queste sono previste anche attività laboratoriali interdisciplinari che coinvolgono studenti provenienti da differenti percorsi di studio, al fine di simulare contesti professionali nei quali è richiesta l'interazione tra profili con competenze eterogenee.

Il **comma 5** introduce un'azione di monitoraggio annuale sull'attuazione dell'articolo nelle università e nelle istituzioni AFAM, anche utilizzando i dati raccolti nelle attività nazionali di valutazione, di assicurazione della qualità e di accreditamento (sistema AVA) di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. L'attività di monitoraggio è condotta secondo metodologie coerenti con gli *Standards and Guidelines for Quality Assurance* (ESG) e con le attività di collaborazione intergovernativa previste nell'ambito del processo di Bologna, anche al fine di assicurare la comparabilità internazionale dei risultati formativi. Tale impostazione persegue una duplice finalità: da un lato, verificare l'effettiva integrazione delle competenze in intelligenza artificiale nei percorsi formativi a livello nazionale; dall'altro, posizionare il sistema universitario italiano come protagonista attivo del dibattito europeo sulle competenze digitali, contribuendo con dati strutturati al confronto internazionale.

Il **comma 6** demanda ad un decreto ministeriale, previo parere dell'ANVUR, la definizione degli indicatori di monitoraggio (quantitativi e qualitativi), delle modalità operative in formato compatibile con i sistemi informativi europei dell'istruzione superiore (ETER, EQAR Database), dei criteri di valorizzazione nell'ambito delle politiche di incentivazione (collegamento con la quota premiale del FFO e con le risorse per la programmazione strategica), e delle forme di partecipazione ai gruppi di lavoro europei (Bologna *Follow-Up Group*, tavoli tecnici della Commissione europea).

Il collegamento tra i risultati del monitoraggio e le politiche di incentivazione trasforma la verifica da mero adempimento burocratico a leva di *policy effectiveness*, orientando le risorse verso le istituzioni più virtuose e stimolando un processo di miglioramento continuo attraverso lo scambio di buone pratiche. L'insieme delle disposizioni è pienamente coerente con l'obiettivo n. 4 della Comunicazione della Commissione europea “Piano d'azione per il continente dell'IA” COM(2025) 165 del 9 aprile 2025, che promuove lo sviluppo di competenze in intelligenza artificiale attraverso la modernizzazione dell'istruzione superiore e il rafforzamento della cooperazione tra Stati membri nell'ambito del Processo di Bologna, nonché con il *Digital Education Action Plan 2021-2027* e la *European Skills Agenda*, che identificano le competenze in IA come prioritarie per la competitività europea.

Il **comma 7** è volto a rafforzare la missione degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), fondata sull'integrazione strutturale tra formazione, innovazione e fabbisogni del sistema produttivo, in coerenza con l'obiettivo di formare figure professionali in grado di operare in modo consapevole e qualificato in contesti ad alta intensità tecnologica, nei quali l'intelligenza artificiale assume un ruolo sempre più pervasivo nei processi produttivi, organizzativi e decisionali. In particolare, si individuano, in via prioritaria, gli ITS *Academy* afferenti all'Area tecnologica “*Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati*” quali laboratori di innovazione applicata, capaci di intercettare e anticipare l'evoluzione delle tecnologie emergenti e di tradurle in competenze tecnico-professionali immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, al fine di sostenere e accelerare i processi di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione tecnologica del sistema produttivo, anche in raccordo con le politiche attive del lavoro e i sistemi nazionali di analisi dei fabbisogni professionali coordinati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale

prospettiva, la disposizione valorizza il ruolo degli ITS *Academy* nella formazione di professionisti in grado non solo di utilizzare e sviluppare soluzioni basate su modelli predittivi, sistemi conversazionali e modelli linguistici di grandi dimensioni, anche a supporto dei processi decisionali, ma altresì di interpretarne criticamente i risultati, comprenderne i limiti e i rischi applicativi, nonché valutarne le implicazioni giuridiche, etiche e regolatorie, in coerenza con il quadro normativo europeo vigente in materia di intelligenza artificiale.

L'**articolo 43** (*Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy*) è volto a dare attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alla lettera l), che richiedono di disciplinare modalità di collaborazione con le Autorità di riferimento che possano valorizzare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte da università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM.

In particolare, il **comma 1** ha lo scopo di stimolare le collaborazioni tra il sistema della formazione superiore e della ricerca e le imprese per lo sviluppo di competenze in materia di IA al di fuori dall'ambito di applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale (art. 2 par. 6).

Il **comma 2**, al fine di incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione con le Autorità di cui all'articolo 20 della legge n. 132 del 2025, autorizza università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM, a stipulare con le stesse accordi finalizzati alla promozione e utilizzo di spazi di sperimentazione normativa, come disciplinati dall'articolo 57 del Regolamento sull'intelligenza artificiale, e per la formazione del personale. La previsione consente in maniera flessibile di dare attuazione ai punti 1 e 2 del principio di delega di cui alla lettera l).

La disposizione riprende un'analoga previsione, contenuta nell'articolo 36, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, che favorisce la collaborazione con il sistema dell'università e della ricerca per l'istituzione e la gestione di spazi di sperimentazione normativa nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

Il **comma 3** prevede una particolare figura di assegnazione temporanea per consentire il trasferimento tecnologico attraverso la mobilità del personale, professori, ricercatori, tecnologi e personale tecnico amministrativo addetto alle attività di ricerca e trasferimento tecnologico, attivabile su richiesta delle Autorità, previo consenso del personale secondo le modalità previste dall'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per un periodo non superiore al periodo stabilito per la sperimentazione e in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni, anche non continuativi.

Il **comma 4** introduce, al fine di incentivare i docenti universitari alla partecipazione a tali progetti, un pacchetto di misure volte a rendere vantaggioso (e sostenibile) il loro coinvolgimento.

Il **comma 5** propone analoghe misure per ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e per il personale delle istituzioni AFAM.

Con il **comma 6** si valorizzano le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico attraverso la possibilità di stipulare convenzioni con le imprese per co-progettare e co-finanziare dottorati di ricerca in materia di intelligenza artificiale e promuovere la creazione di spin-off universitari e di start-up.

Il **comma 7** mira a valorizzare il ruolo degli ITS *Academy* come soggetti strategici per il trasferimento tecnologico, in una logica di innovazione applicata e di rapida diffusione delle tecnologie emergenti, nonché a rafforzare le capacità di *governance* degli stessi attraverso il potenziamento delle attività di collaborazione già esistenti con università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM; a tal fine, il Comitato nazionale ITS *Academy*, di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99, è chiamato

a individuare criteri e modalità di cooperazione istituzionale nonché di supporto e altre iniziative finalizzate a trasferire competenze specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e produttivo, nel pieno rispetto dei limiti e degli obiettivi fissati dalla normativa vigente.

I **commi 8, 9 e 10** sono volti, in attuazione della lettera l) del comma 2 dell'articolo 24, a contribuire all'adempimento dell'obbligo di garantire che gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA dispongano delle risorse adeguate al loro funzionamento, comprese risorse finanziarie e umane (considerando n.138 del Regolamento (UE) 2024/1689).

A tal fine si propone di individuare e costituire dei centri di riferimento per le attività di sperimentazione normativa per l'IA. Non si tratta di istituire nuovi soggetti giuridici ma di individuare risorse umane e strumentali nell'ambito dei soggetti vigilati esistenti. I suddetti centri sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sentite le Autorità di cui all'articolo 20 della legge n.132 del 2025. Una modalità di collaborazione tra sistema della ricerca e istituzioni titolari di funzioni governative di particolare complessità sperimentata con successo con i centri di competenza che operano nel sistema della protezione civile.

Si tratta di un modello amministrativo particolarmente adatto per dare attuazione alla lettera l), perché consente di trasformare il richiamo legislativo a università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM in una parte stabile dell'architettura pubblica della sandbox, invece che in collaborazioni occasionali.

Le disposizioni comprendono anche consorzi universitari e fondazioni a controllo pubblico che svolgono attività di ricerca e trasferimento tecnologico che pur avendo natura giuridica privata, fanno parte del Sistema di università e della ricerca.

La legge n. 132/2025, infatti, orienta la delega proprio verso il coinvolgimento del sistema della formazione superiore e della ricerca nella promozione, realizzazione e utilizzo degli spazi di sperimentazione normativa. Occorre evidenziare che nel modello protezione civile i centri di competenza, attualmente non sostituiscono l'autorità pubblica, ma diventano una rete qualificata di soggetti titolari di conoscenze, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici, selezionati per ambiti di specializzazione e messi stabilmente a disposizione del sistema pubblico. È esattamente il tipo di soluzione che serve anche per le sandbox IA, dove l'Autorità competente deve restare pubblica, ma ha bisogno di capacità tecnico-scientifiche diffuse e accreditate.

L'**articolo 44** (*Formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia*) raccorda la formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia — già prevista dall'articolo 15, comma 4, della legge n. 132 del 2025 — con gli obblighi di alfabetizzazione derivanti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689, direttamente applicabile al Ministero quale *deployer* dei sistemi impiegati negli uffici giudiziari.

Il **comma 1** specifica i contenuti dei percorsi formativi, articolandoli in profili tecnici — inclusivi delle tecniche di interrogazione e istruzione dei sistemi e dei profili di cibersicurezza — giuridici e di impatto sull'organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone.

Il **comma 2** introduce il principio di differenziazione dei percorsi in relazione alle funzioni esercitate e al livello di rischio dei sistemi, in attuazione dell'articolo 4 del regolamento, e quello di aggiornamento periodico.

Il **comma 3** estende i percorsi alle competenze per la sorveglianza umana prevista dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento, ove i sistemi impiegati siano classificati ad alto rischio.

Il **comma 4** preserva l'assetto di competenze disegnato dall'articolo 15, comma 4, della legge n. 132 distinguendo il canale della Scuola superiore della magistratura per i magistrati dalla competenza ministeriale diretta per il restante personale.

La disposizione non introduce obblighi ulteriori rispetto al regolamento europeo e non configura *gold-plating*: integra sul piano contenutistico una previsione già vigente, specificando i profili formativi necessari all'adempimento degli obblighi europei derivanti dal regolamento IA nel settore della giustizia.

L'**articolo 45** (*Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni*) attua la delega di cui all'articolo 24, comma 2, lettera f), della legge n. 132 del 2025, introducendo l'obbligo per gli ordini professionali di includere nella formazione iniziale e continua percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il **comma 1** stabilisce il principio generale. Il **comma 2** ne articola i contenuti in tre profili: tecnico, giuridico e deontologico. Quest'ultimo, in particolare, è calibrato sulle specificità delle professioni regolamentate e comprende le responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi, gli obblighi informativi verso il cliente e il rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 132 del 2025.

Il **comma 3** prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, rinviando al comma 5 per la determinazione dei contenuti e delle modalità.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, relative ai corsi di formazione professionale iniziale e continua svolti dagli ordini professionali in materia di intelligenza artificiale, si applichino anche ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per le professioni non regolamentate, ove vengano in rilievo, in relazione al settore di attività e alle peculiarità dell'attività professionale temi legati all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il **comma 5** fissa in sei mesi il termine per l'adeguamento dei regolamenti e degli atti organizzativi in materia di formazione da parte dei consigli nazionali, nel rispetto delle procedure di settore, ivi compresa l'acquisizione del parere o dell'approvazione dell'autorità vigilante ove prevista. Per le professioni forensi, ciò comporta l'intervento del Ministro della giustizia secondo le modalità previste dalla legge n. 247 del 2012 e dal regolamento del Consiglio nazionale forense in materia di formazione continua. Il medesimo comma 5 dispone, tra l'altro, che le forme aggregative delle associazioni, di cui al comma 4, anche per il tramite delle associazioni professionali che le costituiscono, rendano conoscibili i percorsi formativi e le modalità per l'accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 4 del 2013, quanto all'obbligo di rendere conoscibili elementi informativi che presentano utilità per il consumatore.

Il **comma 6** disciplina le professioni sanitarie con un meccanismo distinto, rinviando a un accordo in Conferenza permanente Stato-Regioni per l'inclusione dei percorsi nei programmi ECM, entro il medesimo termine di sei mesi.

La disposizione non configura *gold-plating*: l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone l'alfabetizzazione al personale che opera con sistemi di intelligenza artificiale, e la lettera f) della delega espressamente richiede la previsione di percorsi formativi da parte degli ordini professionali. L'articolo si limita a tradurre tali obblighi nel sistema della formazione professionale italiana, rispettandone l'articolazione istituzionale.

L'**articolo 46** (*Norme in materia di equo compenso*) attua la delega di cui all'articolo 24, comma 2, lettera f), della legge n. 132 del 2025, nella parte in cui prevede la garanzia dell'equo compenso per le prestazioni professionali che comportano l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Il **comma 1** stabilisce il principio secondo cui l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale può comportare una modulazione dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49. La modulazione è ancorata alla classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale impiegato ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689: ciò riflette la considerazione che l'impiego di sistemi a rischio più elevato richiede al professionista competenze aggiuntive, attività di verifica e sorveglianza più onerose e una maggiore assunzione di responsabilità, che giustificano un adeguamento del compenso. La norma configura la maggiorazione come possibilità («può comportare»), non come automatismo: la modulazione in concreto è rimessa ai decreti parametrici di cui al comma 2, che potranno graduare l'incidenza in relazione al tipo di prestazione e alla categoria professionale.

Il **comma 2** prevede l'integrazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dei decreti ministeriali che determinano i parametri per la liquidazione dei compensi professionali. Il riferimento comprende i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 (*parametri* generali per le professioni regolamentate), il decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 (parametri forensi) e i decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 aprile 2023, n. 49, concernente le professioni non organizzate in ordini o collegi (parametri per l'equo compenso). Per le professioni forensi, l'integrazione comporta l'aggiornamento del decreto ministeriale sui parametri di cui al d.m. 55/2014, di diretta competenza del Ministro della giustizia. Il termine di dodici mesi è più ampio di quello previsto dall'articolo 12 per l'adeguamento della formazione, in considerazione della maggiore complessità tecnica dell'operazione — che richiede l'elaborazione di criteri di modulazione parametrica in relazione alla classificazione di rischio — e della necessità di acquisire i pareri degli ordini professionali interessati.

L'**articolo 47** (*Iniziative di alfabetizzazione e formazione nel settore finanziario*) prevede il coinvolgimento del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (cd. Comitato EDUFIN), per la promozione e il coordinamento di misure, anche elaborate dai suoi componenti, atte a sensibilizzare il pubblico circa le opportunità e i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore finanziario. Ai sensi di quanto previsto dal richiamo art. 24-*bis*, comma 10, del decreto-legge n. 237 del 2016, il Comitato EDUFIN organizza la propria attività secondo un piano triennale che delinea operativamente e concretamente le principali iniziative attraverso le quali viene data attuazione alla Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. In tale contesto, il comma 2 dell'articolo 14 prevede che lo stesso Comitato EDUFIN possa individuare obiettivi, programmi e azioni da porre in essere per le suddette finalità nell'ambito del piano triennale di attività.

L'articolo 48 (*Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina -ECM- e della formazione manageriale in sanità*) interviene su due ambiti della formazione in sanità: la formazione continua in medicina, nell'ambito del programma nazionale di Educazione continua in medicina - ECM, e la formazione manageriale rivolta alle figure chiamate a svolgere funzioni di direzione e responsabilità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

L'intervento proposto si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative volte a promuovere percorsi di alfabetizzazione e formazione all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, con specifico riguardo ai profili tecnici, deontologici e giuridici connessi all'impiego di tali tecnologie nel settore sanitario.

La proposta tiene conto della peculiare struttura ordinamentale della formazione in ambito sanitario, caratterizzata dalla presenza di regimi formativi differenziati, ma tra loro complementari. In particolare, essa distingue tra la formazione continua obbligatoria dei professionisti sanitari, ricompresa nel sistema ECM, e la formazione manageriale destinata ai soggetti che accedono o aspirano ad accedere a incarichi di direzione nel Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento alla formazione continua dei professionisti sanitari, si rappresenta che la formazione ECM costituisce un obbligo formativo permanente per i professionisti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali. Essa è disciplinata dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comprende l'aggiornamento professionale con la finalità di assicurare l'adeguamento costante delle conoscenze e delle competenze professionali lungo l'intero arco dell'attività lavorativa. In tale prospettiva, l'inserimento di percorsi formativi dedicati all'alfabetizzazione e all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale risponde all'esigenza di assicurare una preparazione adeguata rispetto a strumenti destinati a incidere in misura crescente sull'attività sanitaria.

Le attività formative ECM sono erogate da soggetti appositamente accreditati, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, con particolare riguardo ai profili strutturali, organizzativi, scientifici e gestionali. La platea dei soggetti accreditabili è ampia e comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aziende sanitarie pubbliche e private, ordini professionali e relative federazioni, università, società scientifiche, enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione, nonché ulteriori soggetti in possesso dei requisiti prescritti.

La *governance* del sistema ECM è affidata alla Commissione nazionale per la formazione continua, prevista dall'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Agenas svolge funzioni di supporto tecnico, amministrativo e gestionale al Programma nazionale ECM e alla medesima Commissione nazionale. Alla luce di tale assetto, la proposta normativa individua nella Commissione nazionale per la formazione continua il soggetto competente a definire, nell'ambito dell'obbligo formativo individuale triennale ECM, una specifica percentuale da destinare ai percorsi formativi concernenti l'alfabetizzazione e la formazione all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riferimento ai profili tecnici, deontologici e giuridici.

Tale scelta appare coerente con la natura obbligatoria e permanente della formazione ECM, nonché con l'esigenza di assicurare una diffusione uniforme e capillare delle competenze di base in materia di intelligenza artificiale tra i professionisti sanitari.

Distinto, ma complementare, è il profilo relativo alla formazione manageriale. Essa risponde all'esigenza di assicurare che i soggetti chiamati a ricoprire incarichi di direzione nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale dispongano di competenze adeguate in materia di sanità pubblica, organizzazione e gestione sanitaria, governo dei processi, programmazione, gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

In tale ambito assume rilievo l'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, il quale prevede, tra i requisiti per l'inserimento nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il possesso dell'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. La medesima disposizione stabilisce che tali corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenas.

Agenas, con decreto del Ministero della salute del 29 marzo 2023, è stata delegata dal Ministero della Salute, in qualità di organismo intermedio, ad attuare il sub-investimento 2.2. c. PNRR "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" per l'attivazione e l'erogazione di un corso di formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management rivolto a 4500 manager e middle manager del Servizio sanitario nazionale.

La previsione proposta, che attribuisce ad Agenas il compito di individuare specifici programmi formativi da inserire nei corsi manageriali, trova pertanto giustificazione nel ruolo già riconosciuto all'Agenzia dalla normativa vigente. Agenas si configura, infatti, quale soggetto di supporto tecnico-istituzionale del Servizio sanitario nazionale e quale organismo di cui le regioni possono avvalersi nell'organizzazione dei corsi di formazione manageriale.

La proposta non altera, dunque, la competenza delle regioni nell'organizzazione e attivazione dei corsi, ma valorizza la funzione di supporto e coordinamento tecnico di Agenas, al fine di assicurare contenuti formativi omogenei e coerenti in materia di intelligenza artificiale.

Agenas, inoltre, in qualità di soggetto attuatore di investimenti PNRR è impegnata nella realizzazione dell'investimento 1.2.2.4 Intelligenza Artificiale, all'interno della Missione 6 Salute Componente 1.

Tale investimento prevede la realizzazione di un'infrastruttura di Intelligenza Artificiale nel contesto dell'erogazione delle cure primarie e dell'assistenza territoriale, in particolare all'interno delle Case di comunità. L'infrastruttura si pone come obiettivo di supportare i professionisti sanitari mediante la predisposizione di suggerimenti non vincolanti diagnostico-terapeutici e relativi alle attività di prevenzione e promozione della salute al fine di migliorare e rendere più efficiente il percorso dell'assistito, con particolare attenzione al paziente con patologia cronica.

In questa prospettiva, la proposta normativa prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali individui specifici programmi formativi in materia di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, da inserire nell'ambito dei corsi di formazione manageriale.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che alle attività di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo schema di decreto legislativo, **per la parte che riguarda informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali concernenti dati, algoritmi e metodi matematici (Capo IV)**, opera in chiave di coordinamento e di completamento sistematico dell'ordinamento interno, in coerenza con la dimensione antropocentrica della legge n. 132 del 2025 e con la direttiva (UE) 2016/943 sui segreti commerciali. La scelta di fondo è quella di valorizzare la disciplina vigente del segreto commerciale (articoli 98 e 99 del codice della proprietà industriale), che opera non attribuisce esclusiva *erga omnes* sull'idea, ma tutela la riservatezza dell'informazione tecnica dotata di valore economico, lasciando impregiudicate la scoperta indipendente, il reverse engineering lecito e la libertà di ricerca.

L'**articolo 49** (*Modifiche al codice della proprietà industriale*) introduce nell'articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, un comma 1-bis che ricomprende espressamente, tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali tutelabili come segreti commerciali, i dati, gli algoritmi e i metodi matematici impiegati per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, fermo restando il vincolo del ricorrere dei tre requisiti già previsti dal comma 1 (segretezza, valore economico, misure ragionevoli di protezione). La norma non crea quindi una protezione automatica né rafforzata, ma chiarisce l'inquadramento sistematico di tali elementi. È inserita, ai soli fini del decreto, una definizione tecnica di "algoritmi e metodi matematici" che comprende le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento e gli ulteriori elementi tecnico-computazionali funzionali allo sviluppo dei sistemi di IA: si tratta di una nozione volutamente aperta e tecnologicamente neutra, idonea ad adeguarsi all'evoluzione scientifica e priva di pretese definitorie di carattere generale.

L'intervento si concentra sugli elementi che afferiscono al *processo* di addestramento – e cioè gli *input* informativi e l'*apparato* tecnico-computazionale che li elabora – e non sui parametri e sui pesi che ne costituiscono il risultato. La scelta non equivale a un disconoscimento della meritevolezza di tutela di tali elementi, che, ove ne ricorrano in concreto i presupposti, restano comunque sussumibili nella nozione generale di informazioni aziendali e tecnico-industriali di cui al comma 1 dell'articolo 98 CPI; essa risponde piuttosto all'esigenza di mantenere l'intervento normativo strettamente aderente all'oggetto della delega, che riguarda l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale e non il loro funzionamento applicativo, evitando al contempo sovrapposizioni con la disciplina dei modelli e delle loro modalità di rilascio.

L'inserimento nell'articolo 98 CPI determina, inoltre, l'automatica applicazione del corredo di tutele sostanziali e processuali già previsto dal codice della proprietà industriale e dalla normativa di derivazione europea: in particolare, le misure cautelari e i rimedi inibitori, risarcitori e restitutori di cui agli articoli 124, 125, 126 e 126-bis del medesimo codice, come adeguati alla direttiva (UE) 2016/943 dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63, nonché le fattispecie sanzionatorie previste dall'articolo 388 del codice penale per la violazione degli ordini del giudice. Si è ritenuto, in tal modo, di introdurre un meccanismo di rinvio sistematico che evita duplicazioni normative e preserva la coerenza dell'ordinamento.

L'**articolo 50** (*Disposizione processuale*) conferma la devoluzione delle controversie alle sezioni specializzate in materia di impresa. La previsione ha natura ricognitiva: l'inclusione, ad opera dell'articolo 2 del presente decreto, della nuova categoria di segreti commerciali nell'articolo 98 del codice della proprietà industriale determina, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera b), del medesimo codice – che richiama unitariamente le controversie in materia di articoli 98 e 99 – la simultanea attrazione, alle sezioni specializzate, sia delle controversie sull'esistenza e sui requisiti del segreto, sia di quelle relative ai correlati atti vietati di cui all'articolo 99. La norma assicura, in funzione di certezza del diritto, la piena visibilità di tale effetto.

Il **Capo V** reca disposizioni finanziarie e si compone di un unico articolo, dedicato clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 51** (*Clausola di invarianza finanziaria*) reca, in stretta aderenza con quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 132/2025, la clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, la sostenibilità delle funzioni attribuite all'ACN è garantita dalla disponibilità presso l'Agenzia di strutture organizzative competenti in materia e, inoltre, i connessi compiti risultano

coerenti con le funzioni già attribuite e regolarmente svolte ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, e, in particolare, del comma 1, lettera r). Invero, l'Agenzia, dalla sua istituzione nel 2021 ad oggi, ha registrato una crescita costante sia in termini di stanziamenti annuali (fissati all'articolo 18 del richiamato decreto-legge istitutivo ed incrementati da successive disposizioni autorizzative) e di personale altamente specializzato. A tale riguardo si rappresenta che la dotazione organica potrà raggiungere, con il DPCM del 29 settembre 2025, le 669 unità di personale già nel corrente anno 2026.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo, composto da **53 articoli suddivisi in 5 Capi**, è adottato ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*» ed è finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 ("Regolamento IA", o anche "AI Act").

Il citato regolamento europeo introduce un quadro normativo uniforme per lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione europea, fondato su un approccio proporzionato al rischio e articolato in relazione alle diverse categorie di sistemi (rischio inaccettabile, alto rischio, rischio limitato, rischio minimo o nullo). Esso demanda agli Stati membri, *inter alia*, la designazione delle autorità competenti e l'adozione delle misure necessarie a garantirne l'effettiva applicazione.

Il decreto in commento disciplina, in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere a), b), c), d), e) f), g), i), l), m) e n) dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 132 del 2025, il sistema nazionale di attuazione dell'AI Act, provvedendo, tra l'altro, a:

- a) attribuire alle autorità designate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento europeo;
- b) definire i meccanismi di coordinamento informativo e operativo;
- c) disciplinare il sistema di notifica e il sistema di vigilanza del mercato;
- d) apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei servizi di pagamento;
- e) introdurre il quadro sanzionatorio nazionale in conformità all'articolo 99 dell'AI Act;
- f) istituire e regolare gli spazi di sperimentazione normativa.

All'adempimento dei compiti e delle funzioni previsti dal presente decreto, le Autorità e le Amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo i rispettivi ordinamenti, come stabilito dal comma 6 del richiamato articolo 24. Le disposizioni del provvedimento non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento, in coerenza con la normativa primaria, reca all'articolo 51 una esplicita clausola di neutralità finanziaria.

A tal fine, l'AgID assicurerà l'espletamento delle nuove funzioni, in quanto omogenee, complementari e coerenti con il perimetro di attività già attribuito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 82 del 2021 e, in particolare, del comma 1, lettera r), con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'idoneità della clausola di invarianza finanziaria e la sostenibilità dello svolgimento delle funzioni previste dal presente decreto a parità di risorse trova fondamento nell'attuale assetto organizzativo dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Agenzia dispone, infatti, di una struttura organizzativa dedicata alle attività di qualificazione e di vigilanza sui servizi digitali fiduciari e di identità elettronica, con funzioni tecniche sostanzialmente analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento.



All'interno di tale struttura operano risorse umane altamente specializzate, con competenze comprovate in materia.

Pertanto, l'attuazione delle nuove funzioni avverrà mediante la riallocazione e l'ottimizzazione delle risorse esistenti, nonché con la valorizzazione delle competenze già maturate e mediante processi di qualificazione e controllo già operativi, infrastrutture tecniche e organizzative già in esercizio.

Con riferimento alle Autorità del settore finanziario, la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 131 e 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha un bilancio autonomo mentre per la Consob e l'IVASS sono già previste specifiche forme di autofinanziamento, basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

Le Autorità di vigilanza, pertanto, provvederanno all'attuazione dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Capo I** reca disposizioni generali e si compone di un unico articolo, dedicato alle definizioni.

L'**articolo 1** reca le definizioni impiegate ai fini del decreto, in coordinamento con quelle contenute nell'articolo 3 dell'AI Act e con il quadro di *governance* delineato dall'articolo 20 della legge n. 132 del 2025.

Quanto al **Capo II** "*Poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale*", la sezione I è dedicata alle "*Disposizioni generali*" (artt. 2-3), la sezione II alle "*Autorità nazionali, punto di contatto unico e relativo coordinamento*" (artt. 4-12), la sezione III al "*Sistema di notifica*" (art. 13), la sezione IV al "*Sistema di vigilanza del mercato*" (artt. 14-18), la sezione V alle "*Disposizioni sanzionatorie*" (artt. 19-25), la sezione VI agli "*Spazi di sperimentazione normativa*", (artt. 26-31) la sezione VII alle "*Modifiche alla normativa di settore*" (artt. 32-33), la sezione VIII alle "*Ulteriori disposizioni*" (art. 34).

Sezione I "*Disposizioni generali*"

L'**articolo 2** individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, rappresentato dai soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'AI Act.

L'**articolo 3** definisce i principi generali in materia di intelligenza artificiale ed è privo di effetti negativi per la finanza pubblica.

Sezione II – "*Autorità nazionali, punto di contatto unico e relativo coordinamento*"

L'**articolo 4** individua l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) quale Autorità nazionale di notifica, in attuazione dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, che prevede la designazione, da parte degli Stati membri, di una o più autorità di notifica.

La disposizione definisce, altresì, le principali funzioni attribuite a tale Autorità, consistenti nella predisposizione e nell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, nonché nel monitoraggio del mantenimento dei requisiti da parte dei medesimi organismi.

La norma mira ad assicurare l'effettiva operatività del sistema di valutazione della conformità delineato dalla normativa europea, garantendo l'affidabilità degli organismi notificati e l'uniforme applicazione dei requisiti da essa previsti.

La disposizione individua l'Autorità nazionale di notifica e ne definisce le funzioni in attuazione del regolamento IA.



L'**articolo 5, lettera a)**, ferme restando le competenze dell'ufficio europeo per l'IA ai sensi degli articoli 75, 88 e 89 dell'AI Act, individua l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale come autorità di vigilanza per il mercato relativamente ai sistemi di IA, secondo quanto sancito dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento IA. Il quadro di vigilanza è caratterizzato dalla presenza di due ambiti particolari di impiego dei sistemi di IA ad alto rischio, rispetto ai quali la valutazione di conformità al regolamento IA è attribuita a delle Autorità munite di specifico *know-how*; all'ACN si affiancano, quindi, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, quali autorità di vigilanza del mercato, rispettivamente, per il comparto bancario, finanziario e assicurativo, laddove gli intermediari sottoposti alla vigilanza settoriale delle tre autorità immettano sul mercato, mettano in servizio o utilizzino sistemi di IA ad alto rischio individuati nell'Allegato III, punto 5, lett. b) e c), dell'AI Act. In particolare, con la **lettera b)** del medesimo articolo, si prevede un criterio generale di ripartizione di competenze tra le Autorità di vigilanza del settore finanziario (Banca d'Italia, Consob e IVASS), basato sulla natura del servizio finanziario direttamente collegato ad un sistema di IA ad alto rischio; resta fermo che, sulla base della tipologia dei sistemi di IA ad alto rischio elencati dalla versione vigente dell'Allegato III del Regolamento IA, la Banca d'Italia è competente per i sistemi di cui al punto 5, lettera b), dell'Allegato III del Regolamento IA e l'IVASS è competente per i sistemi di cui al punto 5, lettera c), dell'Allegato III del Regolamento IA.

Infine, la **lettera c)** individua il Garante per la protezione dei dati personali come autorità di vigilanza per il mercato, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA (sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III del citato regolamento, punto 1, nella misura in cui tali sistemi sono utilizzati a fini di attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia e per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III del medesimo regolamento, punti 6, 7 e 8).

L'**articolo 6**, in attuazione dell'articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento, e dell'articolo 20, comma 2, della legge n. 132 del 2025, attribuisce all'ACN il ruolo di punto di contatto unico. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7** individua le forme di cooperazione operative tra le autorità coinvolte nell'attuazione del regolamento IA e del presente decreto legislativo.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che l'AgID e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato stipulino tra loro accordi al fine di garantire la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, nonché al fine di assicurare una risposta rapida nel caso di incidenti gravi.

L'AgID, ai sensi del successivo **comma 2**, ha inoltre il compito di promuovere azioni di coordinamento con le autorità di notifica degli altri Stati membri, anche mediante protocolli d'intesa, per lo scambio di informazioni e di buone pratiche e rendere il sistema più efficiente e omogeneo.

Il **comma 3** riguarda le modalità di collaborazione tra l'AgID, le Autorità nazionali di vigilanza del mercato e il settore della formazione, rappresentato dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dalle istituzioni AFAM e dagli ITS Academy. La collaborazione si instaura tramite convenzioni e protocolli d'intesa ed è finalizzata alla promozione dell'innovazione e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale tramite la realizzazione di progetti di ricerca, di sperimentazione e di formazione.

Il **comma 4**, prevede che le Autorità nazionali di vigilanza del mercato individuano forme di coordinamento con le Autorità che tutelano i diritti fondamentali.



Il **comma 5** assicura che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e le Autorità del settore finanziario individuino forme di coordinamento operativo e informativo con il Garante per la protezione dei dati personali per garantire, ove necessario, la tempestiva e completa condivisione delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

Ai sensi del **comma 6**, infine, si prevede che, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui al successivo articolo 15, l'ACN individui forme di coordinamento operativo e informativo con il Corpo della guardia di finanza funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con riferimento al coordinamento con la Guardia di finanza di cui al comma 6, il Corpo della Guardia di finanza provvederà all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle funzioni e delle risorse vigenti previste per le proprie ordinarie attività, in conformità alla clausola di invarianza prevista dalla legge delega nonché dall'articolo 53 del presente decreto.

L'**articolo 8** disciplina le forme di coordinamento tra l'ACN e le Amministrazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, designate quali Autorità responsabili dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata nell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1689 (definite nel decreto "*Autorità settoriali di vigilanza del mercato*"). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 9** garantisce la collaborazione tra le diverse Autorità nazionali di vigilanza del mercato attraverso il coordinamento delle reciproche competenze negli ambiti settoriali da ciascuna vigilati e, in particolare, con riferimento ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei contesti speciali di impiego di cui all'articolo 74, paragrafi 6 e 8. In tal modo, tenuto conto che le Autorità del settore finanziario sono competenti esclusivamente per la vigilanza del mercato dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA, ACN potrà ricevere il supporto delle medesime e del Garante per la protezione dei dati personali per vigilare i sistemi di IA non ad alto rischio impiegati nei settori monitorati da queste ultime autorità e diversi da quelli sopra richiamati.

Il **comma 2** prevede che, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, l'ACN possa avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza. Il Corpo della Guardia di finanza provvederà all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle funzioni e delle risorse vigenti previste per le proprie ordinarie attività, in conformità alla clausola di invarianza prevista dalla legge delega nonché dall'articolo 53 del presente decreto.

Per le medesime finalità di cui al comma 1, con riferimento ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego individuati dall'articolo 74, paragrafo 8, dell'AI Act, il **comma 3** prevede che sia il Garante per la protezione dei dati personali a collaborare con l'ACN, anche attraverso la stipula degli accordi di cui sopra, per il corretto esercizio dei poteri di vigilanza dell'Agenzia stessa.

Analogamente, il **comma 4** prevede che il Garante per la protezione dei dati personali e le autorità del settore finanziario collaborino con riferimento ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del Regolamento IA.

Infine, il **comma 5** definisce gli obblighi di collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato e le autorità competenti a vigilare sugli istituti finanziari ai sensi della normativa di settore, considerato che entrambe, nello svolgimento delle rispettive attività ai sensi e per le finalità dell'AI Act e delle norme settoriali, possono entrare in possesso di dati o informazioni rilevanti per l'efficace esercizio di tali attività. Questa previsione è in linea con



l'esigenza di assicurare il perseguimento e il coordinamento di tutti gli obiettivi definiti dal complessivo quadro normativo e di vigilanza nazionale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 10** reca norme di coordinamento tra il decreto legislativo n. 157 del 2022 e il presente decreto, tenuto conto che ACN opera come Autorità di vigilanza per i prodotti con sistemi di intelligenza artificiale.

Il **comma 1** prevede l'intera applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 157 del 2022, fatti salvi gli articoli 11 e 12.

Al **comma 2**, in analogia a quanto previsto all'articolo 10 comma 3 del sopra citato decreto legislativo n. 157 del 2022, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto siano stabiliti i parametri per il calcolo dei costi delle attività di vigilanza effettuate da ACN in relazione ai prodotti risultati non conformi. Al riguardo, il comma 4 del citato articolo 10 prevede la riassegnazione a bilancio delle somme introitate a titolo di recupero dei costi sostenuti per le predette attività di vigilanza. La disposizione – che opera solo in presenza di eventuali prodotti risultati non conformi- non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e

l'assegnazione delle entrate all'amministrazione competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sarà applicata in conformità alle nuove regole di *governance* europee, prevedendo quindi la coerenza degli esercizi finanziari in cui le somme sono acquisite e spese.

L'**articolo 11**, nel prevedere il potere delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e delle Autorità del settore finanziario di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche, non determina effetti finanziari.

L'**articolo 12** disciplina il ruolo del Comitato di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 23 settembre 2025, n. 132, nell'ambito del sistema nazionale di governance dell'intelligenza artificiale. La disposizione si inserisce nel quadro dei meccanismi di raccordo e cooperazione tra le Autorità nazionali competenti delineato dal presente decreto, con la finalità di assicurare uniformità di indirizzo, coerenza applicativa e coordinamento operativo nell'esercizio delle funzioni attribuite alle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, alle Autorità del settore finanziario e alle ulteriori amministrazioni coinvolte nell'attuazione del regolamento IA. In particolare, il **comma 1** attribuisce al Comitato di coordinamento la facoltà di fornire indirizzi unitari ai fini della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa concernenti la cooperazione e il coordinamento operativo e informativo previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo in esame, nonché ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 11. In tal senso, il **comma 3** prevede, altresì, che l'ACN e l'AgID informino il Comitato di coordinamento della stipula degli accordi e dei protocolli di intesa, nonché dell'avvio delle relative negoziazioni nei casi di cui all'articolo 7. Le forme di collaborazione e coordinamento ivi previste hanno carattere procedimentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione III – “Sistema di notifica”

L'**articolo 13, commi 1-3**, disciplina i poteri attribuiti all'AgID nell'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale di notifica e si inserisce nell'ambito delle disposizioni volte ad assicurare l'effettivo esercizio delle procedure di notifica, nonché il corretto svolgimento delle attività di



vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità, secondo quanto stabilito dagli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA.

Il **comma 4** prevede che gli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni per i controlli effettuati dall'AgID siano a carico dei soggetti vigilati. Tale meccanismo - in conformità ai principi di cui all'articolo 30 comma 4 e 5 della legge n. 234 del 2012 - è tale da garantire che l'Agenzia possa procedere all'esercizio delle relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica correlati, in conformità alle nuove regole di *governance* europee, prevedono quindi la coerenza degli esercizi finanziari in cui le somme sono acquisite e spese.

I **commi 5 e 6** prevedono forme di collaborazione e coordinamento con le altre Autorità settoriali di vigilanza del mercato competenti. Le disposizioni hanno carattere meramente procedimentale.

Sezione IV – Sistema di vigilanza del mercato

L'**articolo 14**, nel dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento IA, disciplina le modalità attraverso cui deve essere organizzata, a livello nazionale, l'attività di registrazione dei sistemi di IA impiegati come componenti di sicurezza per le infrastrutture critiche, rinviando (al **comma 2**) ad un decreto del Direttore generale dell'ACN, di intesa con AgID. Tale disposizione ha carattere procedimentale.

Analogamente, il **comma 3** prevede il coordinamento informativo con il Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei ministri e si configura come un'attività di raccordo che non comporta l'istituzione di nuove strutture, né l'attribuzione di ulteriori incarichi suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 15** disciplina i poteri di vigilanza e ispettivi di cui l'ACN è titolare in qualità di Autorità di vigilanza del mercato nei sistemi IA, richiamando quanto previsto dal regolamento IA e dagli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020, nonché dalla normativa nazionale di attuazione.

In relazione allo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali, il **comma 2** prevede che l'ACN disponga altresì del potere di svolgere controlli sulla conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento IA.

Il **comma 3** rinvia la definizione delle modalità per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2, nonché per l'adozione delle misure di vigilanza, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN.

Dal punto di vista finanziario l'ACN provvede all'adempimento dei predetti compiti di vigilanza e ispettivi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di competenze e funzioni similari ad altre già esercitate e per le quali in ACN sono operanti apposite strutture all'interno di un assetto organizzativo definito che consentiranno di far fronte al previsto aumento dei servizi, pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 16** individua le misure di vigilanza di cui è competente l'ACN nell'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento e dalla legge n. 132 del 2025 e ne disciplina le modalità di attivazione. La disposizione, pertanto, è priva di effetti per la finanza pubblica.



L'**articolo 17** disciplina i poteri di vigilanza e ispettivi attribuiti alle Autorità del settore finanziario nell'ambito dell'attuazione del Regolamento IA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del medesimo regolamento. La disposizione si inserisce nel quadro di *governance* delineato dal regolamento europeo e dall'articolo 20 della legge 23 settembre 2025, n. 132, valorizzando le competenze tecniche acquisite nell'ambito dell'esercizio dei poteri di supervisione già esercitati dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'IVASS nei rispettivi ambiti settoriali.

In particolare, il **comma 1** attribuisce alle Autorità del settore finanziario – in qualità di autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA – tutti i poteri di vigilanza ed ispettivi previsti dal Regolamento IA nonché quelli di cui agli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 e della relativa normativa nazionale di attuazione.

In coerenza con quanto previsto per ACN dall'articolo 15, comma 2, il **comma 2** del presente articolo estende alle medesime Autorità i poteri necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove in condizioni reali relative ai sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati dagli istituti finanziari.

Inoltre, in linea con il criterio direttivo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge n. 132, il **comma 3** riconosce alle Autorità del settore finanziario la possibilità di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, disposizioni attuative del presente decreto, anche al fine di tenere conto degli orientamenti applicativi del Regolamento IA e di disciplinare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza. Tali poteri vengono esercitati esclusivamente nei confronti degli istituti finanziari di cui all'articolo 1 dello schema di decreto.

Infine, il **comma 4** prevede che le Autorità del settore finanziario stipulino un apposito protocollo d'intesa con il Corpo della guardia di finanza per disciplinare lo scambio di informazioni per finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico finanziaria. Sul punto si osserva nuovamente che la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 131 e 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha un bilancio autonomo mentre la Consob e l'IVASS provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Le Autorità di vigilanza provvedono all'attuazione dei compiti di vigilanza di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 18** disciplina le modalità di ricezione e trattazione dei reclami relativi a presunte violazioni del regolamento IA, in attuazione dell'articolo 85 del medesimo regolamento, nonché i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con riferimento all'ambito finanziario, assicurativo e pensionistico.

In particolare, si prevede che le Autorità nazionali di vigilanza del mercato, nell'ambito delle rispettive competenze, ricevano e trattino i reclami secondo le rispettive procedure.

Il **comma 2** demanda a un decreto del Direttore generale dell'ACN la definizione delle modalità procedurali per la trattazione dei reclami, configurandosi tale intervento come meramente attuativo e organizzativo.

Il **comma 3** disciplina la competenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie già operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo con riferimento ai ricorsi relativi a violazioni del Regolamento IA. In particolare, si prevede che i sistemi, di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituiti ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385



(Arbitro Bancario Finanziario), dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Arbitro Assicurativo) e dell'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Arbitro per le Controversie Finanziarie), siano competenti anche per i ricorsi concernenti violazioni del Regolamento IA relative ai sistemi di IA ad alto rischio rientranti nelle competenze delle Autorità del settore finanziario ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA, compiute dagli istituti finanziari che aderiscono a tali sistemi. La disposizione persegue la finalità di valorizzare strumenti di tutela già consolidati e specializzati, assicurando continuità e coerenza rispetto agli assetti di protezione della clientela già operanti nel settore finanziario e favorendo forme rapide ed efficaci di composizione delle controversie relative all'utilizzo dei sistemi di IA ad alto rischio.

La disposizione, disciplinando le modalità di attuazione delle tutele previste nel regolamento IA e introducendo delle forme di raccordo con altri istituti di tutela stragiudiziale previsti dall'ordinamento dalla normativa bancaria, finanziaria e assicurativa, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Sezione V – “Disposizioni sanzionatorie”

L'**articolo 19** individua i principi generali in materia di sanzioni, includendo gli avvertimenti e le misure non pecuniarie di cui all'articolo 22.

L'**articolo 20** disciplina i poteri sanzionatori attribuiti all'AgID, nell'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale di notifica ai sensi del regolamento IA.

La disposizione prevede che l'AgID sia competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 99, paragrafo 4, lettera f), e paragrafo 5 del regolamento IA, con specifico riferimento alle violazioni connesse all'attività degli organismi notificati e all'esercizio delle funzioni di notifica.

La norma si limita a individuare l'autorità competente a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, senza introdurre nuove fattispecie suscettibili di essere sanzionate né modificare l'entità della cornice editale previste dalla normativa europea.

Le attività connesse all'esercizio del potere sanzionatorio rientrano nelle funzioni riconosciute all'Agenzia dal citato regolamento e le eventuali entrate, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 21** individua i soggetti passibili di sanzioni da parte delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato attraverso il rinvio all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli **articoli 22 e 23** stabiliscono, rispettivamente, le misure sanzionatorie non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di accertata violazione del regolamento IA.

I due articoli si limitano a modulare gli strumenti sanzionatori previsti dal regolamento IA, prevedendo opzioni alternative e flessibili di intervento, senza incidere sull'assetto organizzativo e sulle funzioni istituzionali delle Autorità competenti.

Pertanto, le disposizioni non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il successivo **articolo 24** individua le modalità di irrogazione delle anzidette sanzioni.

Il **comma 2**, avuto riguardo alle sanzioni applicate dall'AgID, prevede che l'adozione delle stesse e i relativi termini siano definiti con proprio regolamento.



In relazione al procedimento sanzionatorio dell'ACN, al fine di assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto e l'assetto organizzativo e regolamentare già vigente presso l'ACN, il **comma 3** rinvia al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*quarter*, del decreto-legge 4 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

Il **comma 4** disciplina gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori sui siti istituzionali delle Autorità competenti, prevedendo altresì specifiche ipotesi in cui la pubblicazione debba avvenire in forma anonima. Tali adempimenti si configurano come attività amministrative ordinarie, già svolte dalle Autorità nell'ambito dei principi di trasparenza e pubblicità, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo gestiti tramite infrastrutture informatiche e risorse già in uso.

I **commi 5, 6 e 7**, avuto riguardo alle sanzioni irrogate dalle Autorità di vigilanza del settore finanziario, per ragioni di omogeneità ed efficienza, chiariscono che le sanzioni saranno applicate dalle stesse secondo le procedure sanzionatorie adottate secondo le rispettive normative di settore. Sul punto, le Autorità sopra indicate provvedono all'attuazione dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** prevede un obbligo informativo a carico di AgID e delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato nei confronti di ACN affinché quest'ultima possa informare la Commissione europea delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate e di eventuali controversie o procedimenti giudiziari correlati in Italia, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 99, paragrafo 11, del regolamento IA. Tale strumento di raccordo informativo ha carattere organizzativo e procedurale e non determina oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 25** disciplina il meccanismo di assegnazione degli eventuali proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni.

L'assegnazione dei proventi avverrà nel rispetto dei limiti previsti dalla nuova *governance* economica europea.

Infine, il **comma 3** rinvia, per quanto riguarda la destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate dalle Autorità di Vigilanza del settore finanziario, a quanto previsto dalle rispettive normative di settore.

Sezione VI – “Spazi di sperimentazione normativa”

L'**articolo 26** istituisce e disciplina, ai commi 1, 2 e 3, lo spazio di sperimentazione normativa nazionale per l'intelligenza artificiale, denominato “*Spazio di sperimentazione italiano per l'IA*”, individuando nell'ACN e nell'Agid le autorità responsabili della gestione dell'attività secondo le rispettive competenze. In particolare, il **comma 2** reca la previsione relativa all'ambiente controllato per la sperimentazione, le cui modalità di accesso, gestione e di funzionamento sono stabilite con decreto adottato in forma congiunta dai Direttori generali dell'AgID e dell'ACN, in relazione alle rispettive competenze, così come definite dal presente decreto e con il coordinamento del Comitato di coordinamento. Le attività previste saranno svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 27** stabilisce che la gestione strategica e gli indirizzi generali dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA sono definiti nell'ambito del Comitato di coordinamento, anche a seguito di consultazione, da parte delle stesse Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, con i



portatori di interesse. Il **comma 2** rimette al suindicato Comitato l'individuazione delle priorità di sperimentazione e la definizione dell'ordine di selezione dei fornitori e dei potenziali fornitori.

Il successivo **comma 3** stabilisce, infine, che per lo svolgimento delle attività relative agli spazi di sperimentazione normativa, ivi incluse la preparazione delle riunioni, il Comitato di coordinamento si avvale del Gruppo operativo di cui al successivo articolo 28. La disposizione definisce i profili organizzativi correlati alla gestione strategica dell'istituendo "*Spazio di sperimentazione italiano per l'IA*" e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 28** disciplina la gestione operativa e l'attuazione tecnica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, disponendo che, per l'attuazione di quanto previsto dai precedenti articoli 26 e 27 del presente decreto, l'AgiD e l'ACN costituiscono, mediante decreto adottato congiuntamente dai propri Direttori generali, un Gruppo operativo. Si prevede che tale Gruppo sia pariteticamente composto.

Il **comma 2** stabilisce che alle riunioni del Gruppo operativo possono partecipare i rappresentanti delle altre Amministrazioni competenti per materia, in relazione ai progetti ammessi nello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA. Dispone, altresì, che il Gruppo operativo coinvolga, nell'ambito di singoli progetti, una o più Università o centri di ricerca di cui all'articolo 45, comma 8, in relazione a specifiche esigenze di valutazione tecnica o di accertamento di aree di rischio specifiche.

Il **comma 3** specifica che ai componenti del suindicato Gruppo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, mentre il **comma 4** individua le attività in capo al Gruppo operativo (necessarie al pieno funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA).

Il **comma 5** demanda ad uno o più decreti, adottati congiuntamente dai Direttori Generali di AgID e ACN, la definizione della composizione, del funzionamento e delle modalità operative del Gruppo operativo ogni altro aspetto tecnico e di raccordo, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 57 del regolamento IA riguardante la gestione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, nonché la definizione e l'identificazione dei servizi forniti e delle rispettive modalità di erogazione, ivi inclusa l'individuazione e la valutazione dei criteri di eleggibilità di cui all'articolo 26, comma 3 del presente decreto, in coerenza con gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'art. 58 del regolamento IA.

Il **comma 6** indica che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei compiti connessi allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, in conformità all'articolo 78 del regolamento IA.

Il **comma 7** stabilisce, infine, che il Ministero dell'università e della ricerca contribuisce nella definizione dei requisiti tecnici, scientifici e metodologici dei progetti di sperimentazione di propria competenza.

L'articolo, nel definire le modalità di gestione operativa dell'istituendo spazio di sperimentazione normativa per l'IA, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, in quanto le Autorità Nazionali per l'Intelligenza Artificiale, al fine di garantire l'accesso e il funzionamento dello spazio di sperimentazione italiano per l'IA fanno ricorso sinergicamente ad infrastrutture e professionalità già operanti nell'ambito delle medesime, finanziate con le rispettive risorse di bilancio.

L'**articolo 29** promuove e disciplina le eventuali forme di coordinamento e cooperazione istituzionale, finché la promozione di accordi istituzionali transfrontalieri finalizzati alla promozione dell'innovazione.



Le predette forme di cooperazione saranno svolte nell'ambito delle competenze esistenti e con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 30** prevede l'istituzione di ulteriori spazi di sperimentazione normativa, rinviando a successivi decreti del presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalità di gestione, funzionamento, attuazione tecnica nonché l'individuazione dei progetti e programmi ammessi. Prevede, altresì, l'istituzione di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA a livello regionale o locale.

Le disposizioni sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** ha lo scopo di chiarire, con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari, il rapporto tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di cui all'articolo 26 del decreto e la sperimentazione FinTech prevista dall'articolo 36, commi 2-*bis* e seguenti del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34. In questo caso, il comma 4 chiarisce che la sperimentazione di tali sistemi di IA può avvenire, a seconda della natura e della finalità della stessa, sia all'interno dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA sia della *sandbox* finanziaria. In particolare, rispetto ad un sistema di IA innovativo destinato al settore finanziario, l'istituto finanziario potrà ricorrere anche allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA al fine di facilitare lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di tali sistemi rispetto ai requisiti del regolamento IA. In tali casi, alle riunioni del Gruppo operativo parteciperanno anche le Autorità del settore finanziario per i profili di competenza. In ogni caso, per garantire una risposta uniforme rispetto ai sistemi di IA innovativi destinati al settore finanziario, saranno definite opportune modalità di coordinamento e cooperazione tra le due forme di sperimentazione all'interno del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al **comma 5**; tale comma rinvia, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, d'intesa con le autorità del settore finanziario e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per definire le modalità di collaborazione e di coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA e la sperimentazione FinTech.

Con riferimento ai profili finanziari, il **comma 4**, assolvendo a una finalità di mero chiarimento dell'ambito di applicazione dei due spazi di sperimentazione normativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Più nel dettaglio, si conferma che la sperimentazione dei sistemi di IA, sia all'interno dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, sia della *sandbox* finanziaria, verrà svolta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché tali forme di collaborazione e coordinamento, analogamente a quanto chiarito con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 26, saranno rese nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, utilizzando le professionalità già formate ed impiegate nello specifico settore.

L'**articolo 31** disciplina gli adempimenti legati agli esiti della sperimentazione normativa per l'IA. Al riguardo, esso prevede che le autorità nazionali competenti presentino delle relazioni annuali all'ufficio per l'IA, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 16. Tali relazioni sono trasmesse dalle autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, per il tramite del Comitato di coordinamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche al fine di valutare opportuni interventi di revisione normativa a seguito degli esiti della sperimentazione.

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività richieste sono espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente previste.



Sezione VII – “Modifiche della normativa di settore”

L’**articolo 32** individua le modifiche necessarie per il coordinamento del decreto legislativo delegato con il decreto-legge n. 82 del 2021.

In particolare, l’articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 82 del 2021, viene modificato inserendo la lettera aa-bis) che riconosce all’Agenzia il ruolo di Autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico ai sensi dell’articolo 70 del regolamento IA.

Si interviene, inoltre, sull’articolo 11, comma 2, lettera f), ove le parole: *«ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative»* sono sostituite dalle seguenti: *«nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi di legge»*.

La modifica in esame si rende necessaria in un’ottica di economia legislativa, stante l’aumento delle funzioni demandate all’ACN, da cui deriva il relativo potere di irrogare sanzioni. Appare opportuno sostituire l’attuale formulazione, che individua puntualmente le fattispecie di sanzioni oggetto di riassegnazione (segnatamente il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123), con un rinvio dinamico alle funzioni attribuite alla medesima Agenzia, evitando in tal modo di intervenire sul decreto-legge istitutivo ogniqualvolta vi sia una modifica normativa del quadro sanzionatorio.

La modifica, quindi, non ha impatto sui saldi di bilancio trattandosi di entrate che, ai sensi dell’articolo 18, comma 4 del richiamato decreto-legge, sono oggetto di riassegnazione al pertinente capitolo di spesa, istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, che si individua attualmente nel capitolo 1672 “*Somma da assegnare all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale*”, appartenente alla missione: “*Ordine pubblico e sicurezza*”, programma di spesa: “*Sicurezza democratica*”.

L’**articolo 33** reca modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e in particolare, prevede l’inclusione dell’ACN tra i membri permanenti del Comitato FinTech di cui all’articolo 36, comma 2-octies del citato decreto-legge. Tale modifica di coordinamento si rende necessaria atteso che il Comitato FinTech, la cui segreteria tecnica è istituita presso il Dipartimento del Tesoro, funge da cabina di regia e da spazio di coordinamento delle attività di sperimentazione svolte nell’ambito della sperimentazione FinTech.

Sezione VIII – “Ulteriori disposizioni”

L’**articolo 34** precisa, in linea con le previsioni vigenti, che forme di coordinamento operativo e informativo, nonché gli scambi di informazione disciplinati con appositi accordi e protocolli d’intesa previsti dal presente decreto avvengono, anche in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Il **Capo III** disciplina l’intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione e si compone di 16 articoli (da 35 a 50).

L’**articolo 35** (*Formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale*) dà attuazione all’articolo 24, comma 2, lettera g), della legge n. 132 del 2025.

In particolare, il **comma 1** - in coerenza con le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica adottate con decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, e nel quadro della legge 20 agosto 2019,



n. 92 - prevede che le istituzioni scolastiche possano promuovere attività formative in materia di intelligenza artificiale anche nell'ambito dell'educazione civica.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a integrare la riflessione sull'intelligenza artificiale nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, in coerenza con gli obiettivi dell'educazione alla cittadinanza digitale che costituisce uno dei nuclei concettuali che caratterizzano l'insegnamento dell'educazione civica (Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale), avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'intelligenza artificiale costituisce uno degli sviluppi più rilevanti dell'attuale ecosistema digitale e, per questo motivo, la sua trattazione si inserisce già, naturalmente, nel nucleo della cittadinanza digitale che, come detto, è indicato nella normativa vigente come componente essenziale dell'educazione civica.

L'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92, è caratterizzato da un approccio trasversale a tutte le discipline ed è affidato alla responsabilità collegiale di tutti i docenti della classe. A tale insegnamento sono dedicate 33 ore annuali nell'ambito del monte ore complessivo già previsto dagli ordinamenti vigenti.

In tale prospettiva, il tema dell'intelligenza artificiale sarà trattato nell'ambito delle 33 ore destinate all'insegnamento dell'educazione civica e delle diverse discipline, con particolare riferimento alle discipline STEAM, senza richiedere l'introduzione di nuovi insegnamenti o ampliamenti dell'offerta formativa.

La disposizione si limita, pertanto, a integrare il nucleo tematico riferito alla cittadinanza digitale, valorizzando la crescente centralità e pervasività dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti formativi e di vita, nel quadro degli ordinamenti vigenti.

Dalla disposizione non derivano incrementi del tempo scuola, modifiche degli assetti organizzativi o esigenze di personale aggiuntivo.

Il **comma 2** prevede che le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia e in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), possano promuovere nei curricoli moduli formativi volti al potenziamento delle competenze STEAM, anche attraverso i percorsi di formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784-octies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche mediante l'integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale nella didattica.

La disposizione si inserisce nel quadro delle misure previste dall'articolo 1, commi 548-554, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in attuazione del PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", finalizzate al rafforzamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i livelli del sistema educativo. Le citate disposizioni prevedono, tra l'altro, la definizione di linee guida per l'inserimento nel PTOF di azioni per il potenziamento delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali, la promozione di reti di scuole e alleanze educative, nonché lo sviluppo di metodologie didattiche innovative anche mediante la condivisione di buone pratiche e iniziative, anche extrascolastiche, nell'ambito delle linee di investimento della Missione 4, Componente 1 del PNRR (investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1), nei limiti delle risorse previste per i singoli interventi, nonché dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.



Inoltre, i percorsi di formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784-*octies*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risultano già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste saranno realizzate nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche e con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 3** dispone che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda all'aggiornamento delle Linee guida per le discipline STEM, adottate con decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 184, al fine di assicurare coerenza metodologica e scientifica nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle discipline scientifiche. Tale aggiornamento risponde all'esigenza di adeguare i riferimenti didattici ai rapidi mutamenti dell'ecosistema digitale e tecnologico, garantendo al contempo continuità e qualità dell'azione educativa.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'amministrazione interessata provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il **comma 4** stabilisce che, nell'ambito delle iniziative previste dal presente articolo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contribuisca, per quanto di competenza, all'analisi dei fabbisogni professionali e delle competenze emergenti connesse alle discipline STEAM e all'intelligenza artificiale, anche ai fini dell'orientamento informato degli studenti e del raccordo con i percorsi di formazione tecnica superiore, professionale e continua.

L'obiettivo è rafforzare la capacità del sistema formativo di adeguarsi ai fabbisogni del mercato del lavoro e favorire l'orientamento consapevole degli studenti, senza introdurre nuovi strumenti finanziari o trasferimenti obbligatori.

Dal punto di vista finanziario, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività di analisi dei fabbisogni professionali e delle competenze emergenti rientrano, difatti, nelle funzioni ordinarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che dispone già delle strutture e delle risorse necessarie per il monitoraggio del mercato del lavoro, la raccolta di dati e la produzione di report.

Inoltre, il raccordo con i percorsi di formazione tecnica superiore, professionale e continua può essere assicurato attraverso i canali istituzionali esistenti e le piattaforme di orientamento già operative, senza la necessità di nuovi investimenti infrastrutturali o finanziari.

Il **comma 5** rafforza il ruolo dell'orientamento scolastico quale strumento essenziale per accompagnare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado verso scelte consapevoli in materia di percorsi di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento agli ambiti STEAM, in considerazione della crescente rilevanza strategica di tali competenze nei contesti accademici e professionali contemporanei.

In coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche sono chiamate ad adottare specifiche iniziative di orientamento, anche nell'ambito della progettazione dei moduli di orientamento formativo, volte a rafforzare competenze disciplinari e trasversali, valorizzare attitudini e talenti individuali e contrastare fenomeni di dispersione o disallineamento tra percorsi di studio e prospettive formative e professionali.

La disposizione in esame si inserisce nel solco dei percorsi strutturati di orientamento nelle istituzioni scolastiche già previsti a legislazione vigente. Per l'attuazione di tali percorsi, le istituzioni



scolastiche possono avvalersi degli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal d.P.R. n. 275 del 1999. Del resto, la trasversalità delle attività di orientamento non richiede incrementi o modifiche all'organico del personale scolastico.

La disposizione, pertanto, non innovando l'ordinamento ma collocandosi nell'ambito di un processo già strutturato e consolidato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si inserisce nell'ambito delle misure già previste a legislazione vigente e delle ordinarie attività di orientamento delle istituzioni scolastiche, che si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché degli strumenti di flessibilità organizzativa già previsti dall'ordinamento.

La disposizione demanda inoltre al Ministero dell'istruzione e del merito l'aggiornamento delle Linee guida per l'orientamento, adottate con decreto ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022, al fine di assicurarne la coerenza con l'evoluzione dei contesti tecnologici e scientifici.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'amministrazione interessata provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

La disposizione di cui al **comma 6** definisce la cornice normativa per l'aggiornamento delle Indicazioni nazionali per i licei, prevedendo l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei curricula scolastici, in coerenza con la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*". Le Indicazioni nazionali per i licei attualmente vigenti risalgono al 2010. Il tempo trascorso dalla loro emanazione, unitamente alle profonde trasformazioni intervenute nei contesti sociale, culturale, economico e tecnologico, rende necessaria una revisione organica dei relativi contenuti. In particolare, le stesse risultano antecedenti alla diffusione pervasiva delle tecnologie digitali avanzate e dell'intelligenza artificiale generativa.

La disposizione evidenzia, pertanto, l'esigenza di introdurre riferimenti organici all'intelligenza artificiale nei curricula scolastici. La disposizione richiama, altresì, lo strumento normativo mediante il quale sono adottate le Indicazioni nazionali per i licei, individuato nell'articolo 13, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. L'aggiornamento delle Indicazioni nazionali relative al liceo scientifico a indirizzo sportivo e al liceo del Made in Italy è disposto ai sensi della medesima previsione, al fine di assicurare la ricomposizione delle Indicazioni nazionali in un testo unitario riferito a tutti gli indirizzi liceali.

La disposizione non prevede l'introduzione di una ulteriore disciplina sull'intelligenza artificiale, ma si limita a prevederne l'inserimento all'interno degli ambiti disciplinari già previsti dagli ordinamenti vigenti. In tale prospettiva, l'intelligenza artificiale entra nelle diverse discipline, in particolare in quelle dell'area matematico-scientifica, come ambito trasversale di apprendimento e come chiave interpretativa delle discipline e dei relativi contenuti disciplinari.

L'intelligenza artificiale rappresenta altresì uno strumento per l'introduzione di metodologie didattiche innovative e laboratoriali in tutte le discipline, che trovano realizzazione nell'ambito del processo di insegnamento-apprendimento già consolidato e delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La disposizione si limita, pertanto, a integrare i "contenuti" e le metodologie didattiche connesse all'intelligenza artificiale nelle diverse discipline già previste dall'ordinamento scolastico, le quali, per tale ragione dovranno essere – semplicemente – aggiornate a tali contenuti e metodologie.

Le nuove Indicazioni nazionali, di prossima adozione, si limiteranno a intervenire sul piano contenutistico, senza determinare incrementi del monte ore annuale delle discipline, né variazioni



dell'orario di funzionamento settimanale e annuale delle sezioni e delle classi, restando invariati gli attuali quadri orari e le dotazioni organiche del personale docente. Gli adempimenti connessi all'attuazione della disposizione rientrano nelle attività istituzionali già demandate al Ministero dell'istruzione e del merito e alle istituzioni scolastiche autonome e sono svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 36** (*Emergenza educativa relativa all'uso dei social e dell'intelligenza artificiale*) prevede l'attivazione di un piano di formazione rivolto al personale docente, quale misura finalizzata a rafforzare la capacità del sistema scolastico di promuovere il benessere degli studenti nell'ambiente digitale, anche in relazione alla crescente diffusione e pervasività dei social media e delle piattaforme di comunicazione e condivisione di contenuti multimediali. La formazione è orientata a sostenere lo sviluppo di competenze utili alla trattazione, nell'ambito dei processi di insegnamento e apprendimento, dei temi connessi all'uso consapevole dei social media e delle piattaforme digitali, nell'ambito dell'innovazione metodologica della didattica.

Per l'avvio del piano di formazione del personale docente del sistema nazionale di istruzione è previsto uno stanziamento pari a 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021–2027", nel rispetto delle relative finalizzazioni e procedure di programmazione e utilizzo delle risorse, senza generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli interventi previsti sono, pertanto, riconducibili alle linee di finanziamento già programmate. Gli interventi di formazione del Piano previsto dalla norma sono strettamente coerenti con gli obiettivi della programmazione europea in materia di istruzione. Infatti, il Piano Nazionale "Scuola e competenze" 2021 -2027 e, in particolare, l'Obiettivo ESO4.6.A.2 mirano al rafforzamento delle competenze digitali degli studenti lungo tutto l'arco della vita. Uno degli ambiti principali del PN "Scuola e competenze 2021-2027" è quello di fornire un contributo dell'OP 4 all'OP 1, Un'Europa più intelligente, per promuovere la c.d. Transizione digitale e in coerenza con le Raccomandazioni dell'UE all'Italia sulla didattica digitale, con una attenzione specifica alle competenze digitali degli studenti (anche favorendo sinergie con il Programma UE Europa Digitale). Nell'ambito della macroazione di rafforzamento delle competenze digitali nella scuola, il PN prevede espressamente lo svolgimento di attività formative lungo tutto l'arco scolastico, dalla scuola dell'infanzia al secondo ciclo, rivolte agli studenti, alle famiglie e ai docenti.

Per quanto concerne la congruità delle risorse stanziate rispetto agli obiettivi previsti, si evidenzia che risorse del Piano saranno destinate alle scuole di riferimento individuate quali snodi formativi territoriali per l'organizzazione di attività formative per docenti e studenti svolti in rete di scuole. Tale modalità consente di massimizzare gli interventi e di raggiungere un numero rilevante di docenti e di studenti interessati. I percorsi di formazione integrati saranno resi fruibili in modalità fisica oppure virtuale o mista, anche di tipo immersivo e residenziale, in particolare per gli aspetti teorico-pratici dell'utilizzo consapevole degli strumenti digitali e di IA. In questo modo si è in grado di coinvolgere un numero elevato di docenti, dirigenti scolastici, DSGA, personale ATA, ponendo peraltro la formulazione della disposizione un limite di spesa. Le azioni di formazione prevederanno anche laboratori sul campo con il coinvolgimento degli studenti, mirati a sperimentare l'utilizzo corretto e consapevole degli strumenti digitali e di IA all'interno delle classi con attività coerenti con il curriculum di istituto.

Pertanto, le risorse stanziate per il Piano, pienamente coerenti con la programmazione europea, sono congrue anche in relazione alle metodologie e agli strumenti che saranno utilizzati per raggiungere tutta la popolazione scolastica e i docenti, atti anche a garantire la copertura totale degli interventi senza ulteriori oneri per le scuole.



Per quanto concerne il profilo temporale della copertura finanziaria, la disposizione prevede l'individuazione delle risorse già disponibili a valere sul ciclo di programmazione vigente delle politiche di coesione UE, con imputazione sul Programma nazionale denominato "Scuola e Competenze 21-27". Si assicura, infine che l'utilizzo di tali risorse avverrà nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili, tenuto conto che restano ferme le modalità di monitoraggio e rendicontazione tipiche dello strumento.

L'**articolo 37** (*Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza artificiale*), in attuazione dell'articolo 24, comma 2, lettera e), della legge n. 132 del 2025, muove dall'esigenza di accompagnare l'introduzione strutturale dell'intelligenza artificiale nel sistema educativo e formativo.

Nel dettaglio, il **comma 1** demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione della formazione, iniziale e in servizio, rivolta al personale docente delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

La disposizione, al **comma 2**, individua specifici obiettivi formativi, volti a garantire lo sviluppo delle competenze del personale docente in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riferimento alla capacità di progettare attività didattiche innovative e di sviluppare strumenti di valutazione e certificazione delle competenze nell'ambito dell'educazione digitale.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività formative ivi previste sono realizzate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e destinate al Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Tenuto conto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale e che le attività di formazione sono definite dalle istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con le priorità del Piano nazionale di formazione, nonché obbligatoria per i docenti nell'anno di formazione e prova, la disposizione si limita a prevedere che i contenuti formativi relativi all'intelligenza artificiale debbano essere ricompresi nell'ambito delle medesime attività formative previste a legislazione vigente.

La formazione in materia di intelligenza artificiale si inserisce nel sistema di interventi già previsto dalla Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 del PNRR, Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico", che promuove, attraverso lo stanziamento di 800 milioni di euro, il rafforzamento delle competenze digitali del personale scolastico attraverso un sistema strutturato di formazione continua e l'adozione di quadri di riferimento nazionali per la didattica digitale.

I percorsi formativi sono stati strutturati sulla base del quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali, il DigCompEdu, delle 6 aree di competenza:

- Coinvolgimento e valorizzazione professionale
- Risorse digitali
- Pratiche di insegnamento e apprendimento
- Valutazione dell'apprendimento
- Valorizzazione delle potenzialità degli studenti
- Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti

Nello specifico, sono stati erogati:



- 131.181 percorsi formativi svolti sulle tematiche della trasformazione digitale nella scuola e nella didattica;
- 909.454 docenti e personale scolastico formato;
- 2.227.996 attestati complessivamente rilasciati dal sistema (il personale scolastico ha svolto, in genere, più percorsi formativi).

In aggiunta a tali interventi, previsti dal PNRR, con il decreto ministeriale 10 aprile 2026) è stato avviato anche un piano di formazione specifica per i docenti in materia di intelligenza artificiale, grazie al quale sono stati destinati 100 milioni di euro alle istituzioni scolastiche per la definizione di snodi formativi per la transizione digitale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola, per la realizzazione di progetti formativi attraverso percorsi e workshop di formazione e approfondimento e laboratori formativi di ricerca-azione sul campo con l'utilizzo di dispositivi e applicazioni di intelligenza artificiale, anche con il coinvolgimento degli studenti, secondo le "Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle scuole", adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 9 agosto 2025, n. 166.

Quanto alla sussistenza di idonee strumentazioni utili a supportare la formazione dei docenti nel campo del digitale e dell'IA e ad assicurare la stessa attività didattica a beneficio dei docenti, si fa presente quanto segue.

Una specifica azione del PNRR (Scuola 4.0 e formazione su digitale), in via di conclusione, ha già previsto un investimento straordinario, e strutturale, per adeguare, in via generale le dotazioni informatiche del nostro sistema educativo.

Nell'ambito di tale misura sono stati previsti 2,1 miliardi per la trasformazione delle aule didattiche tradizionali in ambienti di apprendimento innovativi e con dotazioni digitali.

In particolare, la misura ha interessato:

- 146.743 aule trasformate in ambienti di apprendimenti innovativi;
- 7.698 laboratori per le professioni digitali realizzati.

In aggiunta a tali azioni, con D.M n. 38 del 6 marzo 2026, è stato avviato un ulteriore piano di potenziamento delle dotazioni tecnologiche e digitali delle istituzioni scolastiche volto a rafforzare le attività formative nel contesto digitale e l'innovazione tecnologica.

Il piano, che ammonta complessivamente a oltre 281 milioni di euro, è suddiviso in due linee di intervento:

- 1) Formazione Professionale (€161,1 milioni): Finanziamento per percorsi formativi (da 30 o 60 ore) destinati a docenti e personale educativo di ruolo e precario. I corsi riguardano competenze digitali, metodologie didattiche e inclusione.
- 2) Tecnologia in Comodato (€120 milioni): Risorse destinate all'acquisto di tablet, PC, libri e altri sussidi digitali da fornire in comodato d'uso gratuito al personale scolastico per esigenze di servizio

In particolare, con la seconda linea d'intervento citata, si consente l'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di PC, tablet, dispositivi digitali da dare in comodato d'uso ai docenti e al personale ATA in modo da contribuire a rafforzare ulteriormente le attività formative e l'innovazione tecnologica.

Pertanto, l'attuazione delle misure avviene mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza necessità di ulteriori stanziamenti o incrementi di spesa.



Il **comma 3** prevede che il medesimo decreto di cui al comma 1 definisca altresì criteri e interventi finalizzati a promuovere l'alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di competenze trasversali connesse all'intelligenza artificiale negli studenti, ivi inclusa la comprensione dei principi di funzionamento, delle potenzialità e dei limiti dei sistemi algoritmici.

La disposizione si colloca nell'ambito della competenza digitale già prevista dall'ordinamento vigente e dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, che ricomprendono la promozione di competenze atte a consentire un uso consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie digitali, in coerenza con le Raccomandazioni europee in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente. La promozione delle competenze digitali avviene nell'ambito delle ordinarie attività didattiche e dei curricoli vigenti, anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali e, ove opportuno, di sistemi basati su intelligenza artificiale, già ricompresi nelle ordinarie dotazioni e metodologie didattiche.

La disposizione in esame si coordina, inoltre, con le nuove Indicazioni nazionali per i licei in corso di definizione, le quali valorizzano l'educazione all'uso consapevole delle tecnologie digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale come parte integrante della formazione culturale degli studenti, nel quadro degli obiettivi di sviluppo del pensiero critico e delle competenze matematiche e logiche.

L'intervento si configura come attuazione e sistematizzazione di attività già ricomprese nei vigenti ordinamenti didattici, senza necessità di ulteriori stanziamenti o incrementi di spesa. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività previste sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 4** stabilisce che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le Linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025, al fine di garantire la continuità del quadro regolatorio e la coerenza nell'attuazione delle misure previste.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e già finalizzate alle attività di attuazione delle politiche di innovazione digitale nel sistema nazionale di istruzione.

Il **comma 5** prevede, inoltre, che gli Uffici scolastici regionali possano promuovere l'istituzione di comitati tecnico-etici territoriali, operanti mediante reti di istituzioni scolastiche del medesimo ambito, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, supporto alla sperimentazione didattica e presidio dei profili connessi alla protezione dei dati e alla tutela dei diritti fondamentali. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che, come previsto dal **comma 6** per la partecipazione ai comitati tecnico-etico territoriali di cui al comma 5 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 7** prevede una facoltà per le Regioni, nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio, di favorire l'ampliamento dell'offerta formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.



Si tratta di iniziative che alcune regioni hanno già intrapreso (Toscana, legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57, articolo 8; Puglia, legge regionale 14 aprile 2025, n. 4, articoli 8 e 10; Friuli-Venezia Giulia, legge regionale 14 novembre 2025, n. 14, articolo 14; Calabria, legge regionale 2 febbraio 2026, n. 4, articolo 3; Sardegna, legge regionale 12 marzo 2026, n. 6, articoli 14 e 15) e che, in attuazione della presente disposizione, potranno essere adottate da altre regioni, per favorire l'ampliamento dell'offerta formativa per la comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quantottrattandosi di una facoltà attribuita alle Regioni, potrà essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci e delle rispettive competenze in materia di formazione professionale.

L'**articolo 38** (*Alfabetizzazione degli adulti all' utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale*) dà attuazione all'articolo 24, comma 2, lettera e), della legge 23 settembre 2025, n. 132, promuovendo interventi strutturati di alfabetizzazione e formazione degli adulti in materia di sistemi di intelligenza artificiale.

In particolare, il **comma 1** attribuisce ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) il compito di attivare, nell'esercizio della propria autonomia, percorsi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze, sia teoriche sia operative, relative all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Tali percorsi prevedono la valorizzazione delle competenze comunque acquisite in contesti non formali e informali, attraverso modalità di accertamento in ingresso, nonché la definizione di criteri per il riconoscimento delle competenze maturate al termine delle attività formative, in coerenza con l'ordinamento dell'istruzione degli adulti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

Il **comma 2** individua le finalità dei percorsi, orientati allo sviluppo di competenze in materia di intelligenza artificiale per un utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei relativi sistemi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente. È altresì previsto l'impiego di piattaforme e strumenti digitali basati su sistemi di intelligenza artificiale.

Il **comma 3** prevede la possibilità per i CPIA di stipulare accordi o convenzioni con enti locali, altri soggetti pubblici e privati e con strutture formative accreditate dalle Regioni, in coerenza con programmi e quadri di riferimento europei in materia di alfabetizzazione e competenze sull'intelligenza artificiale. I CPIA possono, inoltre, avvalersi dei Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo (CRRS&S), quali strutture di riferimento per l'innovazione metodologica dell'istruzione degli adulti. I CPIA operano nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e possono, ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa, stipulare accordi e convenzioni con enti locali e altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni.

L'ampliamento dell'offerta formativa, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del citato d.P.R. n. 275 del 1999, consiste in iniziative coerenti con le finalità istituzionali dei CPIA e definite tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico dei territori di riferimento.

Poiché la misura si riferisce al potenziamento dell'offerta formativa, resta fermo che tali nuove attività formative si renderanno possibili nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente o attraverso il contributo degli altri soggetti istituzionali che la disposizione abilita a condividere la progettazione di tali nuove attività formative. A tale ultimo riguardo si fa presente che anche l'eventuale contributo da parte delle Regioni e degli enti locali avverrà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attese le loro specifiche



competenze istituzionali nell'ambito delle politiche attive per il lavoro. Infatti, le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in tale materia, coordinano i centri per l'impiego ed erogano servizi di orientamento, formazione professionale e bonus per l'assunzione volti a reinserire nel mercato i disoccupati; le province e le città metropolitane svolgono un ruolo di gestione amministrativa e monitoraggio dei servizi territoriali (nei limiti e secondo le deleghe regionali); i comuni provvedono allo sviluppo di interventi di politica sociale legata al lavoro, e, in quest'ambito, tra le varie iniziative, attivano i "Puc" (Progetti Utili alla Collettività) o tirocini e borse lavoro per soggetti svantaggiati o beneficiari di misure di contrasto alla povertà. Pertanto, la previsione di cui al comma 3 non determina effetti finanziari negativi, in quanto gli enti territoriali potranno partecipare alle citate convenzioni nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

L'attivazione dei percorsi formativi rientra nelle prerogative organizzative e didattiche dei CPIA e può essere realizzata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche attraverso il ricorso agli strumenti di flessibilità organizzativa e alle collaborazioni già consentite dall'ordinamento.

La disposizione si limita, inoltre, a rafforzare l'integrazione territoriale dell'offerta formativa e a promuovere modelli didattici condivisi, nel rispetto del riparto di competenze tra i soggetti coinvolti, valorizzando strumenti di cooperazione già esistenti finalizzati alla condivisione di risorse professionali e strumentali e allo sviluppo di soluzioni organizzative innovative di rete.

In tale contesto si inserisce l'esperienza dei Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo (CRRS&S) – costituiti a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 - mediante l'individuazione, in ciascuna regione, di un CPIA capofila operante in rete con gli altri CPIA del territorio regionale. Ciascun CPIA-CRRS&S è coordinato da un comitato tecnico-scientifico cui partecipano, tra gli altri, università, dipartimenti universitari, centri di ricerca e poli tecnico-professionali, nell'ambito delle ordinarie forme di collaborazione istituzionale già previste dall'ordinamento.

La disposizione non introduce nuovi organismi, limitandosi a valorizzare assetti organizzativi e reti già operanti nell'ambito del sistema dell'istruzione degli adulti. Dall'attuazione delle disposizioni non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le Regioni, assicuri l'integrazione delle competenze acquisite nei CPIA nei sistemi informativi nazionali a supporto dell'orientamento, della certificazione delle competenze e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'interoperabilità con le piattaforme digitali nazionali dedicate alla formazione e alle competenze. L'obiettivo è rafforzare il raccordo tra i percorsi formativi dei CPIA e le politiche attive del lavoro.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività richieste, quali l'integrazione dei dati, l'interoperabilità dei sistemi e il coordinamento con le politiche attive, rientrano nelle competenze ordinarie dei Ministeri e delle Regioni e le stesse, sulle basi dell'informazioni assunte, potranno realizzarle a invarianza di risorse. L'integrazione delle competenze nel sistema informativo nazionale sfrutta, infatti, strumenti e piattaforme già esistenti, senza necessità di nuovi investimenti in infrastrutture *hardware* o *software*, mentre l'interoperabilità rappresenta un'ottimizzazione dei processi.

Per le parti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta che le amministrazioni coinvolte dispongono nei capitoli ICT di risorse idonee a coprire l'attivazione dei tracciati di interoperabilità con i sistemi informativi già in uso presso le competenti strutture tecniche,



parte integrante del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Pertanto, la invarianza finanziaria è pienamente rispettata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'**articolo 39** (*Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano*) il **comma 1** attribuisce al Ministro per la PA il compito di indirizzare e coordinare le politiche di reclutamento, di formazione di base, di formazione continua, di riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti pubblici.

Il **comma 2** disciplina, sempre nell'ambito dei compiti di cui al comma 1, l'avvalimento del Ministro per la PA della SNA, nonché, in regime convenzionale, di collaborazioni con università, enti di ricerca e con istituzioni di alta formazione, al fine di assicurare un efficiente trasferimento di conoscenze, la costruzione di competenze digitali avanzate e un supporto specialistico alle sperimentazioni e alle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale nelle PA.

Sul piano finanziario, la disposizione attribuisce al Ministro per la PA funzioni di indirizzo e coordinamento - coerenti con gli ambiti di delega già allo stesso spettanti - prevedendo, per la fase attuativa, l'avvalimento della SNA e la collaborazione degli enti ivi menzionati che sarà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, la previsione di avvalimento della SNA non comporta attività ulteriori rispetto ai compiti istituzionali già affidati alla Scuola, ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. In particolare, all'attuazione della disposizione, si provvederà nel quadro delle docenze, dei corsi e del personale già a disposizione della Scuola, con una differente modulazione delle risorse, volta a garantire l'operatività della misura. Parimenti, l'intervento non richiede una modifica della dotazione organica della Scuola, ovvero l'istituzione di nuovi uffici o strutture. Le convenzioni cui si fa riferimento costituiscono strumenti di collaborazione istituzionale realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 40** (*Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale*) introduce specifiche garanzie a tutela dei lavoratori nell'ambito dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali che incidono sul rapporto di lavoro, in coerenza con il quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati personali e di regolamentazione dell'intelligenza artificiale.

Il **comma 1** stabilisce il principio secondo cui le decisioni concernenti la costituzione, la modificazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari, non possono essere adottate esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato effettuato mediante sistemi di intelligenza artificiale. La norma si pone in continuità con le garanzie previste dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e con la disciplina nazionale, in particolare con i principi stabiliti dall'articolo 11 della legge 132 del 2025.

A tal fine viene espressamente previsto che la decisione finale sia sempre riservata a una persona fisica dotata dei necessari poteri decisionali, che possa riesaminare i presupposti della valutazione algoritmica e discostarsi, ove necessario, dall'esito elaborato dal sistema, fornendo adeguata motivazione.

Il **comma 2** afferma che l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale deve avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore, nonché del principio di non discriminazione.

Il **comma 3** disciplina gli obblighi informativi e i diritti di trasparenza riconosciuti al lavoratore. In particolare, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere, prima dell'avvio del trattamento, agli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente. Viene, inoltre, riconosciuto al lavoratore il diritto di ottenere, su richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una spiegazione intelligibile della decisione che lo riguarda. Tale spiegazione deve consentire di comprendere il ruolo



eventualmente svolto dal sistema di intelligenza artificiale nel processo decisionale e i principali parametri utilizzati ai fini della valutazione.

La norma intende garantire un adeguato livello di trasparenza e comprensibilità delle decisioni assistite da sistemi algoritmici, evitando che il lavoratore si trovi di fronte a decisioni opache o prive di motivazione effettivamente conoscibile. Restano impregiudicati i diritti riconosciuti dal GDPR, tra cui il diritto di accesso ai dati personali e le ulteriori prerogative previste dagli articoli 13, 15 e 22 del medesimo regolamento.

Il **comma 4** stabilisce, infine, la nullità del licenziamento intimato in violazione del divieto di decisione esclusivamente automatizzata previsto dal comma 1.

Si tratta di una disposizione volta a definire garanzie procedurali e diritti di trasparenza nell'ambito di rapporti tra soggetti privati nonché modalità di esercizio di poteri e obblighi già gravanti sui soggetti interessati nell'ambito del vigente quadro normativo.

Gli **articoli 41, 42 e 43** riguardano l'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 2, lettere e) e f), e tenuto conto della contiguità tematica, si è ipotizzata la formulazione di disposizioni raccolte in un unico articolo, mentre per le lettere i) e l) si sono ipotizzate disposizioni distinte.

L'**articolo 41** (*Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM*), **comma 1**, prevede che le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM promuovano i percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di strumenti di intelligenza artificiale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che le università, gli enti pubblici di ricerca e le AFAM potranno attuare avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.

Inoltre, si prevede al **comma 2** che le attività di alfabetizzazione e formazione specificamente rivolte ai professionisti, in tema di uso responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale, possono essere realizzate da ordini professionali o associazioni di categoria anche in convenzione con le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM con oneri a carico dei predetti professionisti.

Lasostenibilità economico-finanziaria delle disposizioni sarà garantita dal fatto che la dotazione organica del personale docente e di ricerca non subirà incrementi e l'impiego degli stessi avverrà nell'ambito degli ordinari carichi didattici e istituzionali, che comprendono la terza missione (tra cui rientrano la divulgazione scientifica e la formazione continua), senza determinare oneri aggiuntivi, quali compensi ulteriori, indennità o ricorso a personale sostitutivo. Allo stesso modo, in relazione alle attività di formazione e divulgazione previste dalla norma si conferma che le stesse rientreranno nell'ordinaria programmazione didattica, che verrà erogata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si dispone, in fine, al **comma 3**, che le attività di cui al presente articolo svolte da professori, ricercatori e tecnologi costituiscono elemento di valutazione della carriera scientifica e didattica.

L'**articolo 42** (*Integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy*) riguarda la promozione da parte delle università e delle istituzioni AFAM di attività formative finalizzate alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi, nonché una formazione integrata dei profili tecnici, giuridici, funzionali, etici e di tutela dei diritti fondamentali della persona connessi all'uso di sistemi di intelligenza artificiale.



Le istituzioni universitarie e le AFAM, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, organizzativa e finanziaria, provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, lettera i), della legge 23 settembre 2025, n. 132, che dispone la previsione delle attività formative nell'ambito degli insegnamenti esistenti, attuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, garantendo, così, la neutralità finanziaria delle disposizioni. L'integrazione delle attività formative avverrà senza incrementi del fabbisogno di docenza o attivazione di nuovi insegnamenti onerosi in quanto tali attività formative saranno erogate nell'ambito di insegnamenti e corsi esistenti, attraverso una loro rimodulazione in senso interdisciplinare. A tal fine, gli Atenei, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, potranno rimodulare gli ordinamenti didattici e quindi riorganizzare gli insegnamenti esistenti, all'interno della flessibilità interdisciplinare dei corsi universitari, introdotta con la Riforma 1.5 del PNRR. Per tali ragioni, le attività laboratoriali e l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale saranno sostenuti con dotazioni già disponibili all'interno di ciascuna istituzione.

Inoltre, si rinvia ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), per la definizione delle modalità operative dell'attività di monitoraggio annuale sull'attuazione delle predette norme. Le disposizioni sono attuabili nell'ambito delle ordinarie attività svolte per assicurare la qualità dell'offerta formativa come definita dalle università in base all'autonomia didattica riconosciuta nel rispetto dei contenuti stabiliti a livello nazionale dalle classi di laurea.

Le attività di monitoraggio rientrano nelle ordinarie attività istituzionali che il Ministero dell'università e della ricerca svolge nei procedimenti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. La stessa attività è svolta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012 e del regolamento ANVUR (d.P.R. n. 76 del 2010, come modificato dal d.P.R. n. 12 del 2026).

Infine, la disposizione di cui al comma 7 è volta a valorizzare il ruolo degli ITS *Academy* e, in via prioritaria, degli ITS *Academy* afferenti all'Area tecnologica "*Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati*", quale segmento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore fondato sull'integrazione tra formazione, innovazione e fabbisogni del sistema produttivo. La disposizione, in coerenza con le figure professionali nazionali di riferimento e nel rispetto delle competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa, è finalizzata a promuovere lo sviluppo di competenze specialistiche connesse all'impiego dell'intelligenza artificiale nei contesti ad alta intensità tecnologica. In tale prospettiva, l'eventuale attivazione di percorsi o moduli formativi dedicati rientra nell'autonomia organizzativa e didattica degli ITS *Academy* e, pertanto, la disposizione non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla stessa sarà data attuazione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché nell'ambito dei finanziamenti già previsti dalla normativa vigente per il funzionamento del sistema ITS *Academy*.

L'articolo 43 (*Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy*) detta disposizioni in materia di valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'AFAM, ITS *Academy* ed enti pubblici di ricerca in applicazione del principio di cui all'articolo 24, comma 2, lettera l) della legge n. 132 del 2025. Le misure sono finalizzate al perseguimento di obiettivi chiave, tra i quali promuovere il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo, nonché



incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione del sistema dell'università e della ricerca e degli ITS *Academy* con le autorità nazionali competenti per l'attuazione delle norme in materia di intelligenza artificiale.

Il quadro normativo delinea interventi sull'ordinamento didattico vigente, volti a valorizzare sia le competenze erogate nei corsi di studio, sia il contributo del sistema della formazione superiore e della ricerca pubblica in materia di intelligenza artificiale. A tal fine si prevede da un lato l'impiego di personale esperto e delle infrastrutture in dotazione, in sinergia con l'introduzione di procedure semplificate per rafforzare la collaborazione tra il mondo accademico e della ricerca e le imprese e il settore privato.

Si conferma la neutralità finanziaria delle misure in quanto gli interventi saranno assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca.

Il **comma 3** prevede la possibilità di assegnazione temporanea di personale (professori, ricercatori, tecnologi e personale tecnico amministrativo addetto alle attività di ricerca e trasferimento tecnologico) delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca, per il periodo stabilito per la sperimentazione e comunque non superiore a tre anni, anche non continuativi, presso le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 20 della citata legge n. 132 del 2025, per lo svolgimento di attività di supporto alla realizzazione e di utilizzo di spazi di sperimentazione normativa. L'assegnazione avverrà sulla base di protocolli di intesa tra i soggetti di cui al comma 1 e le autorità, secondo quanto previsto dall'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 a valere e nei limiti delle rispettive disponibilità ordinarie di bilancio per un periodo non superiore a quello stabilito per la sperimentazione e, in ogni caso, non superiore a tre anni anche non continuativi. In merito a tale previsione, occorre ribadire che gli interventi proposti saranno attuati nell'ambito della autonomia delle singole università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM sulla base ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore. Le disposizioni risultano, pertanto, neutrali dal punto di vista finanziario. In ogni caso, si precisa che la regolare svolgimento delle attività didattiche sarà assicurato mediante il personale docente già in servizio presso le università e mediante le risorse umane e finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, senza determinare ricadute sulla programmazione didattica e sul fabbisogno di personale.

I **commi 4 e 5** introducono misure specifiche rivolte ai professori e ricercatori a tempo pieno, nonché per ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e per il personale delle istituzioni AFAM al fine di consolidare la collaborazione e la condivisione di buone pratiche tra le università, gli enti di ricerca pubblici e le AFAM e la pubblica amministrazione, nel campo dell'intelligenza artificiale.

In particolare, il **comma 4** prevede che i professori e i ricercatori universitari in regime di tempo pieno svolgono le attività di cui al comma 3 a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A seguito dell'autorizzazione di cui al primo periodo, professori e ricercatori universitari sono esonerati dagli obblighi didattici per il periodo dell'assegnazione. I risultati delle attività svolte nel periodo di assegnazione sono considerati ai fini della valutazione di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, ai fini del riconoscimento degli scatti stipendiali di cui all'articolo 8 della medesima legge.

Il **comma 5** specifica che i risultati delle attività svolte nel periodo di assegnazione temporanea dai ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca dal personale delle istituzioni AFAM, sono considerati ai fini della valutazione delle attività di ricerca, nonchè ai fini della partecipazione a



concorsi pubblici, alle progressioni di livello o altri istituti previsti dalla contrattazione nazionale di comparto.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quantol'assegnazione avverrà sulla base di protocolli di intesa tra i soggetti di cui al comma 1 e le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, a valere e nei limiti delle rispettive disponibilità ordinarie di bilancio.

Il **comma 6** mira a valorizzare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico attraverso convenzioni con le imprese per incentivare la cooperazione e promuovere la creazione di *spin-off* universitari e di *start-up*, anche mediante il co-finanziamento di dottorati di ricerca in materia di intelligenza artificiale. Le attività di trasferimento tecnologico svolte da università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM, nell'ambito di convenzioni con imprese e altri soggetti, non determinano oneri a carico della finanza pubblica essendo prevista come facoltà e sulla base delle risorse rese disponibili con le convenzioni.

Il **comma 7** mira a rafforzare le capacità di *governance* degli ITS *Academy* attraverso il potenziamento delle attività di collaborazione con università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM. A tal fine, il Comitato nazionale ITS *Academy*, di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua criteri e modalità di cooperazione istituzionale, nonché iniziative di supporto finalizzate al trasferimento di competenze specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e produttivo, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste, ivi compresi i compiti attribuiti al Comitato nazionale ITS *Academy*, sono svolte dagli ITS *Academy* nell'ambito delle funzioni istituzionali già previste dalla normativa vigente e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I **commi 8, 9 e 10** rinviando ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le Autorità di cui all'articolo 20 della legge n.132 del 2025, allo scopo di individuare e costituire dei centri di riferimento per le attività di sperimentazione normativa per l'IA, individuati tra le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni AFAM, i consorzi universitari, nonché gli enti e le fondazioni di ricerca vigilati o finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, che intendano rendere disponibili specifiche conoscenze, infrastrutture e prodotti per la realizzazione e la gestione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA.

Le predette disposizioni non determinano effetti finanziari a carico della finanza pubblica in quanto le istituzioni coinvolte potranno svolgere le attività sulla base di accordi e convenzioni stipulati nell'ambito e nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nei relativi bilanci.

L'**articolo 44** (*Formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia*) raccorda la formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia — già prevista dall'articolo 15, comma 4, della legge n. 132 del 2025 — con gli obblighi di alfabetizzazione derivanti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689, direttamente applicabile al Ministero quale *deployer* dei sistemi impiegati negli uffici giudiziari.

Il **comma 1** specifica i contenuti dei percorsi formativi, articolandoli in profili tecnici — inclusivi delle tecniche di interrogazione e istruzione dei sistemi e dei profili di cibersicurezza — giuridici e di impatto sull'organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone.



Il **comma 2** introduce il principio di differenziazione dei percorsi in relazione alle funzioni esercitate e al livello di rischio dei sistemi, in attuazione dell'articolo 4 del regolamento, e quello di aggiornamento periodico.

Il **comma 3** estende i percorsi alle competenze per la sorveglianza umana prevista dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento, ove i sistemi impiegati siano classificati ad alto rischio.

Il **comma 4** preserva l'assetto di competenze disegnato dall'articolo 15, comma 4, della legge n. 132 distinguendo il canale della Scuola superiore della magistratura per i magistrati dalla competenza ministeriale diretta per il restante personale.

La disposizione non introduce obblighi ulteriori rispetto al regolamento europeo e non configura *gold-plating*: integra sul piano contenutistico una previsione già vigente, specificando i profili formativi necessari all'adempimento degli obblighi europei derivanti dal regolamento IA nel settore della giustizia.

La formazione in materia di IA, per quanto concerne il settore giustizia, è diretta a riaffermare l'indipendenza e terzietà del giudice nell'esame e valutazione della causa e il suo libero convincimento nell'adottare le decisioni giudiziarie. Pertanto, come già avviene attualmente per la consultazione delle banche dati e la consultazione di sistemi informatici a supporto dell'attività del magistrato, anche le forme di intelligenza artificiale verranno programmate per finalità simulate attraverso casistiche prospettate e consultazione dottrinale e giurisprudenziale, senza intaccare l'autonomia e la capacità di pensiero e di deliberazione del magistrato. Sotto il profilo finanziario, in particolare, si evidenzia che le attività progettuali in materia di intelligenza artificiale nel settore giustizia sono state avviate già dal 2024 in quanto ricomprese all'interno dell'Investimento 1.6.2 "Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali" inserito nella Missione 1 del PNRR e gestito dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica, ha un valore di 133,2 milioni di euro. Il suo obiettivo è stato quello di digitalizzare 7,75 milioni di fascicoli cartacei e sviluppare un Data Lake centrale per l'analisi dei dati e degli atti processuali con conoscenza integrata dei dati, obiettivo realizzato anche attraverso la preparazione fornita su ampia scala, attraverso i fondi suddetti, sia al personale di magistratura che al personale amministrativo.

Con particolare riguardo alle attività formative delineate dal presente articolo, destinate al personale di magistratura, si rappresenta che le stesse potranno essere assicurate dalla Scuola Superiore della magistratura che da tempo ha già avviato una serie di percorsi sul tema specifico nell'ambito del settore della "Formazione digitale" riguardo alle tematiche dei servizi sia civili che penali che dei vari panorami giuridici. Tale formazione sarà continua e potrà essere effettuata attraverso webinar che interesseranno i magistrati iscritti per una sessione settimanale, consentendo loro di poter continuare a svolgere le incombenze quotidiane senza aggravii rispetto al carico di lavoro dell'ufficio di appartenenza, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio autonomo della Scuola che si occuperà di gestire l'organizzazione dei corsi e la riprogrammazione dei medesimi per assicurarne la totale fruizione a tutto il personale di magistratura.

Anche per quanto riguarda la formazione del personale amministrativo, la stessa viene oramai da tempo assicurata dalla competente Direzione generale del personale del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia secondo la disciplina già prevista nel PIAO, per cui gli obiettivi formativi annuali e pluriennali devono essere finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management per il raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale. L'Amministrazione della giustizia, in linea con le altre amministrazioni promuove, infatti, misure formative finalizzate alla transizione digitale nonché interventi di supporto



per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali, ivi comprese quelle relative alla materia dell'intelligenza artificiale attraverso la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative nella materia specifica, come tra l'altro già avviene nell'ambito della somministrazione dei corsi SNA, il cui catalogo per l'anno 2026 contiene una variegata e ricca offerta formativa per avvicinare il personale alla nuova dimensione dell'IA, preferendo la formazione in tale campo a quella da somministrare in ambiti differenti. La disposizione, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'obiettivo formativo, la programmazione e la partecipazione ai corsi verranno assicurate nell'ambito delle risorse ordinarie destinate a realizzare le attività formative e di aggiornamento professionale del personale.

L'**articolo 45** (*Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni*) al **comma 1**, introduce l'obbligo per gli ordini professionali di includere nella formazione iniziale e continua percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il **comma 2** articola i percorsi di formazione in tre profili: tecnico, giuridico e deontologico. Quest'ultimo, in particolare, è calibrato sulle specificità delle professioni regolamentate e comprende le responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi, gli obblighi informativi verso il cliente e il rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 132 del 2025.

Il **comma 3** prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, rinviando al comma 5 per la determinazione dei contenuti e delle modalità.

Il **comma 4** prevede l'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, in tema di formazione di pertinenza degli ordini professionali, anche ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per le professioni non regolamentate con riguardo ai temi legati all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5** fissa in sei mesi il termine per l'adeguamento dei regolamenti e degli atti organizzativi in materia di formazione da parte dei consigli nazionali, nel rispetto delle procedure di settore, ivi compresa l'acquisizione del parere o dell'approvazione dell'autorità vigilante ove prevista. Per le professioni forensi, ciò comporta l'intervento del Ministro della giustizia secondo le modalità previste dalla legge n. 247 del 2012 e dal regolamento del Consiglio nazionale forense in materia di formazione continua. Il comma 5 dispone, tra l'altro, che le forme aggregative delle associazioni, di cui al comma 4, anche per il tramite delle associazioni professionali che le costituiscono, rendano conoscibili i percorsi formativi e le modalità per l'accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 4 del 2013, quanto all'obbligo di rendere conoscibili elementi informativi che presentano utilità per il consumatore.

La disposizione sancisce l'attribuzione di un potere di vigilanza e co-regolamentazione in capo al Ministero della giustizia, così come definito dalla legge n. 274 del 2012, mediante l'esercizio del controllo di legittimità e dell'approvazione formale degli atti e dei regolamenti adottati dagli organismi di rappresentanza dell'avvocatura (CNF) in materia di formazione continua. Gli adempimenti in carico al Ministero della giustizia rientrano nelle competenze istituzionalmente assegnate all'Amministrazione, svolte mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** disciplina le professioni sanitarie con un meccanismo distinto, rinviando a un accordo in Conferenza permanente Stato-Regioni per l'inclusione dei percorsi nei programmi ECM, entro il medesimo termine di sei mesi. La disposizione non configura *gold-plating*: l'articolo 4 del



regolamento (UE) 2024/1689 impone l'alfabetizzazione al personale che opera con sistemi di intelligenza artificiale, e la lettera f) della delega espressamente richiede la previsione di percorsi formativi da parte degli ordini professionali. L'articolo si limita a tradurre tali obblighi nel sistema della formazione professionale italiana, rispettandone l'articolazione istituzionale.

L'**articolo 46** (*Norme in materia di equo compenso*) al **comma 1** prevede che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista possa comportare una modulazione dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689.

Il **comma 2**, tra l'altro, dispone l'integrazione dei decreti adottati per le professioni non organizzate in ordini o collegi (art. 1, co. 1, lett. c) - della legge n. 49 del 2023), con la determinazione dei parametri utili in conformità al criterio di cui al comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

La disposizione, che si applicherà ai nuovi contratti, come definito dal decreto si cui al comma 2 troverà attuazione per i compensi da erogare alle prestazioni rese nei confronti delle amministrazioni pubbliche nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 47** (*Iniziative di alfabetizzazione e formazione nel settore finanziario*) concerne il coinvolgimento del Comitato EDUFIN nelle attività di sensibilizzazione del pubblico circa le opportunità e i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore finanziario. Le attività ivi previste saranno svolte dal Comitato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione del Comitato (lo stanziamento di bilancio previsto dall'articolo 24-bis, comma 11, del decreto-legge n. 237 del 2016, come successivamente attuato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 27 luglio 2017, è iscritto nel capitolo 1407/pgl denominato "*Spese per le attività del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria*").

L'**articolo 48** (*Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina -ECM- e della formazione manageriale in sanità*) introduce corsi obbligatori sull'intelligenza artificiale nell'ambito dell'ECM e della formazione manageriale sanitaria, con l'obiettivo di aggiornare le competenze tecniche, giuridiche e deontologiche del personale del Servizio sanitario nazionale.

La norma, nello specifico, demanda alla Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) e all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) la definizione dei programmi e dei contenuti formativi.

La CNFC, di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma nazionale ECM, ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, sulla base di una programmazione pluriennale finalizzata al superamento delle criticità e al miglioramento del sistema della formazione continua.

Spetta inoltre alla CNFC definire, nell'ambito dell'obbligo formativo individuale triennale ECM, una specifica percentuale di crediti da destinare ai percorsi formativi relativi all'alfabetizzazione e all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

La tematica dell'intelligenza artificiale si inserisce, pertanto, tra gli argomenti già oggetto della formazione continua, senza comportare nuove procedure di accreditamento per i soggetti erogatori della formazione.



Per quanto riguarda la formazione manageriale di cui all'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, si evidenzia che l'AGENAS, nell'ambito dei propri obiettivi istituzionali, svolge attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi, alle prestazioni assistenziali e alla formazione. L'Agenzia realizza tali finalità anche mediante attività di ricerca, monitoraggio, valutazione e formazione orientate allo sviluppo del sistema salute, promuovendo altresì iniziative in materia formativa e fornendo supporto alle Regioni per l'organizzazione e l'attivazione dei corsi di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 171 del 2016.

In tale ambito, e sulla base delle funzioni attribuite ad AGENAS, il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2023, recante “Individuazione dell'organismo intermedio per l'attuazione dell'intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione M6, Componente 2.2c «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» – sub misura: corso di formazione manageriale”, prevede che l'Agenzia individui specifici programmi formativi in materia di intelligenza artificiale da inserire nell'ambito dei corsi di formazione manageriale.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere, nell'ambito dei percorsi ECM e della formazione manageriale sanitaria già disciplinati dalla normativa vigente, l'introduzione di specifici contenuti formativi concernenti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, con particolare riferimento ai profili tecnici, giuridici, etici e deontologici.

La previsione normativa, invero, non determina l'istituzione di nuovi percorsi formativi autonomi né l'attivazione di ulteriori strutture organizzative dedicate, ma si configura come un intervento di aggiornamento e riordino dei contenuti didattici già ricompresi nei programmi di formazione continua del personale sanitario. I relativi moduli formativi saranno, pertanto, erogati nell'ambito delle attività ordinariamente svolte dai soggetti già accreditati al sistema ECM e dagli enti già autorizzati all'erogazione della formazione manageriale sanitaria, senza necessità di procedere all'accreditamento di nuovi organismi formatori o all'istituzione di ulteriori procedure amministrative.

La disposizione non comporta, inoltre, incrementi del numero complessivo delle attività formative obbligatorie, né prevede il riconoscimento di compensi ovvero emolumenti aggiuntivi in favore dei partecipanti o dei soggetti erogatori, laddove l'introduzione dei contenuti concernenti l'intelligenza artificiale avviene, come già evidenziato, mediante una mera rimodulazione dell'offerta formativa esistente e una diversa articolazione dei programmi didattici.

Il Capo IV reca disposizioni sulle informazioni aziendali e sulle esperienze tecnico-industriali concernenti dati, algoritmi e metodi matematici.

Con l'**articolo 49** (*Modifiche al codice della proprietà industriale*) dopo il comma 1 dell'articolo 98 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, viene introdotto il successivo comma 1-*bis*, con il quale si precisa che, tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali tutelabili come segreti commerciali, sono ricompresi i dati, gli algoritmi e i metodi matematici impiegati per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.

Inoltre, viene specificato che, ai fini dell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e le configurazioni di addestramento, nonché ogni altro elemento tecnico funzionale allo sviluppo dei sistemi di AI.



Dal punto di vista finanziario, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto persegue una finalità meramente descrittiva del dettato normativo, agevolando un più lineare inquadramento sistematico delle tecnologie emergenti.

Con l'**articolo 50** (*Disposizione processuale*) si devolve la risoluzione delle controversie relative all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera b) del codice della proprietà industriale.

L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione ha una funzione meramente ricognitiva e di coordinamento sistematico. Con riferimento alle competenze giudiziarie devolute alle Sezioni specializzate in materia di imprese si evidenzia che ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **Capo V** reca disposizioni finanziarie e si compone di un unico articolo, dedicato clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 51** (*Clausola di invarianza finanziaria*) reca, in stretta aderenza con quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 132 del 2025, la clausola di invarianza finanziaria per la quale si rinvia a quanto formulato in premessa.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

*Ufficio studi, documentazione giuridica e
qualità della regolazione*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

AI DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO

c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

All'Ufficio legislativo

DEL MINISTRO PER GLI AFFARI
EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE
DI COESIONE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del parlamento europeo e del consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026, corredato delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si segnala che il provvedimento è stato trasmesso contestualmente anche alla Conferenza Unificata, al Garante per la protezione dei dati personali, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e all'Agenzia per l'Italia digitale ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f) g) i), l), m), n), dell'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, in considerazione della necessità di consentire quanto prima l'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto che riguardano sia la formazione di base per le scuole, la pubblica amministrazione la sanità, il lavoro e la giustizia sia le attribuzioni dei poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale medesima nei citati ambiti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Francesca Quadri

Schema di decreto legislativo recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

VISTA la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» e, in particolare, l'articolo 24, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d), e) f), g), i), l), m) e n);

VISTO il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);

VISTO il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;

VISTA la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

VISTO il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, recante istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 19;



VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 36, commi da 2-*bis* a 2-*novies*;

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

VISTO il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2026;

ACQUISITO il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale;

ACQUISITO il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della salute, delle imprese e del made in Italy, della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto legislativo:



Capo I

Disposizioni generali

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, quelle di cui all'articolo 2 della legge 23 settembre 2025, n. 132, e quelle di cui al comma 2 del presente articolo. Si applicano, altresì, le definizioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quelle di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle di cui all'articolo 1 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Nel presente decreto si intende per:

- a) «autorità nazionali per l'intelligenza artificiale»: l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132;
- b) «autorità nazionali di vigilanza del mercato»: l'ACN, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 5;
- c) «autorità settoriali di vigilanza del mercato»: le amministrazioni di cui dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, designate quali autorità responsabili dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1689;
- d) «autorità del settore finanziario»: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, in qualità di autorità nazionali di vigilanza del mercato di cui alla lettera b), per il settore finanziario;
- e) «autorità nazionale di notifica»: l'AgID;
- f) «Comitato di coordinamento»: il comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 23 settembre 2025, n. 132, al fine di assicurare il coordinamento e la collaborazione tra le Autorità Nazionali e le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti;
- g) «istituti finanziari»: le banche italiane e le banche dell'Unione europea con succursale in Italia, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le società di gestione del risparmio autorizzate (SGR autorizzate), le società di gestione UE con succursale in Italia, le società di investimento a capitale variabile in gestione interna autorizzate (SICAV in gestione interna autorizzate), le società di investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzate (SICAF in gestione interna autorizzate), le società di partenariato in gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di FCM, nonché i gestori di fondi EuVECA italiani disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 e i gestori di fondi EuSEF italiani disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, i gestori di FIA UE (GEFIA UE) con succursale in Italia, i gestori di FIA non UE (GEFIA non UE) autorizzati



in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia con succursale in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Poste Italiane S.p.A. per le attività di Bancoposta, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di crediti in sofferenza, i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese autorizzati in Italia, gli amministratori italiani di indici di riferimento significativi, gli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati in Italia, le sedi di negoziazione, i depositari centrali di titoli, le controparti centrali, le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, come definiti nella relativa disciplina di settore;

h) «regolamento IA»: il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);

i) «legge IA»: la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»;

l) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata all'allegato I al regolamento IA;

m) «organismo nazionale di accreditamento» l'organismo autorizzato a svolgere l'attività di accreditamento nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008, designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;

n) «Spazio di sperimentazione italiano per l'IA»: lo spazio di sperimentazione nazionale per l'intelligenza artificiale, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento IA.

o) «sperimentazione *FinTech*»: lo spazio di sperimentazione di cui all'articolo 36, commi da 2-*bis* a 2-*novies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Capo II

Poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale

Sezione I

Disposizioni generali

ART. 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento IA e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione in materia di poteri delle autorità di cui all'articolo 20 della legge IA, nonché le disposizioni volte a garantire il coordinamento con la normativa settoriale vigente.

2. Il presente decreto si applica ai soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento IA.



ART. 3
(Principi generali)

1. Il presente decreto, nel rispetto dei principi generali contenuti nell'articolo 3 della legge IA, è adottato in una prospettiva di garanzia antropocentrica, di uso corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di IA e di vigilanza sui rischi per diritti e libertà.

Sezione II
Autorità nazionali, punto di contatto unico e relativo coordinamento

ART. 4
(Autorità nazionale di notifica)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento IA e dall'articolo 20, commi 1, lettera a), e 2 della legge IA, l'AgID è l'autorità nazionale di notifica, responsabile della predisposizione e dell'attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio.

ART. 5
(Autorità nazionali di vigilanza del mercato)

1. Fatte salve le competenze dell'ufficio europeo per l'IA ai sensi degli articoli 75, 88 e 89 del regolamento IA, sono autorità nazionali di vigilanza del mercato ai sensi del medesimo regolamento:

- a) l'ACN, per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA, ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 70 del regolamento IA;
- b) la Banca d'Italia, quale autorità competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione di finanziamenti o di altri servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la CONSOB, quale autorità competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione dei servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'IVASS, quale autorità competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa e di distribuzione di prodotti assicurativi disciplinati ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- c) il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.

ART. 6
(Punto di contatto unico)

1. L'ACN, nello svolgimento delle funzioni di punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70 del regolamento IA, è contattabile secondo le modalità pubblicate nel proprio sito *internet* istituzionale. Le informazioni di contatto sono rese, altresì, disponibili al pubblico nell'elenco dei punti di contatto unici nazionali elaborato dalla Commissione europea.



ART. 7

(Accordi, protocolli d'intesa e cooperazione)

1. L'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato stipulano tra loro accordi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per garantire la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza. Tramite i suddetti accordi si procede, altresì, all'istituzione di meccanismi di cooperazione efficaci e di risposta rapida nel caso di incidenti gravi.
2. L'Autorità nazionale di notifica promuove azioni di coordinamento con le autorità di notifica degli altri Stati membri dell'Unione europea, anche mediante protocolli d'intesa, per realizzare un meccanismo di scambio di informazioni e di buone pratiche e rendere il sistema più efficiente e omogeneo.
3. Al fine di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel rispetto di quanto previsto dalla legge IA, l'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato possono stipulare convenzioni e protocolli d'intesa per la realizzazione di progetti di ricerca, di sperimentazione e di formazione anche in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
4. Le Autorità nazionali di vigilanza del mercato individuano forme di coordinamento operativo e informativo con le autorità che tutelano i diritti fondamentali, comunicate ai sensi dell'articolo 77 del regolamento IA.
5. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e le Autorità del settore finanziario individuano forme di coordinamento operativo e informativo con il Garante per la protezione dei dati personali, anche quale Autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, per garantire, ove necessario, la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
6. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui all'articolo 15 del presente decreto, l'ACN individua forme di coordinamento operativo e informativo con il Corpo della guardia di finanza funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

ART. 8

(Coordinamento con le Autorità settoriali di vigilanza del mercato)

1. In attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 74, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento IA, l'ACN, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi, garantisce il coordinamento e la collaborazione con le pertinenti Autorità settoriali di vigilanza del mercato responsabili dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione europea.
2. Nel caso in cui la vigilanza abbia a oggetto un prodotto disciplinato dal regolamento IA e dalla normativa di armonizzazione dell'Unione europea, l'ACN e le Autorità settoriali di vigilanza del mercato, anche secondo la ripartizione di competenze stabilita dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, svolgono in forma congiunta le attività connesse all'esercizio dei poteri di vigilanza.



3. L'ACN, nei casi di cui al comma 2, può svolgere le relative funzioni attraverso il supporto delle Autorità settoriali di vigilanza del mercato, avvalendosi anche dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 157 del 2022.

4. Le Autorità settoriali di vigilanza del mercato, qualora nell'ambito dell'esercizio delle rispettive competenze abbiano motivo di ritenere che la verifica di conformità abbia a oggetto un prodotto contenente uno o più sistemi di IA a cui si applica la disciplina del regolamento IA, informano tempestivamente l'ACN.

5. Per l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri e lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ACN e le Autorità settoriali di vigilanza del mercato possono stipulare appositi accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Nel caso di cui al comma 2, al verificarsi di conflitti di competenza tra le Autorità di cui al medesimo comma, si procede ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 157 del 2022.

ART. 9

(Collaborazione tra le Autorità nazionali di vigilanza del mercato)

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi dell'ACN, in relazione ai sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, diversi da quelli di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, l'ACN e le Autorità del settore finanziario collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, l'ACN può avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza.

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, in relazione ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, l'ACN e il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorità del settore finanziario, in relazione ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, le Autorità del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le autorità nazionali di vigilanza del mercato e le autorità competenti a vigilare sugli istituti finanziari ai sensi della normativa di settore ad essi applicabile collaborano ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze su tali istituti, anche mediante lo scambio di informazioni, qualora rilevanti o potenzialmente rilevanti per le altre autorità.

ART. 10

(Coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, relativo alla vigilanza del mercato e alla conformità dei prodotti)

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157,



si applicano alle attività dell'ACN, in quanto compatibili con le disposizioni del regolamento IA, fatta eccezione per gli articoli 11 e 12.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 157 del 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i parametri per il calcolo dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi.

ART. 11

(Atti di indirizzo)

1. Nei limiti e per le finalità previste dagli articoli 57, paragrafi 6 e 7, 70, paragrafo 8, 74, paragrafo 11, del regolamento IA e dalla legge IA, le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e le Autorità del settore finanziario possono, secondo le rispettive competenze, adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche.

ART. 12

(Comitato di coordinamento)

1. Al Comitato di coordinamento partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, le Autorità del settore finanziario. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

2. Il Comitato di coordinamento può fornire indirizzi unitari ai fini della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa per la cooperazione e il coordinamento operativo e informativo previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10, nonché per l'adozione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 11.

3. Ai fini di cui al comma 1, ACN e AgID informano il Comitato di coordinamento della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa, nonché dell'avvio delle relative negoziazioni di cui all'articolo 7.

Sezione III

Sistema di notifica

ART. 13

(Poteri dell'Agenzia per l'Italia Digitale)

1. Al fine di garantire l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'AgID, in qualità di autorità di notifica, dispone delle prerogative previste per l'esecuzione delle procedure di notifica e dei compiti di cui agli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA e può adottare disposizioni attuative del presente decreto e del regolamento IA, con riferimento alle proprie competenze.

2. L'AgID definisce e attua le procedure di valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità.



3. L'AgID, nell'ambito della procedura di notifica, assicura il monitoraggio continuo, con audit periodici e straordinari, sul mantenimento dei requisiti relativi agli organismi notificati e ai soggetti di cui all'articolo 33 del regolamento IA, nonché sull'adempimento dei relativi obblighi. All'esito di tale attività di monitoraggio, nel caso in cui sussistano carenze o inadempimenti, l'AgID, previo contraddittorio con l'organismo notificato, avvia i procedimenti di limitazione, sospensione e revoca della designazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento IA, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 per i controlli effettuati dall'AgID con riferimento al mantenimento da parte degli organismi notificati dei requisiti di cui all'articolo 31 del regolamento IA, sono a carico degli organismi medesimi. Si applica quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. L'AgID può avvalersi per la valutazione e il monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità dell'organismo nazionale di accreditamento, ai sensi e in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
6. L'AgID, nell'ambito delle competenze e dei compiti di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, collabora con le autorità nazionali di vigilanza del mercato, con le altre autorità settoriali di vigilanza del mercato competenti, con la Commissione europea e con le autorità di notifica degli Stati membri, anche ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione europea.

Sezione IV

Sistema di vigilanza del mercato

ART. 14

(Registrazione a livello nazionale dei sistemi di IA ad alto rischio)

1. In attuazione dell'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento IA, l'ACN è competente per la registrazione, a livello nazionale, dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, del regolamento IA.
2. Con decreto del direttore generale di ACN, di intesa con AgID, sono stabilite le modalità di registrazione, tenuta e gestione delle informazioni ricomprese nell'allegato VIII del regolamento IA.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, ACN individua forme di coordinamento informativo con il punto di contatto unico istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134.

ART. 15

(Poteri di vigilanza e ispettivi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento IA, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, l'ACN esercita i poteri di vigilanza e ispettivi previsti dal regolamento IA, nonché, dagli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione.



2. Per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali, l'ACN dispone dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, nonché del potere di svolgere controlli sulla conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento IA.

3. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'ACN, sono definite le modalità per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2 e per l'adozione delle misure di cui all'articolo 16 del presente decreto.

ART. 16

(Misure di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17, l'ACN è l'autorità di vigilanza competente per i sistemi di IA in relazione alle misure di cui agli articoli 79, 80, 82 e 83 del regolamento IA, nonché alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

2. Il procedimento relativo alle misure di cui al comma 1 è avviato a seguito di segnalazione di incidenti gravi ai sensi dell'articolo 73 del regolamento IA, di presentazione di reclami, ove non manifestamente infondati, di segnalazione da parte di altre autorità, o d'ufficio dall'ACN.

ART. 17

(Poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorità del settore finanziario)

1. In qualità di autorità di vigilanza del mercato competenti ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, le Autorità del settore finanziario dispongono, nei confronti degli istituti finanziari vigilati, dei poteri previsti dal regolamento IA, nonché dagli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dalla relativa normativa nazionale di attuazione. Restano fermi i poteri previsti dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

2. Per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali dei sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari, le Autorità del settore finanziario dispongono dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, nonché del potere di svolgere controlli sulla conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento IA.

3. Le Autorità del settore finanziario possono, nell'ambito delle rispettive competenze, adottare disposizioni attuative del presente decreto, anche al fine di tenere conto degli orientamenti di attuazione del regolamento IA, nonché delle disposizioni riguardanti le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

4. Le Autorità del settore finanziario stipulano un protocollo d'intesa con il Corpo della guardia di finanza per disciplinare lo scambio di informazioni per finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico finanziaria.



ART. 18

(Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie)

1. Le Autorità nazionali di vigilanza del mercato, secondo le rispettive competenze, ricevono i reclami ai sensi dell'articolo 85 del regolamento IA e li trattano secondo le procedure adottate da ciascuna.
2. L'ACN disciplina la procedura per la trattazione dei reclami di cui al comma 1 di propria competenza con decreto del direttore generale.
3. Nei limiti delle competenze attribuite alle Autorità del settore finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela istituiti ai sensi dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 32-*ter*, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono competenti per i ricorsi relativi alle violazioni del regolamento IA compiute dagli istituti finanziari che aderiscono a tali organismi, ove tali violazioni siano commesse nello svolgimento delle attività rientranti nelle competenze di questi ultimi, che li trattano secondo le procedure adottate da ciascuno di essi.

Sezione V

Disposizioni sanzionatorie

ART. 19

(Principi generali)

1. L'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per garantire un'attuazione corretta ed efficace della presente sezione, tenendo in considerazione, in particolare, quanto previsto dall'articolo 99 del regolamento IA.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA, nell'ambito dell'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dal presente capo sono inclusi gli avvertimenti e le misure non pecuniarie di cui all'articolo 22 del presente decreto, applicabili in caso di violazione del regolamento IA.

ART. 20

(Poteri sanzionatori dell'Agenzia per l'Italia Digitale)

1. L'AgID, nell'esercizio delle funzioni di autorità di notifica ai sensi degli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA, irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 99, paragrafi 4, lettera f), e 5 del medesimo regolamento.

ART. 21

(Poteri sanzionatori delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato)

1. Le Autorità nazionali di vigilanza del mercato, secondo le rispettive competenze, irrogano le sanzioni di cui al presente capo nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA.



ART. 22

(Misure sanzionatorie non pecuniarie)

1. Per le violazioni del regolamento IA caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità e in linea con i criteri richiamati all'articolo 23, comma 12, l'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato possono, ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA e in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo 23:

- a) ordinare di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;
- b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

2. Per l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 1, lettera a), entro il termine stabilito dall'Autorità si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23. In questo caso, l'importo delle sanzioni è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 23.

3. Restano fermi i poteri spettanti alle autorità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge IA in base alla legislazione di settore.

ART. 23

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la non conformità al divieto delle pratiche di cui all'articolo 5 del regolamento IA è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 35.000.000 o, fino al 7 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16, 73 e 80 del regolamento IA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 15.000.000 o fino al 3 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 22 del regolamento IA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 12.000.000 o, fino al 2 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento IA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.000.000 o fino al 2 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 24 del regolamento IA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 7.000.000 o fino al 1 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26, 27 e 86 del regolamento IA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000.000 o fino allo 0,5 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 33, paragrafi 1, 3 e 4, e 34 del regolamento IA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a



euro 3.000.000 o, fino all'1,5 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 50 del regolamento IA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 5.000.000 o fino all'1,5 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti per dare seguito a una richiesta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 7.500.000 o fino all'1 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate nei commi precedenti sono commesse da una persona fisica soggetta agli obblighi previsti dal regolamento IA, nei confronti di quest'ultima i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotti del 50 per cento.

11. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come eventualmente definito dalla normativa settoriale applicabile.

12. Nella determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorità competente tiene conto dei criteri di cui all'articolo 99, paragrafo 7, del regolamento IA, nonché della natura, sostanziale o formale, dell'obbligo violato.

13. Per le piccole e medie imprese, ivi incluse le microimprese, e le *start-up* innovative, la sanzione è determinata secondo il criterio di cui all'articolo 99, paragrafo 6, del regolamento IA, riferito ai massimali di cui al presente articolo.

ART. 24

(Procedimento sanzionatorio)

1. L'autorità nazionale di notifica e le autorità nazionali di vigilanza del mercato, contestati gli addebiti ai soggetti interessati, applicano le sanzioni previste dal presente capo con provvedimento motivato.

2. Le modalità per l'adozione delle sanzioni di cui al presente capo da parte dell'AgID e i relativi termini sono definite con proprio regolamento.

3. Le modalità per l'adozione delle sanzioni di cui al presente capo da parte dell'ACN e i relativi termini sono definiti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

4. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni previste dal presente capo è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito *internet* istituzionale delle autorità di cui al comma 1. Dell'eventuale impugnazione e del relativo esito viene data menzione sul sito *internet* dell'autorità competente, a margine della pubblicazione. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione, l'autorità nazionale di notifica e le autorità nazionali di vigilanza del mercato dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;



b) possa comportare rischi per la cybersicurezza o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile.

5. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dalla Banca d'Italia si applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dalla Consob si applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dall'IVASS si applica la procedura sanzionatoria ai sensi degli articoli 311-*septies* e 324-*octies* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

8. L'ACN è competente in merito all'attività di cui all'articolo 99, paragrafo 11. A tal fine, l'AgID e le autorità nazionali di vigilanza del mercato informano tempestivamente l'ACN delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate e di eventuali controversie o procedimenti giudiziari correlati.

9. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dalle procedure proprie di ciascuna autorità competente, si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.

ART. 25

(Devoluzione dei proventi)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'ACN, ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e destinati, in via prioritaria, all'esercizio delle funzioni attribuite alla medesima Agenzia dalla legge IA e dal presente decreto.

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'AgID in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, per l'intero ammontare, a favore del bilancio dell'AgID. Tali somme sono destinate, in via prioritaria, allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto.

3. Con riguardo ai proventi delle sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità del settore finanziario, resta fermo quanto previsto dalle rispettive normative di settore.

Sezione VI

Spazi di sperimentazione normativa



ART. 26

(Istituzione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA)

1. È istituito, sotto la vigilanza diretta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento IA. Esso è finalizzato a sostenere la condivisione di migliori pratiche mediante la cooperazione con le autorità competenti, nonché a promuovere l'innovazione e la competitività e a favorire lo sviluppo di un ecosistema dell'intelligenza artificiale. Lo spazio di sperimentazione di cui al primo periodo contribuisce, altresì, all'apprendimento normativo, inteso come sviluppo di un approccio regolatorio fondato sulle evidenze emerse dalla sperimentazione, nonché ad agevolare e accelerare l'accesso al mercato dell'Unione europea dei sistemi di intelligenza artificiale, in particolare se forniti da piccole e medie imprese, comprese le *start-up* a cui, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento IA, sarà riconosciuta una priorità secondo i criteri di preferenza individuati con il decreto di cui al comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA prevede altresì l'accesso, per i fornitori e i potenziali fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, a un ambiente controllato, gestito congiuntamente dall'AgID e dall'ACN, nell'esercizio delle rispettive competenze, come definite dal regolamento sull'IA e dal presente decreto. Le modalità di accesso, di gestione e di funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano, di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto adottato in forma congiunta dai direttori generali dell'AgID e dell'ACN, in relazione alle rispettive competenze, così come definite dal presente decreto e con il coordinamento del Comitato di coordinamento.
3. La partecipazione allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, da parte di fornitori e potenziali fornitori di sistemi di IA, avviene mediante l'individuazione e la valutazione di criteri di eleggibilità, in conformità a quanto previsto, oltre che dal presente decreto, dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 28, comma 5.

ART. 27

(Gestione strategica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA)

1. La gestione strategica e gli indirizzi generali dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA sono definiti nell'ambito del Comitato di coordinamento, anche a seguito di consultazione, da parte delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, con i portatori di interesse.
2. Il Comitato di coordinamento individua le priorità di sperimentazione e definisce, anche sulla base dello stesso criterio prioritario, l'ordine di selezione dei fornitori e dei potenziali fornitori, nel rispetto degli obiettivi generali di accesso ampio e paritario allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.
3. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente sezione, ivi compresa la preparazione delle riunioni, il Comitato di coordinamento si avvale del Gruppo operativo di cui all'articolo 28.

ART. 28

(Gestione operativa e attuazione tecnica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 26 e 27, l'AgID e l'ACN provvedono, mediante decreto adottato congiuntamente dai rispettivi direttori generali, a costituire un Gruppo operativo, pariteticamente composto, al quale è affidata la gestione delle attività relative allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.



2. Alle riunioni del Gruppo operativo possono partecipare i rappresentanti delle altre amministrazioni competenti per materia, in relazione ai progetti ammessi nello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA. Il Gruppo operativo coinvolge, nell'ambito di singoli progetti, una o più università o centri di ricerca di cui all'articolo 45, comma 8, in relazione a specifiche esigenze di valutazione tecnica o di accertamento di aree di rischio specifiche.
3. Ai componenti del Gruppo operativo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Il Gruppo operativo, in conformità a quanto previsto dai decreti di cui al comma 5, svolge ogni attività necessaria al pieno funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA con compiti di monitoraggio delle attività di sviluppo, test e validazione condotte dai fornitori dei sistemi di IA ammessi, verifica del rispetto temporale e operativo del piano di sperimentazione, anche attraverso sistemi di *logging*, *auditing*, tracciabilità delle modifiche, nonché verifiche di *compliance* normativa e regolatoria. In particolare, il Gruppo operativo cura l'istruttoria preliminare di ammissibilità delle domande, provvede a selezionare i progetti, nonché ad approvare, gestire e monitorare l'esecuzione dei piani di sperimentazione.
5. Con uno o più decreti, adottati congiuntamente dai direttori Generali dell'AgID e dell'ACN, sono definiti la composizione, il funzionamento e le modalità operative del Gruppo di cui al comma 1 e ogni altro aspetto tecnico e di raccordo, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 57 del regolamento IA riguardante la gestione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA. Con i medesimi decreti sono, altresì, definiti e identificati i servizi forniti e le rispettive modalità di erogazione, ivi compresa l'individuazione e la valutazione dei criteri di eleggibilità di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, in coerenza con gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 58 del regolamento IA.
6. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei compiti connessi allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, in conformità all'articolo 78 del regolamento IA.
7. Il Ministero dell'università e della ricerca contribuisce nella definizione dei requisiti tecnici, scientifici e metodologici dei progetti di sperimentazione di propria competenza.

ART. 29

(Promozione dell'innovazione e della cooperazione transfrontaliera)

1. Al fine di ottimizzare le risorse e favorire lo sviluppo dell'ecosistema IA nazionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del regolamento IA, le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale possono avvalersi del coinvolgimento di altri attori competenti nell'ambito dell'ecosistema dell'IA, quali organismi notificati e organizzazioni di normazione, piccole e medie imprese (PMI), comprese le *start-up*, imprese, innovatori, impianti di prova e sperimentazione, poli europei dell'innovazione digitale, centri di eccellenza e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, al fine di facilitare la cooperazione con i settori pubblico e privato, anche tramite appositi accordi stipulati in forma congiunta o, per le materie di rispettiva competenza, in forma autonoma.
2. La cooperazione con gli organismi notificati è supervisionata da AgID nel rispetto degli eventuali atti di esecuzione a tal fine adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 58 del regolamento IA.



3. Lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA può promuovere la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e progetti pilota al fine di sviluppare buone pratiche comuni e favorire il mutuo riconoscimento dei risultati delle sperimentazioni.

ART. 30

(Istituzione, gestione e funzionamento di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA e coordinamento con altri spazi di sperimentazione)

1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale sono definite:

- a) sentito il Ministero della difesa, le modalità di istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione di sistemi di IA impiegabili in chiave duale;
- b) sentito il Ministero della giustizia, le modalità di istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione di modelli e sistemi di IA applicabili all'attività giudiziaria.

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento IA, possono essere altresì istituiti ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA a livello regionale o locale, o congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'istituzione, la gestione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, sono definiti con i decreti di cui al comma 1, alinea, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Ferme restando la disciplina e la competenza dello spazio di sperimentazione FinTech per quanto riguarda la sperimentazione di sistemi di IA applicati a prodotti, servizi o processi dei settori bancario, finanziario o assicurativo, la sperimentazione di sistemi di IA destinati a essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari può avvenire anche mediante lo Spazio di sperimentazione di cui all'articolo 26 al fine di facilitare lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di tali sistemi rispetto ai requisiti del regolamento IA. In tal caso, alle riunioni del Gruppo operativo partecipano anche le Autorità del settore finanziario per i profili di rispettiva competenza.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, d'intesa con le autorità del settore finanziario e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di collaborazione e di coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA e la sperimentazione FinTech.

ART. 31

(Esiti della sperimentazione normativa per l'IA)

1. Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 16, del regolamento IA, le autorità nazionali competenti presentano relazioni annuali all'ufficio per l'IA a decorrere dall'anno successivo all'istituzione dello Spazio di sperimentazione normativa per l'IA e successivamente ogni anno fino alla sua cessazione, nonché una relazione definitiva.

2. Le relazioni di cui al comma 1, sono trasmesse dalle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, per il tramite del Comitato di coordinamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche al fine di valutare opportuni interventi di revisione normativa a seguito degli esiti della sperimentazione.



Sezione VII

Modifiche alla normativa di settore

ART. 32

(Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82)

1. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera aa) è aggiunta la seguente: «aa-bis) è Autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e svolge tutte le funzioni ad essa attribuite ai sensi del medesimo regolamento e della legge 23 settembre 2025, n. 132.»;
- b) all'articolo 11, comma 2, lettera f), le parole: «ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi di legge».

ART. 33

(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 36, comma 2-*octies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e il Corpo della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».

Sezione VIII

Ulteriori disposizioni

ART. 34

(Protezione dei dati e riservatezza)

1. Le forme di coordinamento operativo e informativo, nonché gli scambi di informazione disciplinati con appositi accordi e protocolli d'intesa previsti dal presente decreto avvengono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Capo III

Intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione



ART. 35

(Formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale)

1. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione possono promuovere, in coerenza con le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, e nell'ambito della propria autonomia, attività formative sull'intelligenza artificiale. Tali attività tengono conto della rapida evoluzione tecnologica dell'Intelligenza artificiale e si svolgono in coerenza con gli obiettivi dell'educazione alla cittadinanza digitale che costituisce uno dei nuclei concettuali che caratterizzano l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, al fine di sviluppare, sin dal primo ciclo di istruzione, le conoscenze, le competenze e l'approccio critico degli studenti in relazione all'uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale e alle sue implicazioni etiche, sociali e civiche.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia e in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), possono promuovere, all'interno dei curricula, moduli formativi volti al potenziamento delle competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche e artistiche (STEAM), mediante l'utilizzo degli strumenti dell'intelligenza artificiale nella didattica al fine di favorire la creatività, l'innovazione e la capacità di trovare soluzioni. La promozione di tali moduli formativi può svolgersi anche attraverso i percorsi di formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784-*octies*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'aggiornamento delle linee guida per le discipline STEM, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 184 del 15 settembre 2023, favorendo l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle discipline scientifiche e in quelle di ambito artistico (STEAM) per le finalità di cui al comma 2.
4. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali contribuisce, per quanto di competenza, all'analisi dei fabbisogni professionali e delle competenze emergenti connesse alle discipline STEAM e all'intelligenza artificiale, anche ai fini dell'orientamento informato degli studenti e del raccordo con i percorsi di formazione tecnica superiore, professionale e continua.
5. Le istituzioni scolastiche, in base alla propria autonomia, adottano specifiche iniziative di orientamento, anche nell'ambito della progettazione dei moduli di orientamento formativo, previsti per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21. Tali iniziative sono finalizzate ad accompagnare le studentesse e gli studenti nella scelta consapevole di percorsi di istruzione e formazione superiore afferenti alle discipline STEAM, nonché a rafforzare le competenze disciplinari e trasversali necessarie per il successo negli studi in tali ambiti e ad accrescere la conoscenza delle applicazioni delle discipline STEAM, incluse quelle connesse all'intelligenza artificiale e alle tecnologie emergenti. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero dell'istruzione e del merito assicura la revisione e l'aggiornamento delle linee guida per l'orientamento, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.
6. Le indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, sono aggiornate anche ai fini dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei curricula scolastici e dello sviluppo di competenze per un uso consapevole, critico, responsabile ed eticamente orientato degli strumenti di intelligenza artificiale generativa, in prospettiva interdisciplinare e trasversale alle discipline del curriculum. Per la medesima finalità, le indicazioni nazionali relative al liceo scientifico a indirizzo sportivo, di cui al



decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, nonché al liceo del made in Italy, di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono aggiornate con decreto adottato ai sensi del citato articolo 13, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010.

ART. 36

(Emergenza educativa relativa all'uso dei social e dell'intelligenza artificiale)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza educativa connessa all'uso eccessivo e non consapevole dei social media e di prevenire le dipendenze comportamentali degli studenti derivanti dall'utilizzo non corretto di piattaforme digitali di comunicazione e di condivisione di contenuti multimediali, nonché di ambienti relazionali basati su sistemi di intelligenza artificiale, il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di formazione, riservato ai docenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, finalizzato a sostenere, nell'ambito dell'innovazione metodologica nei processi di insegnamento e apprendimento, lo sviluppo di competenze sull'uso dei social media e delle piattaforme digitali. Il piano di formazione di cui al primo periodo riguarda anche la realizzazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica e del piano triennale dell'offerta formativa, di interventi educativi destinati agli alunni e agli studenti, anche con il coinvolgimento delle famiglie, volti a contenere l'impatto dell'uso dei social media sul benessere integrale della persona in età evolutiva e a tutelare i minori nello spazio digitale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021–2027", nel limite di 100 milioni di euro, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

ART. 37

(Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza artificiale)

1. La formazione in materia di intelligenza artificiale a favore del personale docente, in ingresso e in servizio, delle istituzioni scolastiche e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è erogata con i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione è volta, in particolare, a promuovere la conoscenza dei sistemi di intelligenza artificiale, delle tecniche per identificare e mitigare i rischi e le distorsioni, al fine di favorirne un uso consapevole, responsabile ed etico, in una dimensione antropocentrica.
2. I contenuti della formazione di cui al comma 1 sono orientati a:
 - a) sviluppare competenze digitali avanzate con particolare attenzione alla valutazione critica delle informazioni digitali, alla sicurezza, alla tutela della privacy e dell'identità digitale, all'interoperabilità dei dati e all'adozione di pratiche digitali sostenibili, in coerenza con il quadro europeo delle competenze digitali;
 - b) favorire la progettazione di attività didattiche innovative, anche mediante l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi di insegnamento e apprendimento, nonché di sistemi di valutazione di competenze multiple e interconnesse e di certificazione.



3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti gli interventi finalizzati a:

- a) promuovere l'alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di competenze trasversali connesse all'intelligenza artificiale negli studenti, inclusa la comprensione dei principi di funzionamento, delle potenzialità e dei limiti dei sistemi algoritmici;
- b) favorire un uso etico, responsabile, trasparente e critico delle tecnologie di intelligenza artificiale da parte degli studenti, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della protezione dei dati personali e dei principi di equità e non discriminazione;
- c) sviluppare negli studenti capacità di analisi critica delle informazioni generate o elaborate mediante sistemi di intelligenza artificiale, contrastando fenomeni di disinformazione, manipolazione e dipendenza tecnologica;
- d) ridurre il divario digitale e garantire pari opportunità di accesso alle competenze emergenti per studenti, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio socioeconomico o con bisogni educativi speciali.

4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025.

5. Gli Uffici scolastici regionali possono promuovere l'istituzione di un comitato tecnico-etico territoriale operante attraverso la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, di supporto alla sperimentazione didattica, nonché di protezione dei dati, al fine di:

- a) promuovere un monitoraggio sull'impiego dell'intelligenza artificiale nelle attività didattiche innovative rivolte a studenti e adulti;
- b) assicurare la formazione continua del personale docente delle istituzioni scolastiche e dei CPIA in materia di utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei sistemi di intelligenza artificiale favorendone la partecipazione effettiva;
- c) promuovere l'adeguamento del Patto educativo di corresponsabilità e del regolamento d'istituto al fine di includervi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto scolastico, ispirato ai principi e ai contenuti delle linee guida e del modello di codice etico predisposti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e adattato al contesto scolastico e dei CPIA.

6. Per la partecipazione ai comitati tecnico-etico territoriali di cui al comma 5 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

7. Le regioni, nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio, possono favorire l'ampliamento dell'offerta formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.

ART. 38

(Alfabetizzazione degli adulti all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale)

1. I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nell'ambito della propria autonomia, favoriscono la realizzazione di percorsi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati all'alfabetizzazione degli adulti sull'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. I percorsi prevedono modalità per l'accertamento delle competenze pregresse in ingresso, nonché criteri per il



riconoscimento delle competenze acquisite al termine degli stessi percorsi, coerenti con le finalità dei CPIA e in conformità alla disciplina dell'ordinamento dell'istruzione degli adulti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, anche al fine di sostenere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono finalizzati all'acquisizione, da parte degli adulti, di competenze in materia di intelligenza artificiale, orientate a un utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei relativi sistemi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in tema di alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale. Nell'ambito di tali percorsi, i CPIA adottano metodologie didattiche partecipative, attività laboratoriali e compiti di realtà, anche mediante l'impiego di piattaforme e strumenti digitali basati su sistemi di intelligenza artificiale, volti a promuovere un apprendimento più personalizzato, che tiene conto dei ritmi e degli stili di apprendimento degli studenti adulti.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, i CPIA possono stipulare accordi o convenzioni, ai sensi della normativa vigente, con enti locali, altri soggetti pubblici e privati, nonché con le strutture formative accreditate dalle regioni, in coerenza con i programmi, le iniziative e i quadri di riferimento in materia di alfabetizzazione e competenze sull'intelligenza artificiale promossi o riconosciuti a livello europeo, al fine di favorire modelli didattici condivisi in materia di intelligenza artificiale, nel rispetto del riparto di competenze tra i soggetti coinvolti. I CPIA possono avvalersi, altresì, dei Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

4. Al fine di rafforzare il raccordo tra i percorsi di cui al presente articolo e le politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le regioni, assicura l'integrazione delle competenze acquisite nell'ambito dei CPIA nei sistemi informativi nazionali a supporto dell'orientamento, della certificazione delle competenze e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'interoperabilità con le piattaforme digitali nazionali dedicate alla formazione e alle competenze.

ART. 39

(Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano)

1. Il Ministro per la pubblica amministrazione, ai fini dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore della pubblica amministrazione, indirizza e coordina le politiche di reclutamento, di formazione di base, di formazione continua, di riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti pubblici e adotta le misure volte a sostenere l'introduzione, l'utilizzo e la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, favorendo l'innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche, la semplificazione amministrativa e la accelerazione dei procedimenti.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro per la pubblica amministrazione si avvale della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), nonché della collaborazione, previa convenzione, di università, enti di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

ART. 40

(Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro,



il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale, quali definiti dall'articolo 3, punto 1), del regolamento IA, assicura che le decisioni relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformità all'articolo 11 della legge IA. La decisione definitiva è in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo.

2. L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 avviene nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione.

3. Prima dell'avvio del trattamento, il datore di lavoro assolve agli obblighi di informativa previsti dall'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del regolamento (UE) 2016/679.

4. Il licenziamento intimato in violazione del comma 1 è nullo.

ART. 41

(Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito "istituzioni AFAM", promuovono nell'ambito di accordi stipulati con pubbliche amministrazioni, imprese o enti senza scopo di lucro, il supporto di professori, ricercatori e tecnologi, in servizio presso le medesime istituzioni, alle attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione, finalizzate alla comprensione diffusa e consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle tecnologie di intelligenza artificiale.

2. Le attività di alfabetizzazione e formazione specificamente rivolte ai professionisti, al fine di incentivare un impiego sicuro, competente, etico e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale, possono essere realizzate da ordini professionali o associazioni di categoria anche in convenzione con le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM.

3. Le attività di cui al presente articolo svolte da professori, ricercatori e tecnologi costituiscono elemento di valutazione della carriera scientifica e didattica.

ART. 42

(Integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy)

1. Nell'esercizio della propria autonomia didattica, le università e le istituzioni AFAM promuovono di attività formative finalizzate alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.

2. In attuazione del comma 1, coerentemente con il profilo culturale e professionale del corso di studi, le attività formative prevedono una formazione integrata dei profili tecnici, giuridici, funzionali, etici e di tutela dei diritti fondamentali della persona connessi all'uso di sistemi di intelligenza artificiale e, in particolare:

a) nei corsi universitari con prevalente profilo scientifico, tecnologico, ingegneristico o matematico, medico e biomedico, l'integrazione dei profili etici e giuridici;



b) nei corsi universitari con prevalente profilo economico, sociale, giuridico e umanistico e per le istituzioni AFAM, l'integrazione dei profili tecnici e funzionali dei sistemi di intelligenza artificiale.

3. Le attività formative di cui al comma 1 assicurano, in misura proporzionata alla tipologia di corso e al relativo profilo disciplinare, i seguenti contenuti minimi in relazione ai sistemi di intelligenza artificiale:

- a) comprensione dei principi, dei criteri di utilizzo e delle potenzialità di funzionamento;
- b) conoscenza dei limiti, dei rischi e delle distorsioni o errori;
- c) capacità di interpretare criticamente gli output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
- d) consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità;
- e) comprensione del ruolo della sorveglianza umana;
- f) consapevolezza dei rischi di cybersicurezza.

4. Le università e le istituzioni AFAM assicurano il conseguimento dei risultati di apprendimento di cui al comma 3 mediante la previsione di:

- a) insegnamenti dedicati o moduli interdisciplinari integrati in insegnamenti esistenti;
- b) attività formative affini o integrative;
- c) laboratori, tirocini o altre attività formative coerenti con i rispettivi ordinamenti.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca svolge un'attività di monitoraggio annuale sull'attuazione, nelle università e nelle istituzioni AFAM, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sulla base dei dati raccolti nelle attività nazionali di valutazione della qualità dell'offerta formativa, secondo metodologie coerenti con gli standard europei.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), sono definiti gli indicatori di monitoraggio, le modalità operative in formato compatibile con i sistemi informativi europei dell'istruzione superiore, i criteri di valorizzazione nell'ambito delle politiche di incentivazione e le forme di partecipazione ai gruppi di lavoro europei in materia.

7. Gli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), con particolare riferimento a quelli afferenti all'Area tecnologica "Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati", anche nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, promuovono, in coerenza con le figure professionali nazionali di riferimento e nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, e in raccordo con le politiche attive del lavoro e i sistemi nazionali di analisi dei fabbisogni professionali coordinati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, percorsi e moduli formativi, finalizzati allo sviluppo di competenze per la corretta interpretazione dei risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale, nonché al rafforzamento delle capacità operative, critiche e valutative necessarie per l'impiego consapevole, responsabile e sicuro delle tecnologie digitali avanzate, anche sotto il profilo giuridico e regolatorio.



ART. 43

(Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare convenzioni con organismi di ricerca privati e imprese in materia di intelligenza artificiale per l'utilizzo delle infrastrutture e delle competenze professionali volte esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione tecnologica, sulla base di interessi congiunti e collaborativi.
2. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare, singolarmente o in collaborazione tra loro, accordi con le Autorità di cui all'articolo 20 della legge IA, aventi ad oggetto la promozione, il supporto alla realizzazione e all'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa, anche in collaborazione con il mondo produttivo o altre attività di interesse comune.
3. I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico e di consulenza tecnico scientifica, possono, su richiesta delle Autorità di cui all'articolo 20 della legge IA, disporre, previo assenso degli interessati, l'assegnazione temporanea di personale presso le stesse ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di attività di supporto alla realizzazione e di utilizzo di spazi di sperimentazione normativa secondo la disciplina dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli accordi di cui al comma 2 per un periodo non superiore a quello stabilito per la sperimentazione e in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni, anche non continuativi.
4. I professori e i ricercatori inquadrati in regime di tempo pieno svolgono le attività di cui al comma 3 a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A seguito dell'autorizzazione di cui al primo periodo, i soggetti assegnati ai sensi del comma 3 sono esonerati dagli obblighi didattici per il periodo della assegnazione. I risultati delle attività svolte nel periodo di assegnazione sono considerati ai fini della valutazione di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, per l'ottenimento degli scatti stipendiali di cui all'articolo 8 della medesima legge.
5. I risultati delle attività svolte in periodo di assegnazione da ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e dal personale delle istituzioni AFAM sono considerati ai fini della valutazione delle attività di ricerca, nonché ai fini della partecipazione a concorsi pubblici, alle progressioni di livello o altri istituti contrattuali.
6. Al fine di valorizzare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare convenzioni con le imprese per co-progettare e co-finanziare dottorati di ricerca in materia di intelligenza artificiale e promuovono la creazione di *spin-off* universitari e di *start-up*.
7. Al fine di rafforzare la capacità degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di svolgere attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale, le fondazioni ITS Academy, nell'ambito della loro autonomia, sostengono la collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e Autorità nazionali di cui all'articolo 20 della legge IA. A tal fine, il Comitato nazionale ITS Academy, di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua criteri e modalità di cooperazione istituzionale, nonché di supporto, con l'obiettivo di favorire il trasferimento di competenze specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e produttivo e di semplificare gli strumenti di collaborazione già esistenti, nel rispetto della normativa vigente.



8. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le Autorità di cui all'articolo 20 della legge IA, le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni AFAM, i consorzi universitari, nonché gli enti e le fondazioni di ricerca vigilati o finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, che intendano rendere disponibili specifiche conoscenze, infrastrutture e prodotti per la realizzazione e la gestione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA, possono essere individuati quali centri di riferimento per le attività di sperimentazione normativa per l'IA.

9. Il decreto di cui al comma 8 definisce, altresì, le modalità e i termini di collaborazione con le Autorità di cui all'articolo 20 della legge IA. A tal fine i soggetti di cui al comma 8 possono stipulare accordi e convenzioni con le Autorità secondo i rispettivi ordinamenti.

10. Mediante i suddetti accordi e convenzioni, sono definite le modalità di attuazione dei programmi e i reciproci impegni, obblighi e responsabilità, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e per il comune perseguimento dell'interesse pubblico relativo alla promozione dell'innovazione in materia di IA, attraverso la creazione di un ambiente controllato di sperimentazione e prova al fine di garantire la conformità dei sistemi di IA innovativi alle disposizioni del regolamento IA.

ART. 44

(Formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia)

1. I percorsi di formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia, di cui all'articolo 15, comma 4, della legge IA, assicurano il rispetto degli obblighi di alfabetizzazione previsti dall'articolo 4 del regolamento IA del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e comprendono:

a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'attività giudiziaria e nell'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, ivi compresi i profili di cibersicurezza connessi al loro utilizzo;

b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA e alle disposizioni nazionali di attuazione, nonché ai principi e ai limiti previsti dall'articolo 15 della legge IA;

c) profili attinenti all'impatto dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sull'organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono differenziati in relazione alle funzioni esercitate e al contesto di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, tenendo conto della natura e del livello di rischio dei sistemi impiegati, e sono aggiornati periodicamente in ragione dell'evoluzione tecnologica e del quadro regolatorio.

3. I percorsi di cui al comma 1 assicurano altresì le competenze necessarie all'esercizio delle funzioni di sorveglianza umana di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento IA, ove i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati rientrano tra quelli classificati ad alto rischio ai sensi del medesimo regolamento.

4. Alla formazione dei magistrati provvede la Scuola superiore della magistratura, nell'ambito delle linee programmatiche elaborate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 15, comma 4, primo periodo, della legge IA. Per la formazione del restante personale dell'amministrazione della giustizia,



il Ministero provvede ai sensi del secondo periodo del medesimo articolo 15, comma 4, della legge IA e può stipulare convenzioni con la Scuola superiore della magistratura per l'organizzazione di corsi congiunti.

ART. 45

(Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni)

1. I corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini professionali includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
2. I percorsi di cui al comma 1 comprendono:
 - a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore professionale di riferimento;
 - b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA, e alle disposizioni nazionali di attuazione;
 - c) profili deontologici relativi alle responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
3. I percorsi di cui al comma 1 prevedono un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua previsto dalle disposizioni di settore per la rispettiva categoria professionale. I contenuti, le modalità di erogazione e la periodicità dei percorsi sono determinati secondo le disposizioni di cui al comma 5, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al presente comma e al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per le professioni non regolamentate, ove vengano in rilievo, in relazione al settore di attività e alle peculiarità dell'attività professionale temi legati all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, ovvero gli organismi a cui sono attribuite funzioni di regolazione della formazione professionale per le rispettive categorie, adeguano i regolamenti ovvero i propri atti organizzativi in materia di formazione iniziale e continua per includervi i percorsi di cui al comma 1. L'adeguamento avviene secondo le procedure previste dalle disposizioni che disciplinano la formazione professionale per ciascuna categoria, ivi compresa, ove prevista, l'acquisizione del parere o dell'approvazione dell'autorità vigilante. Le forme aggregative delle associazioni, di cui al comma 4, anche per il tramite delle associazioni professionali, rendono conoscibili i percorsi formativi e le modalità per l'accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 4 del 2013.
6. Per le professioni sanitarie, l'inclusione dei percorsi di formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nei programmi di educazione continua in medicina è disposta con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.



ART. 46

(Norme in materia di equo compenso)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista può comportare una modulazione dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e i decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono integrati con la determinazione dei parametri utili alla modulazione, in conformità al criterio di cui al comma 1.

ART. 47

(Iniziative di alfabetizzazione e formazione nel settore finanziario)

1. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, promuove e coordina, anche attraverso l'azione dei suoi componenti, misure atte a sensibilizzare il pubblico circa le opportunità e i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore finanziario.
2. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria può individuare obiettivi, programmi e azioni da porre in essere per le finalità di cui al comma 1 nell'ambito del piano triennale di attività adottato ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 10, del decreto-legge n. 237 del 2016.

ART. 48

(Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina -ECM- e della formazione manageriale in sanità)

1. I corsi di formazione continua dei professionisti sanitari includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
2. I percorsi di cui al comma 1 comprendono:
 - a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore professionale di riferimento;
 - b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA, e alle disposizioni nazionali di attuazione;
 - c) profili deontologici relativi alle responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.



3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, definisce una specifica percentuale dell'obbligo formativo individuale triennale da destinare ai percorsi formativi di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali individua specifici programmi formativi in materia di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale di cui al comma 2, da inserire all'interno dei corsi di formazione manageriali di cui all'articolo 16-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Capo IV

(Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali concernenti dati, algoritmi e metodi matematici)

ART. 49

(Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 98 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, sono ricompresi anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Ai fini dell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.».

ART. 50

(Disposizione processuale)

1. Le controversie nella materia di cui all'articolo 98 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, modificato dall'articolo 49 del presente decreto, restano devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera b), del medesimo codice.



Capo V
Disposizioni finali

ART. 51
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a



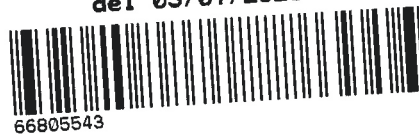


*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

DRP/II/XIX/D214/26

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0002831 P-4.20.5
del 03/07/2026



Roma, data del protocollo

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
segreteriaassemblea@pec.senato.it

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.

Facendo seguito alla nota in data 3 luglio 2026 a firma del Ministro per i rapporti con il Parlamento, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si invia copia dei pareri dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale espressi con note del 3 luglio 2026.

Elena Zappalorti



ACN.AOO_ACN-US.REGISTRO
UNICO.00236342.03-07-2026.U

Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Roma, 03 Lug, 2026

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

All' Ufficio legislativo del Ministro degli affari europei, il PNRR
e le politiche di coesione

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante “*adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione*”.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, si esprime il parere favorevole di questa Agenzia.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Quacivi



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Direttore Generale

Al Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
protocollo.dagl@mailbox.governo.it

Oggetto: schema di decreto legislativo recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione»

Con riferimento allo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, si esprime il parere favorevole della scrivente Agenzia.

Con i migliori saluti.

Mario Nobile

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARIO NOBILE
In Data/On Date:
venerdì 3 luglio 2026 12:05:40



